

DCLXIV.

SEDUTA DI SABATO 28 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDICE

	PAG.
Congedi	31921
Disegni di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	31972
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	31941
(<i>Presentazione</i>)	31932, 31955, 31972
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	31921, 31941
Disegno di legge (Discussione):	
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906)	31921
PRESIDENTE	31921, 31924, 31927, 31931, 31932, 31937, 31938, 31971
ROBERTI	31922, 31932, 31941
MALAGODI	31932
CASALINUOVO, <i>Relatore di minoranza</i>	31932, 31954
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	31937, 31955
BOZZI	31839, 31961
RUSSO SPENA	31945
TRIPODI	31947
LUZZATTO	31953
PREZIOSI OLINDO	31966
GIOLITTI	31968
DELFINO	31969
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	31972
MARZOTTO	31972
Proposte di legge (Trasmissione dal Senato)	31941
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	31974
Votazioni segrete	31958, 31972

La seduta comincia alle 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 26 luglio 1962.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Armani, Audisio, Bianco, Buzzelli, Caiazza, Cengarle, Coggiola, Donat-Cattin, Longoni, Miccolis Maria, Moscatelli, Quintieri, Reale Giuseppe, Sarti, Spadola e Tomanlio Vittoria.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge approvato da quel consesso:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1961-62 » (4033).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione, in sede referente.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

ROBERTI. Chiedo di parlare per una questione preliminare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, un apprezzato commentatore politico, nell'esaminare alcuni giorni or sono *ante litteram* questo disegno di legge, aveva modo di indicare, a titolo esemplificativo, una decina di motivi di perplessità o addirittura di illegittimità costituzionale che esso presenta. Dopo di averli però indicati tutti e dopo avere riconosciuto, come non poteva d'altra parte non fare, al Parlamento il diritto di orientarsi liberamente in ordine a questi aspetti di legittimità costituzionale, salvo poi il giudizio degli organi di tutela e di garanzia costituzionale, affermava che la dialettica parlamentare è normale e corretta quando è rispettata la tecnica della formazione delle leggi.

Quindi, onorevole Presidente, la garanzia delle garanzie nello sviluppo dell'attività legislativa è proprio il rispetto della regola nella formazione delle leggi. Ed è a questo proposito, cioè proprio su questo rispetto del processo di formazione di questa legge, sulla illegittimità dal nostro punto di vista o per lo meno sulle gravi perplessità circa la legittimità della formazione di questa legge, che noi riteniamo di dover richiamare, *in limine* di esame del disegno, l'attenzione anzitutto della Presidenza della Camera e poi dell'Assemblea.

Abbiamo fatto presente formalmente alla Commissione speciale nominata dalla Camera, mentre erano ancora in corso i lavori della Commissione stessa e prima ancora che questi si concludessero, che, a nostro avviso, la Commissione non avrebbe potuto ultimare i propri lavori nel termine di trenta giorni (termine entro il quale noi componenti della minoranza della Commissione non ritenevamo di essere ancora pronti) perché non poteva legittimamente avvalersi della procedura abbreviata di urgenza che per questa materia, disegno di legge di delega legislativa, non è ammissibile, a nostro parere, ai termini dell'articolo 72 della Costituzione.

Il presidente della Commissione speciale ci oppose l'impossibilità da parte sua di prendere in considerazione e di esaminare questa eccezione. Noi, naturalmente, non fummo d'accordo con questa sua posizione, ma non avevamo modo di opporre alcun mezzo procedurale contro questa sua decisione, per cui a noi non resta ora, come avemmo modo di far presente in seno alla stessa Commis-

sione, facendone espressa riserva, che presentare all'Assemblea, prima dell'inizio di questo dibattito, questa eccezione sulla legittimità della procedura che si è seguita con il termine abbreviato, e quindi sulla illegittimità, a nostro avviso, che infirma l'intero processo di formazione dell'attuale legge.

L'articolo 72 della Costituzione (inserito nella sezione II, che regola la formazione delle leggi) così recita al primo comma: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

In questo primo comma dell'articolo 72, la Costituzione (vedremo poi la genesi e la formazione di questo articolo in sede di Assemblea Costituente) stabilisce a quale procedura le Camere debbano obbligatoriamente riferirsi nella formazione di una legge. Ecco un primo punto da sottolineare. Neppure i regolamenti delle Camere possono discostarsi da questo precetto costituzionale.

Onorevole Presidente, noi siamo in un sistema di Costituzione rigida, per cui qualsiasi modifica o interpretazione della Costituzione che possa essere in contrasto con la norma, deve essere attuato nell'unico modo previsto dalla Costituzione stessa, cioè con la procedura dell'articolo 138. Non è possibile nel nostro sistema costituzionale alcun riferimento, né di estensione né di analogia, che altrimenti verremmo meno al nostro stesso ordine costituzionale, al nostro sistema costituzionale, che è rigido e non flessibile, renderemmo cioè flessibile attraverso il procedimento analogico quella che è la rigidità della norma costituzionale, che solo attraverso la procedura dell'articolo 138 può essere modificata.

L'articolo 72, dopo avere posto la norma principale, passa a disciplinare talune procedure speciali e consente alle Camere talune deroghe specifiche a questo principio. Prima deroga: «Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza», deroga riferita al tempo e quindi anche al modo della formazione delle leggi. Senza richiamarci, infatti, ai principi filosofici, sappiamo che il tempo è la quarta dimensione, quindi se riduciamo il tempo dell'esame della procedura, evidentemente interferiamo anche sul modo dell'esame della procedura.

Onorevole Presidente, ella assomma in sé la figura di Presidente dell'Assemblea e di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

maestro del diritto processuale. Ebbene, ella sa che tutto il diritto processuale ha come elemento fondamentale il tempo dei procedimenti, e che il tempo e il modo dei procedimenti rappresentano un gioco di cause e concause, per cui si può dire che tutto il sistema processuale sia basato sul decorso e sulla consumazione dei termini, che incidono non soltanto sulla azionabilità, ma anche sull'esistenza stessa dei diritti, giungendo fino alla conseguenza massima della decadenza di un diritto, oltre quelle inferiori della prescrizione e della perenzione.

Quindi non si può sostenere che il tempo non sia causa di un procedimento particolare. Ci troviamo nel primo comma di fronte ad un procedimento particolare per ragione di tempo.

Nel terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione è prevista un'altra deroga: un procedimento particolare in deroga alla norma principale, in ragione del modo, questa volta, non in ragione del tempo: «Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari», ecc.

Quindi, riassumendo: al primo comma è contenuta la norma generale che delinea il normale processo di formazione delle leggi; nel secondo comma vi è l'elencazione di una prima deroga relativa al tempo (procedimento abbreviato di urgenza); nel terzo comma è prevista l'elencazione di una seconda deroga in relazione al modo.

Vi è infine una cautela che la Costituzione pone elencando i disegni di legge che sono ricondotti obbligatoriamente all'osservanza della regola generale e per i quali pertanto le deroghe non sono ammissibili. Dispone il quarto comma, collocato non dopo una deroga o l'altra, ma alla fine, dopo tutte le deroghe: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

L'articolo si preoccupa cioè di stabilire quali leggi «sempre», e quindi senza possibilità di dar adito alle deroghe prima formulate, debbano essere formate secondo il procedimento ordinario. Quindi il quarto comma rappresenta un divieto di deroga, sia di deroga temporale (procedimento abbreviato

d'urgenza) sia di deroga modale (procedimento in sede di Commissione) per quattro tipi di disegni di legge che i costituenti (qui risiede la *ratio* della norma) hanno ritenuto di tale importanza, da non poter essere esaminati né con un procedimento abbreviato d'urgenza né con un procedimento diverso da quello della discussione in Assemblea, e cioè con deferimento alla Commissione in sede deliberante.

Perché questo? Ma perché si tratta di provvedimenti in materia costituzionale ed elettorale, e tutti sanno l'importanza che hanno le procedure particolari legislative per i provvedimenti in materia costituzionale (articolo 138). È a tutti nota l'importanza delle procedure elettorali che condizionano la formazione stessa delle Assemblée legislative, come è a tutti nota l'importanza dei provvedimenti di delegazione legislativa, sotto un certo aspetto i più importanti nella gerarchia dei provvedimenti di legge, perché attraverso essi l'Assemblea si spoglia della sua sovranità, del suo potere di legiferare e di regolare i rapporti giuridici e di fatto per affidarlo all'esecutivo.

Il legislativo, inoltre, con la delega si spoglia dei controlli, della stessa garanzia del processo di formazione delle leggi. Tutti sappiamo che le leggi si formano mediante gli emendamenti, attraverso il riesame da una Camera all'altra, mediante le modifiche accolte o respinte da uno o dall'altro ramo del Parlamento. La legge delegata, viceversa, viene emanata dall'autorità di Governo, dal potere esecutivo senza possibilità per la Camera di apportare più alcuna modificazione, alcun emendamento in ordine a quella volontà di cui l'Assemblea si è spogliata. Ecco la *ratio* della norma, che spiega quindi il divieto.

Questa eccezione, che a noi sembrava tanto semplice da apparire addirittura ovvia e che avrebbe dovuto quindi, a nostro avviso, trovare accoglimento da parte della Commissione e da parte della Presidenza della Camera, pare viceversa che non incontri questa unanimità di consensi. Ci è stato detto, infatti che l'articolo 72 della Costituzione regola, sì, la formazione della legge, ma poi prevede due deroghe. Per altro, di queste due deroghe ve ne è una importante ed un'altra meno importante. Quella relativa al tempo e alla procedura abbreviata d'urgenza sarebbe meno importante, e quindi si potrebbe seguire il procedimento abbreviato persino per le materie di delegazione legislativa, mentre, se si fosse trattato di assegnare il progetto

di legge alla Commissione in sede deliberante, avrebbe operato il divieto dell'ultimo comma.

È appena il caso di osservare che tutto questo è arbitrario, perché nessuna norma stabilisce il diritto di fare questa discriminazione tra le eccezioni che la Costituzione stessa ha posto. Non vi è alcun addentellato nella Costituzione, alcun riferimento che possa autorizzare discriminazione arbitraria tra maggiore importanza di un procedimento e minore importanza dell'altro. Ma ci si è detto che il regolamento della Camera ha già risolto la questione.

Ora, noi sappiamo che vi sono anche commenti allo stesso regolamento della Camera e alla Costituzione ed abbiamo troppo rispetto per l'elaborazione scientifica del pensiero nei commenti alle leggi per poter tenere in non cale i commenti stessi, specialmente se risalgono a funzionari di specchiata esperienza e di nota intelligenza e capacità. Ma sono alcune migliaia di anni che si dissente sulle opinioni in materia giuridica, e con questo non è che si venga meno al rispetto che si deve alle persone da cui si dissente.

Ci si è detto, dunque: il regolamento della Camera ha implicitamente affrontato e risolto il problema. Perché? Perché il regolamento della Camera contempla le due deroghe, quella del procedimento abbreviato d'urgenza e quella del rinvio in Commissione in due distinti articoli: per l'esattezza, si occupa della procedura abbreviata d'urgenza all'articolo 35. Dirò meglio, l'articolo 35 è uno degli articoli in cui tale procedura è contemplata, perché questo nostro regolamento, se è perfetto nella previsione di tutte le specie giuridiche, è pessimo nella sistematica e quindi è difficilissimo ricondurre ad istituito le varie norme.

PRESIDENTE. Ed è eccellente, forse troppo, nella tutela delle minoranze.

ROBERTI. Non direi mai a sufficienza.

All'articolo 35, dunque, si parla della procedura d'urgenza, e non vi è un'esclusione regolamentare per taluni provvedimenti, per taluni disegni di legge, cioè non è ripetuto, a proposito della procedura di urgenza, quel divieto che l'articolo 72 della Costituzione pone. Mentre, si oppone, tale divieto è ripetuto nell'articolo 40 in cui si regola l'altro procedimento di deroga, cioè la deroga nel modo, per così dire, cioè la deroga attraverso il rinvio in Commissione in sede deliberante. In quel caso il regolamento della Camera contiene il seguente comma aggiuntivo: « Il presente articolo non si applica ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale

e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci », ecc.

E per i noti brocardi *inclusio unius, exclusio alterius quin procedatur variatio* e *lex ubi voluit dicit, ubi noluit tacuit*, si deduce che il regolamento della Camera ha interpretato l'articolo 72 della Costituzione nel senso che esso contiene il divieto a procedure abbreviate nel modo per questi disegni di legge, mentre consente procedure abbreviate nel tempo per questi stessi disegni di legge.

Signor Presidente, mi sia consentito di dire che questa affermazione è arbitraria anzitutto perché noi non troviamo nel regolamento alcuna norma precisa in senso positivo, cioè che dica che i provvedimenti di legge di delega legislativa per quel che ci riguarda in questo momento possono essere esaminati con la procedura abbreviata di urgenza. Dobbiamo dedurre, da un silenzio del regolamento, che vi sia questa volontà del regolamento? Ma, signor Presidente, la richiamo a quello che ho detto all'inizio di questa mia breve esposizione, che cioè siamo in materia di applicazione della Costituzione e per giunta di una Costituzione rigida, per cui non ci è consentito di supporre il permesso di una deroga e di una eccezione alla Costituzione perché il regolamento non contiene il divieto secondo la norma costituzionale. Sarebbe stato necessario che il regolamento avesse contenuto una norma espressa, e anche in quel caso noi avremmo potuto opporre che il regolamento non poteva modificare né interpretare in questo modo la Costituzione, perché altrimenti noi saremmo venuti meno, quando si è fatto quel regolamento, al precetto dell'articolo 138 della Costituzione e avremmo fatto un regolamento costituzionalmente illegittimo. Tuttavia, non siamo costretti a giungere a questa estrema conclusione, perché il regolamento non contiene la norma di ordine positivo e soltanto attraverso un contorto — mi sia consentito — ragionamento interpretativo, noi potremmo giungere alla conclusione che il regolamento abbia esaminato e risolto la questione. No, il regolamento non si è posto questo dubbio, non lo ha affrontato e non lo ha risolto: se l'è posto soltanto per la questione delle Commissioni, non se l'è posto per altre questioni.

Questo è il massimo cui possiamo giungere, attenendoci ad una retta interpretazione, di fronte a questa norma del regolamento. Ma, signor Presidente, se noi avessimo dubbi sulla chiarezza della norma — e non ne abbiamo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

perché la sua lettera è chiara e dispositiva e la sua logica evidente — noi potremmo correttamente ricorrere ad un ausilio nella interpretazione, e cioè risalire alla formazione dell'articolo 72 della Costituzione. Quali sono stati gli obiettivi del costituente nel dettare questa norma? Quali sono state le dichiarazioni e le eccezioni sollevate in sede di Costituente quando si è discusso l'articolo 72?

Noi non possiamo, per giungere ad una interpretazione che contrasta con la lettera e — come credo di aver dimostrato — con la *ratio*, con lo spirito della norma, contenuta in una costituzione rigida, andare ad ipotizzare quello che può essere stato il ragionamento della Camera nel fare il regolamento, quando poi, per giunta, manca una norma specifica in senso contrario. Se vogliamo ricorrere ad un sistema sussidiario di interpretazione, dobbiamo seguire il sistema della formazione della norma costituzionale e risalire alla formazione della norma costituzionale.

Signor Presidente, a me dispiace che non sia presente oggi in quest'aula l'onorevole Lucifero, che fu uno dei costituenti che parteciparono alla formazione dell'articolo 72. Ho avuto occasione di incontrare l'onorevole Lucifero ieri nel «transatlantico» e l'ho pregato di voler intervenire in questa seduta per fornirci non dico una interpretazione autentica, ma certo informazioni dirette. Purtroppo, però, il collega mi ha risposto che doveva recarsi in Svizzera per indrognabili ragioni attinenti al suo mandato di parlamentare europeo.

Ciò nonostante, abbiamo la possibilità di riferire quanto, in ordine appunto a ciò che i costituenti avevano voluto statuire, l'onorevole Lucifero ebbe a riferire al Senato durante la prima legislatura. Orbene, in quella circostanza fu discusso al Senato, nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio 1953, questo problema e alcuni senatori ebbero a precisare il loro pensiero al riguardo. Tra questi, l'onorevole Lucifero dichiarò che quando era stato appunto redatto l'articolo 72 (articolo 69 nel progetto di Costituzione) era stata stabilita l'elencazione dei disegni di legge per i quali era tassativamente prevista la procedura normale; e, mentre nella prima stesura vi erano soltanto i disegni di legge in materia costituzionale, tale procedura fu successivamente stabilita anche per i disegni di legge in materia elettorale e per quelli di delegazione legislativa. Disse l'onorevole Lucifero al Senato l'11 febbraio 1953: «Intervenire ancora una

volta il presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, e disse nel modo più chiaro e categorico che la norma si riferiva anche e specificatamente ai procedimenti abbreviati. Questo era il parere della Commissione dei 75 e non vi fu nessuna voce discorde anche allora: unanimemente la Costituente votò nel nuovo testo... Non vi è dubbio che c'era la convinzione che, parlando di procedura normale, ci si riferisse anche alle procedure normali nel tempo che era loro assegnato».

Ma vi sono, onorevoli colleghi, riferimenti per noi più preziosi giacché in quella stessa seduta un senatore socialista, l'onorevole Pertini, che mi duole non vedere in questo momento presente, ebbe ad esprimere l'avviso del suo gruppo su questo argomento (torneremo poi su queste posizioni veramente interessanti dei gruppi politici su tale questione), leggendo al Senato testualmente ciò che il presidente della Commissione dei 75 aveva affermato.

Ecco dunque quanto, nella stessa seduta del Senato dell'11 febbraio 1953, l'onorevole Pertini ebbe a riferire: «Il presidente della Commissione dei 75, a pagina 1198, volume ottavo, risulta aver fatto questa dichiarazione: «Tali leggi, le leggi cioè di cui all'ultimo comma dell'articolo 72, non potranno mai essere sottratte all'esame articolo per articolo e all'approvazione della Camera» (procedura cioè diretta da parte della Camera) «e per esse non sarà ammissibile nessun procedimento abbreviato». Così si era espresso alla Costituente il presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini.

Quando dunque i costituenti, nel formulare la norma dell'articolo 72, hanno detto in modo così esplicito e tassativo che l'esclusione si riferiva anche ai procedimenti abbreviati, cioè ai procedimenti in deroga oltre che per ragioni di modo, anche per ragioni di tempo, è evidente che questa è l'unica interpretazione possibile: non ve ne possono essere altre. E allora, signor Presidente, mi pare che già noi su questo punto possiamo con assoluta certezza affermare che per i progetti di legge di delegazione legislativa non si può, per tassativo divieto della Costituzione, seguire procedimenti abbreviati o d'urgenza.

Ma abbiamo un'altra fonte che devo in questa circostanza richiamare; proviene anch'essa da un autorevolissimo parlamentare di un gruppo di sinistra, nientemeno che il senatore Terracini, il quale era Presidente dell'Assemblea Costituente quando questa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

norma fu approvata. L'onorevole Terracini intervenne al Senato, nella famosa seduta pomeridiana dell'11 febbraio 1953, sulla quale dovremo ancora ritornare. L'onorevole Terracini intervenne in appoggio alla tesi e suffragando i riferimenti (perché non si tratta di opinioni, ma di riferimenti precisi fatti dai senatori Lucifero e Pertini) che stavano a base di tale interpretazione. Il senatore Terracini, in quella circostanza, con la sua autorevole opinione di ex Presidente della Costituente, ebbe a confortare questa tesi che io sto sostenendo e che allora era sostenuta anche dai senatori Lucifero e Pertini. Egli, fra l'altro (perché formulò anche altre osservazioni che calzano in questa circostanza), richiamandosi alla formazione della norma, ebbe a riferire un dettaglio preziosissimo. Durante lo svolgimento dei lavori della Commissione dei 75, l'onorevole Mortati (oggi assunto ad alti seggi costituzionali ed allora costituente di grande rilievo, che diede notevole apporto alla formazione della nostra Costituzione) si preoccupò proprio di queste procedure abbreviate d'urgenza, perché ebbe la preoccupazione che attraverso il ricorso frequente alle procedure abbreviate o d'urgenza si potesse praticamente neutralizzare (ed è quello che, mi consenta di dire, signor Presidente, è accaduto proprio in questa circostanza) il normale svolgimento dell'attività legislativa nel processo di formazione della legge. Ed allora propose un emendamento all'articolo 72 del progetto di Costituzione in sede di Commissione dei 75: che cioè non si potesse dichiarare l'urgenza d'un provvedimento se non a maggioranza assoluta.

In altri termini, per premunirsi contro la possibilità che con colpi affrettati di maggioranza si potesse adottare il procedimento abbreviato d'urgenza per qualche provvedimento molto importante, l'onorevole Mortati richiedeva addirittura (e questo serve a sottolineare l'importanza della deroga, la gravità del procedimento abbreviato o d'urgenza) che questa deroga venisse disposta soltanto attraverso una votazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Il presidente della Commissione dei 75, l'onorevole Ruini, non accolse la richiesta dell'onorevole Mortati. Perché? Leggo le parole dell'onorevole Ruini nel resoconto stenografico: « L'onorevole Mortati chiede che non si possa dichiarare l'urgenza di un provvedimento se non a maggioranza assoluta: cosa vuol dire maggioranza assoluta? S'intenderà quella dei componenti della Camera.

Pensate alla onerosità di questa macchinosa mobilitazione, di cui d'altronde non vedo la necessità. Per una semplice dichiarazione d'urgenza, non credo che questo principio sia ammissibile, tanto più che, secondo il testo della Commissione completato dagli onorevoli Perassi e Costa in aula, viene stabilito che per alcune categorie di leggi importantissime mai sia ammissibile il procedimento abbreviato ».

Abbiamo quindi, in sede di formazione dell'articolo 72, la sanzione del divieto (sancito in detto articolo) anche al procedimento abbreviato di urgenza. Questo è l'ultimo anello che mancava per saldare il ragionamento.

Abbiamo quindi la norma dell'articolo 72. Nel regolamento della Camera vi è una incerta disciplina, ma non una disciplina contraria. Se anche vi fosse, non sarebbe valida e sufficiente a modificare la chiara disposizione della norma costituzionale. Soltanto la procedura dell'articolo 138 della Costituzione, non già il regolamento della Camera, può modificare la Costituzione. Comunque, se ricorriamo allo strumento classico dell'interpretazione delle fonti costituzionali, cioè al processo formativo della norma costituzionale, vediamo che sui dubbi sollevati *hic et inde* sulle proposte di emendamenti chiarificativi o rafforzativi fu precisato in modo tassativo che il divieto si applicava anche al procedimento abbreviato di urgenza. Dopo questo chiarimento, che del resto era implicito nella formazione stessa della norma, l'Assemblea Costituente votò l'articolo.

Signor Presidente, di fronte a tutto questo mi pareva che non vi fossero possibilità di dubbio. Ecco perché mi sono permesso di sollevare al presidente della Commissione dei 45 questa grave eccezione. L'onorevole Togni mi rispose che di questa eccezione si sarebbe fatto cenno, oltre che nel verbale, anche nella relazione scritta. Ho letto affrettatamente questa notte l'ampia relazione dell'onorevole De' Cocci, distribuita solo ieri sera, ma non ho trovato traccia di tale questione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. A pagina 23 della relazione vi è un paragrafo dedicato proprio a questo argomento.

ROBERTI. La ringrazio di questa precisazione e ringrazio l'onorevole De' Cocci di avere fatto menzione della mia eccezione.

In Commissione, dopo avere fatto presente che l'eccezione da me sollevata infirmava addirittura il processo di formazione della legge che stiamo per esaminare, io consigliai (rifacendomi all'insegnamento dei no-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

stri maestri napoletani) di non affrontare una questione procedurale di questa ampiezza, di cercare di superarla, di dissipare ogni incertezza, soprattutto trattandosi di una materia di tale importanza.

Consigliate anche il modo per evitare questo scoglio: rinviare, cioè, di una settimana le conclusioni della Commissione, in modo da superare il termine di trenta giorni previsto dalla procedura di urgenza. Se questo suggerimento fosse stato accolto, non saremmo ora di fronte al terribile interrogativo che pesa su questa legge e che non vi è modo di poter sanare oggi, se non sospendendo i lavori e rinviando il provvedimento alla Commissione.

La nostra proposta fu accolta con la iattanza e con l'aria di sufficienza con la quale, da qualche tempo a questa parte, vengono accolte tutte le nostre richieste, anche le più fondate e ragionevoli. Così il nostro invito (non mi permetto nemmeno di definirlo consiglio) non solo non fu preso in considerazione, ma venne quasi deriso, con il risultato che oggi ci troviamo di fronte a questo grave ostacolo procedurale. *Hic Rhodus, hic salta!* È nota, onorevole Togni, la sua energia nel superare le difficoltà, ma credo che questa sia insormontabile anche per la sua capacità di saltatore di ostacoli...

Ci si potrebbe dire che vi è un precedente, al quale forse in questo momento il Presidente sta pensando, perché lo vedo sorridere...

PRESIDENTE. Questo è tipico degli avvocati napoletani cui ella, onorevole Roberti, si riferiva poco fa. (*Si ride*).

ROBERTI. Vi è, dicevo, un precedente, e questo fatto è accolto forse da lei con grande sollievo perché, pur riguardando l'altro ramo del Parlamento, alleggerisce, signor Presidente, il peso enorme che viene a gravare sulle sue spalle.

In questa Camera, però, non vi è alcun precedente sulla questione, perché il problema non è mai stato affrontato. Si afferma che questa Camera ha approvato con procedura d'urgenza provvedimenti per cui tale procedimento non sarebbe stato consentito, quali trattati internazionali, provvedimenti di delegazione legislativa e altri disegni di legge che non mi sono neppure preoccupato di elencare, perché tutto ciò non ci interessa sul piano sostanziale. In materia giurisprudenziale in tanto vi è un precedente in quanto vi siano stati un giudizio e una decisione. Se si è seguita una prassi più o meno corretta senza che venissero sollevate obiezioni e quando tutti fossero d'accordo, la deroga

potrebbe essere ammissibile; ma il precedente esiste ed è invocabile solo se l'eccezione viene sollevata e discussa e se su di essa vi è una decisione unilaterale del Presidente o con voto dell'Assemblea. Ma nessuna decisione del genere è stata mai adottata dalla Camera.

Rimane dunque soltanto il precedente del Senato, quale risulta dagli atti della seduta pomeridiana dell'11 febbraio 1953. Sapete però, onorevoli colleghi, quale argomento si discuteva allora? La « legge-truffa »! Non vi è che un solo precedente e riguarda proprio la « legge-truffa ». Appunto nel corso dell'esame di quel provvedimento è stata perpetrata dall'altro ramo dal Parlamento quella che io considero una grave violazione costituzionale (si noti che non era ancora in funzione, allora, la Corte costituzionale). Questa violazione provocò lo scioglimento anticipato del Senato e una crisi di Stato per le dimissioni del Presidente di quell'Assemblea (il quale ebbe a pagare duramente la posizione da lui assunta in quell'occasione); e il popolo diede il suo giudizio bocciando gli artefici della « legge-truffa » e quindi condannando questo irregolare e incostituzionale processo di formazione della legge.

Questo, comunque, rimane l'unico precedente. Sarà quindi interessante esaminare quanto fu affermato in quell'occasione dai gruppi che oggi costituiscono la vostra maggioranza, dal gruppo socialista e dal gruppo comunista, per bocca di autorevoli loro rappresentanti di quel ramo dell'Assemblea, e dal senatore Pertini e dal senatore Terracini, a proposito di questa questione, ma non solo sul profilo tecnico di essa, ma anche sul profilo politico, sul profilo morale di questa deroga costituzionale contro la quale essi allora violentemente si scagliarono.

Ricordiamo le opinioni di esponenti di così larghi settori di questo Parlamento che oggi (e solo essi) condizionano con il loro appoggio questo precedente che allora consideravano truffaldino, immorale, illegale, anticostituzionale e liberticida. Diceva l'onorevole Pertini: « Da tutto questo si deduce, mi pare, senza possibilità di essere contraddetti, che l'articolo 72 vietava e vieta al Governo di porre la procedura d'urgenza, perché essa è una procedura non normale e appunto perché si tratta di legge elettorale ». (Qui si tratta, nella specie, di delegazione legislativa). E continuava, rivolgendosi al Presidente dell'Assemblea: « Sono arrivato al termine di questa mia pregiudiziale, e mi chiedo chi è che deve intervenire per risolvere il quesito che io ho posto ». (Qui l'onorevole Pertini

sferrò un attacco all'altro ramo del Parlamento che io non leggo). «Torna, però, a onore e a garanzia del primo Senato della Repubblica... di aver avuto una Presidenza che fino ad oggi ha dimostrato di voler essere vigile custode del suo regolamento e della Carta costituzionale. Se questo nostro convincimento, signor Presidente, dovesse crollare, con esso crollerebbe anche uno degli ultimi argini che ancora si frappongono al prepotere di chi, calpestando il regolamento e la Carta costituzionale, medita di trasformare il Governo in regime. Orbene, non può non preoccuparci che questo avvenga, e perciò deve impedirlo chi per l'alta sua carica sta al di sopra d'ogni interesse di parte ed ha soltanto a cuore le sorti del paese e della democrazia. Con questo faccio appello alla sua alta autorità ed ai suoi poteri, signor Presidente. Qui si tratta, infatti di far rispettare il regolamento, per cui deve essere respinta senza esame la richiesta d'urgenza avanzata. L'articolo 9 a lei, solo a lei, affida questo compito. Mi auguro che la mia richiesta venga accolta, me lo auguro, signor Presidente, per l'onore e il prestigio del Senato, e per la sicurezza della democrazia in Italia». Così l'onorevole Pertini.

L'onorevole Terracini fu ancora più pesante nelle sue considerazioni, perché colse il punto politico della questione, per il quale il Senato, in quella circostanza, mostrava di volersi piegare a questa violazione costituzionale. E chissà che analogie notevoli non vi siano tra la situazione politica denunciata dal senatore Terracini allora e quella che caratterizza questa vicenda. Disse l'onorevole Terracini: «Il Governo ha esercitato l'influenza decisiva! Ecco dunque a che punto è ridotta questa *laudata* nostra democrazia parlamentare, che si vuol difendere dalle minacce totalitarie e dittatoriali! Il Governo aveva presentato una legge al Parlamento; poi non si è tratto indietro rispettosamente, secondo vorrebbe il decantato principio della divisione dei poteri o anche soltanto un sano senso della disciplina civica. Il Governo non ha lasciato che il Parlamento, secondo le sue norme e in ossequio alle statuizioni del titolo I della seconda parte della Costituzione, accettasse o rifiutasse, digerisse o respingesse il sordido disegno che gli era stato posto. No. Il Governo è intervenuto, ha esercitato la sua influenza, la sua influenza decisiva, onorevoli colleghi, prima sulla Camera dei deputati ed ora sul Senato. Anche su di noi esso sta esercitando la sua influenza decisiva. Il Senato intende subirla? Il Senato si subor-

dinerà a questo intervento anticostituzionale e illecito? Volete voi far sì che quest'aula sia ridotta ad un'anticamera del Viminale? Se sì, allora votate la richiesta di urgenza che il Governo esige».

Questa era la situazione di allora. Notevoli analogie, ripeto, vi sono con la situazione politica di oggi.

Noi abbiamo sentito, con un moto di profonda ribellione e di protesta in ciascuno di noi, quale che sia il settore sul quale oggi sediamo, che a proposito di questa legge, prima che il disegno di legge venisse presentato al Parlamento, vi è stato un *ius principis*, un rescritto, un *ukase* alla Pietro il Grande, cioè un comunicato delle direzioni dei quattro partiti, con l'assenso del Presidente del Consiglio dei ministri, in cui si diceva che questo disegno di legge doveva essere approvato entro il 15 agosto. Se si fosse seguita la procedura normale, poiché l'articolo 35 del regolamento della Camera tassativamente dispone che, nei termini delle procedure normali le vacanze non possono essere contemplate, non sarebbe stata possibile l'esecuzione del *ius principis*. E allora si è forzato il regolamento, si è violata la Costituzione, si è voluto dare a questo procedimento un *iter* che non poteva avere perché vietato dalla Costituzione: si è stabilita la procedura d'urgenza e si è nominata una Commissione speciale.

Ecco l'analogia fra la situazione di allora e quella di oggi: l'intervento cogente del potere esecutivo, con l'infinità di mezzi a sua disposizione; mezzi politici, mezzi interni di partito, mezzi persuasivi di ogni misura e di ogni genere: indebolimento dell'istituto parlamentare di fronte alle pressioni dell'esecutivo. Ecco la battaglia che stiamo qui sostenendo, ecco perché abbiamo assunto questa posizione. E ci sentiamo dire che saremmo degli ostruzionisti, che saremmo i sabotatori dell'istituto parlamentare, i boicottatori dell'attività legislativa! Ecco perché, colleghi della sinistra, ho voluto leggere le vostre parole, pronunciate allorché il centro era concorde e le ali sostenevano quella battaglia e la vinsero non attraverso una votazione parlamentare (perché la votazione parlamentare è fatta dalla maggioranza) ma attraverso l'unica votazione valida: quella del paese, attraverso le elezioni del 1953.

Elezioni del 1953, elezioni del 1963; legge truffa quella, legge-truffa questa. Forse, non era legge-truffa questa nella volontà, nell'opinione di coloro che la idearono. Io, anche perché sono uomo in buona fede e sempre pronto a ritenere anche gli avversari in buona

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

fede, sono incline a ritenere che forse nell'animo del ministro La Malfa e dell'onorevole Riccardo Lombardi non vi fosse alcuna intenzione di truffa attraverso questa legge: vi fosse, sì, l'intenzione di modificare sostanzialmente la struttura dello Stato; di accentrare nello Stato gli strumenti di produzione, di dare allo Stato un assetto marxista e non un assetto liberistico come previsto dalla Costituzione della Repubblica. Questo sì, ma non l'intenzione di una truffa.

Però, onorevoli La Malfa, Colombo e Riccardo Lombardi, le cose assumono un loro valore, un loro significato anche al di là delle intenzioni dei proponenti, degli ideatori, dei pianificatori. Oggi (io lo confesso, non lo sapevo: sono stato sempre estraneo a queste situazioni, a questi affari, a queste posizioni) sentiamo dire da un infinito numero di piccoli detentori di azioni delle società che vi apprestate a trasformare, che essi si sentono frodati, con questa legge, del loro patrimonio. Forse non sarà vero; forse darete loro anche di più del dovuto. Ma la sensazione anche fisica della truffa essi l'hanno; questa definizione di truffa riferita alla legge in oggetto nella coscienza popolare si sta accentuando. Questa è la verità. Non vi sarà discussione di sorta che potrà opporsi a questo dato psicologico e quindi politico di prima grandezza.

Se a tale sensazione di truffaldineria di questa legge nel merito (non voglio minimamente fare offesa agli ideatori che penso ben altri fini si proponessero e si proponessero), a questo carattere di truffa, a questa odiosità per il piccolo risparmio, noi aggiungiamo il carattere di truffa nella procedura, nella formazione della legge, di violazione costituzionale, nessuno potrà salvare questa legge dalla qualifica di legge-truffa di fronte all'opinione pubblica, nessuno potrà impedire che il Parlamento che questa legge ha fatto, che il Governo che questa legge ha imposto, che le segreterie dei partiti che su questa legge hanno imposto l'aut aut al Governo, vengano bollati da questo carattere che la legge finirà per avere.

Poiché vi è qualcuno che sempre vede e provvede, come allora, dopo la legge-truffa elettorale, vi furono le elezioni e il verdetto popolare, noi ci auguriamo che nel 1963, dopo la truffa di questa legge, vi siano le elezioni e il verdetto popolare.

Signor Presidente, con ciò avrei finito. Ma non posso non aggiungere due brevi considerazioni, cioè che questo carattere di eva-

sione costituzionale che al processo di formazione di questa legge è stato dato, attraverso questa gravissima, insanabile violazione della Carta costituzionale, è accentuato ancora da una serie di abbreviazioni ulteriori che si sono imposte nello svolgimento stesso di questa procedura abbreviata. Ve ne cito due a titolo esemplificativo, perché tutto questo serve ad individuare lo strano sfondo di questa legge.

La prima riguarda i diritti e i termini per i relatori di minoranza. Per questa legge di così grande importanza le opposizioni avevano chiesto tempestivamente di presentare le loro relazioni. È stato loro detto che potevano per concessione, per tolleranza quasi, presentare relazioni, però non avevano il diritto di avvalersi neppure dell'intero termine abbreviato, in quanto questo era a disposizione soltanto del relatore per la maggioranza; per cui se il relatore per la maggioranza finiva la sua fatica prima dei trenta giorni, il lavoro si intendeva finito per tutti, anche per i relatori di minoranza, prima dei trenta giorni. In base a quale disposizione non ci è stato indicato.

Sì, sappiamo che gli uffici della Commissione, della Presidenza hanno espresso una loro opinione, che cioè il regolamento in varie norme parla di pluralità di relazioni, ma è una pluralità generica; si intende pluralità di relazioni nel senso che possono esservi più disegni di legge, ma non significa riconoscimento del diritto di più relatori per un solo disegno di legge. Inesatto anche questo, ai sensi regolamentari, perché l'articolo 30 del nostro regolamento, e l'abbiamo fatto presente, stabilisce tassativamente il contrario, e cioè che per la discussione davanti alla Camera di ogni singolo disegno di legge (non di molti) ciascuna Commissione nomina nove membri fra i quali il presidente e «i relatori», onorevole Togni. Questo è il dovere della Commissione. Se più deputati chiedono di essere relatori, ed è nel loro diritto, essi devono essere posti nella condizione di assoluta parità con il relatore per la maggioranza. Se essi ritengono di avere diritto alla consumazione dell'intero termine abbreviato dei trenta giorni, bisogna concederglielo. In questo caso il termine abbreviato dei trenta giorni scade alla mezzanotte di oggi, per cui il disegno di legge non sarebbe potuto venire in aula stamane, in quanto altre norme del regolamento stabiliscono che tutte le relazioni debbono essere stampate e depositate ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione.

Che cosa è questo? Niente di grave, ma certo un sintomo molto significativo: si è voluto seguire un termine non costituzionale, un termine abbreviato, poi lo si è ulteriormente ridotto ai danni della minoranza. Questo è certamente un sintomo dell'insofferenza della maggioranza verso la minoranza, un sintomo di questa forzatura, di questa pressione della maggioranza: e frattanto noi, oggi, stiamo discutendo la legge senza le relazioni di minoranza, e quindi irregolarmente.

Ed ancora, il Comitato dei nove ha ritenuto di avere il potere, non solo di procedere al coordinamento, onorevole Presidente, ma di modificare addirittura tutta l'articolazione della legge, facendo scomparire ben cinque articoli della legge e formulando articoli dell'ampiezza addirittura di varie pagine. E mi domando come si farebbe ad individuare le singole norme di questi articoli, se dovessero essere così approvati, dinanzi a qualunque autorità amministrativa e giurisdizionale. Si dovrebbe dire, per indicare una norma specifica: la norma, ad esempio, del rigo trentasettesimo della pagina quinta dell'articolo *tot*. Questo è l'assurdo provocato da questa smania di forzatura e di violenza.

Inoltre, il Comitato dei nove non ha ritenuto neppure di riconvocare la Commissione per fare approvare, almeno con il suo voto di ratifica, questo che non è un coordinamento, ma è un terremoto, un capovolgimento della struttura della legge, perché la legge si struttura attraverso i titoli, le sezioni e gli articoli.

Onorevole Presidente, sappiamo benissimo che cosa sia il coordinamento. Esiste una norma tassativa secondo la quale se il coordinamento si spostasse dalle singole posizioni già accettate nel corso della discussione, occorrerebbe riconvocare l'Assemblea per votare nuovamente. Ed abbiamo un precedente illustre sul fondamento, sulla inderogabilità e sulla rigidità di questa norma. Quando, nel corso della discussione di un'altra legge che direttamente ci riguardava, la famosa legge Scelba contro il Movimento sociale italiano nel 1952, riscontrammo una differenza che si era operata nell'altro ramo del Parlamento fra la lettera del testo che, a seguito del coordinamento, era stato inviato con il messaggio a questo ramo del Parlamento, e facemmo presente che ci si trovava di fronte ad una legge difforme, perlomeno nella lettera, ma secondo noi anche nella sostanza, da quella che era stata votata in quella sede, per un difetto di coordinamento e quindi della Pre-

sidenza che tale coordinamento aveva fatto, il Presidente di quella Assemblea (e avrò sempre lo scrupolo di avergli arrecato un grande dolore, ed ebbi in quella circostanza a chiedergli scusa dell'involontario dolore che gli avevo arrecato, ed egli mi diede atto con la sua generosità e con il suo affetto della legittimità, anzi della doverosità del mio operato in quella circostanza), il Presidente di quella Assemblea, dicevo, l'onorevole Enrico De Nicola, ritenne di doversi dimettere, né revocò poi quelle dimissioni, da Presidente del Senato, dopo che tale fatto era stato rilevato.

Questa è l'importanza del coordinamento. Qui addirittura si capovolge una legge, scompaiono ben cinque articoli, e bisogna impazzire per vedere dove sono andati a finire, e non si riconvoca la Commissione per averne il *placet* su questo coordinamento; e tutto ciò dopo che si era usata una procedura vietata dalla Costituzione! Ma veramente qui state perdendo il senso dell'equilibrio e della misura: *abyssus abyssum invocat*. State veramente giungendo, per questa legge, alla distruzione dei fini per i quali siete sorti e proclamate di combattere.

A conclusione di questa mia esposizione, che ho mantenuto nei termini strettamente aderenti al regolamento e alla Costituzione, voglio qui leggervi il passo di un illustre parlamentare legato alla storia del nostro paese, Luigi Einaudi, che riporta un concetto che più volte abbiamo sentito ripetere in quest'aula con altre parole dall'onorevole Malagodi, una massima che fu ripetuta al Senato non da un senatore del gruppo liberale, ma da un senatore del gruppo socialista, il senatore Pertini, a conclusione di quel tale dibattito di cui vi ho parlato. Scriveva il professore Einaudi, come il senatore Pertini riferì nella seduta del Senato dell'11 febbraio 1953: « È dubbio che l'essenza del governo parlamentare sia nel diritto della maggioranza di votare le leggi. Una maggioranza che si offende al pensiero di una lotta senza quartiere da combattere contro una minoranza prima di giungere ad attuare i suoi voleri è l'araldo della tirannia. L'essenza del governo parlamentare sta nella libertà illimitata di discussione ».

Onorevole Presidente, attraverso questo procedimento abbreviato, attraverso le forzature e i soprusi che vi ho qui indicato, attraverso quelli che si potrebbero eventualmente verificare in quest'aula durante questa discussione, noi ci troviamo proprio all'estremo limite di sicurezza, prima della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

fine del governo parlamentare. Ci auguriamo che questa legge non debba significare anche il tramonto della libertà del Parlamento in Italia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'eccezione di incostituzionalità sollevata oggi dall'onorevole Roberti avrebbe dovuto essere proposta quando fu dal Governo chiesta e dalla Camera deliberata l'urgenza. Tuttavia ho consentito che di questa eccezione l'onorevole Roberti desse ampia illustrazione, ritenendola utile per la valutazione della legge sotto tutti i profili, anche quelli procedurali, e perché la risposta del Presidente possa fugare ogni ombra di dubbio sulla legittimità costituzionale della procedura adottata. Se io, infatti, avessi avuto soltanto il sospetto della incostituzionalità dell'urgenza, avrei, per lo meno, richiamato l'attenzione dell'Assemblea su questo problema nel momento in cui l'urgenza veniva richiesta.

La mia risposta si concluderà con la preghiera all'onorevole Roberti di non insistere sulla sua eccezione, sia perché tardivamente posta, sia perché insistervi significherebbe revocare in dubbio la regolarità di una procedura che è stata avviata con il consenso del Presidente.

Do atto all'onorevole Roberti della correttezza e della serietà di impostazione del suo argomentare; io sono tuttavia di opinione diversa dalla sua, poiché ritengo che l'implicito divieto di procedura non normale contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 72 per alcuni provvedimenti di particolare importanza tassativamente indicati vada riferito soltanto al procedimento legislativo «decentrato» di cui al terzo comma dello stesso articolo, e non al procedimento abbreviato di cui al secondo comma.

L'articolo 72 della Costituzione prevede tre tipi di procedimento legislativo: il primo è quello (definito poi «normale» nell'ultimo comma) della Commissione referente con deliberazione assembleare articolo per articolo e votazione complessiva finale; il secondo (cosiddetto «abbreviato») è ancora quello normale di cui al primo comma, salva l'abbreviazione di alcuni termini che può essere preveduta dai regolamenti per provvedimenti dichiarati urgenti. In effetti il regolamento della Camera prevede l'abbreviazione di un solo termine: quello entro il quale la Commissione deve riferire all'Assemblea, e ciò non basta evidentemente a dar vita ad un procedimento diverso da quello «normale». La procedura di cui all'articolo 85 del nostro regolamento potrebbe essere

considerata abbreviata: ma da molti anni la Camera non vi fa più ricorso, forse perché l'esperienza ha dimostrato che questo procedimento è alquanto macchinoso. Vi è infine il terzo tipo di procedimento, che per primo l'onorevole Mortati alla Costituente, poi la dottrina e recentemente la stessa Corte costituzionale hanno chiamato «decentrato», in base al quale le Commissioni sono investite del potere di approvazione diretta di provvedimenti.

Il problema è di stabilire quale sia il procedimento vietato per le materie indicate dal quarto comma dell'articolo 72. Nel progetto di Costituzione questo comma comincia così: «Tale procedimento...» e l'aggettivo «tale» era ovviamente riferito al procedimento indicato nel comma precedente (il terzo), e cioè a quello «decentrato». Nulla nel corso della discussione indica che l'Assemblea volesse discostarsi da questo sistema; e prima della votazione il presidente della Commissione Ruini precisò quel che volevasi stabilire: e cioè che per talune materie di particolare importanza fosse sempre seguito il sistema della Commissione referente e della deliberazione assembleare articolo per articolo con votazione finale: il che equivale a dire che si è inteso vietare il ricorso al procedimento della Commissione deliberante.

L'articolo 72 in sostanza esige che la Camera non sia privata del pieno esame di tutti gli articoli e del complessivo disegno di legge per le materie indicate nell'ultimo comma; ma nulla vieta di dichiarare urgenti i disegni di legge concernenti tali materie con conseguente riduzione del termine assegnato alla Commissione per riferire.

Dichiaro pertanto infondata, oltre che tardiva, la eccezione di incostituzionalità *de procedendo* sollevata dall'onorevole Roberti.

Quanto al metodo seguito dalla Commissione nel coordinare il testo da essa presentato alla Camera sulla base delle votazioni avvenute nel proprio seno, ritengo infondata la doglianza dell'onorevole Roberti: vi è stata una concentrazione molto limitata di articoli, ma il coordinamento non ha alterato la sostanza delle deliberazioni della Commissione.

Confido che la discussione del disegno di legge procederà con regolarità, pur nel massimo rispetto della libertà di parola. Assumo l'impegno di assicurare questa regolarità e questa libertà. Se però scorgessi tentativi di deviazione dal normale *iter*, non esiterei ad adottare i provvedimenti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

idonei a conservare il dibattito entro i binari della normalità. Mi riservo, tra l'altro, la facoltà di decidere sull'ammissibilità dell'intervento di tutti i relatori di minoranza su ciascuna questione.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, mi guarderò bene dal dissentire dalla sua richiesta e senz'altro mi adeguo ad essa, rinunciando a far porre in discussione ed in votazione la mia pregiudiziale. Naturalmente non concordo con le pur pregevolissime argomentazioni con cui ella ha avallato le sue affermazioni. Ella è il Presidente ed è quindi naturale che la sua interpretazione sia per definizione in questa sede valida più della mia. Questo è ovvio e mi auguro soltanto che non si debba dire: *superior stabat leo*, anziché dire *lupus*. (*Si ride*).

In ogni modo, restando fermo nella mia opinione, aderisco alla sua richiesta di non procedere a votazione, anche per non pregiudicare con un voto questo problema d'interpretazione, che anche presso l'altro ramo del Parlamento sembra sia stato deciso di deferire alla Giunta del regolamento, a riprova della sua delicatezza.

MALAGODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, onorevole Malagodi?

MALAGODI. Per formulare una brevissima osservazione, signor Presidente, in merito alle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Sono dolente, onorevole Malagodi, ma noi abbiamo concordato di non dare sviluppo a questa discussione pregiudiziale: dovrei altrimenti concedere la parola a tutti coloro che me ne facessero ulteriore richiesta.

MALAGODI. Desidero soltanto, signor Presidente, esprimere le più ampie riserve su quanto ella ha dichiarato a proposito dei relatori di minoranza.

Presentazione di un disegno di legge.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

CASALINUOVO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO, *Relatore di minoranza*. Io avrei voluto poter esprimere, anzitutto, il pensiero del mio gruppo sull'eccezione regolamentare testé sollevata dall'onorevole Roberti. Un sentimento di ossequio verso il Presidente mi ha indotto a non insistere nel chiedere la parola in quella sede, avendo facilmente compreso che il Presidente avrebbe gradito dare una risposta immediata all'onorevole Roberti e concludere rapidamente quella parte del dibattito attinente all'eccezione stessa. Tuttavia, prendendo la parola nel clima determinato da quella eccezione e dall'autorevole opinione espressa dal Presidente, io devo manifestare il mio dissenso, perché resti per lo meno negli atti della Camera l'opinione del gruppo, sul sistema adottato nell'iter formativo della legge oggi presentata al nostro esame.

Devo rilevare che, a mio sommo avviso, non sarebbe stato neppure il caso, così come ha ritenuto di fare l'onorevole Roberti dando prova di scrupolo e di diligenza, di fare richiami ai lavori preparatori della Costituzione, in quanto la lettera dell'articolo 72 della Costituzione è talmente chiara da impedire ogni perplessità e ogni dubbio. Non può cadere dubbio che, per esigenze di assoluta e inderogabile garanzia in ordine ai quattro settori di leggi indicati dall'ultima parte dell'articolo 72 (leggi in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi), non sia ammessa alcuna possibilità di procedura diversa da quella normalmente prevista per la formazione delle leggi, non sia cioè consentito il ricorso alla procedura d'urgenza.

In ogni modo, poiché l'autorevole parola dell'onorevole Presidente ha in proposito precluso ogni possibilità di ulteriore discussione, manifestata l'opinione del mio gruppo, posso procedere oltre nell'esposizione dei motivi che ci inducono ad avanzare serie riserve sulla costituzionalità del disegno di legge in esame, a nostro avviso inconciliabile con la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

norma costituzionale. Tali motivi, che non sono stati oggetto della prima richiesta preliminare dell'onorevole Roberti, ci sembrano talmente fondati da richiedere necessariamente una battuta d'arresto a questo straordinariamente rapido corso che si vorrebbe imprimere alla discussione e all'approvazione del disegno di legge.

Il provvedimento in discussione implica considerazioni di diversa natura, che incidono sui suoi aspetti politici, economici e giuridici. In sede di discussione generale ci preoccupiamo degli aspetti politici e soprattutto economici (gravissimi, questi ultimi) del provvedimento; in questa sede vogliamo invece sottolineare le ragioni di ordine giuridico e costituzionale che ci inducono a chiedere un riesame del disegno di legge.

Gli aspetti di illegittimità costituzionale che la discussione di questo provvedimento presenta sono talmente evidenti da far apparire enorme che una Commissione, per quanto speciale, abbia ritenuto di doverli superare a piè pari per portare oggi in aula il disegno di legge.

Per quanto riguarda valutazioni di ordine politico ed economico, possono invero manifestarsi diversità di pareri in relazione ai contrastanti orientamenti dei vari schieramenti politici; ma dovremmo essere tutti d'accordo, decisamente d'accordo, nell'esigenza di tutelare ad ogni costo la Carta fondamentale dello Stato, senza ricorrere a vie traverse.

Ogni qualvolta ci si trovi di fronte a discussioni che abbiano comunque un riflesso costituzionale, il problema consiste nello stabilire se si vuole o no applicare la Costituzione. Ogni atto del Parlamento in contrasto con la Costituzione incide negativamente sulle prerogative e sulla dignità del Parlamento. La Costituzione può sempre essere modificata, quando per avventura non risponda più alle esigenze e alle aspirazioni della maggioranza di un momento (la legge stessa prevede le vie per un'eventuale riforma), ma fino a quando la Costituzione esiste non vi è dubbio che tutti coloro i quali reclamano in ogni occasione il più ortodosso rispetto della norma costituzionale siano dalla parte giusta e siano i precisi esecutori del mandato loro conferito; che tutti coloro i quali, invece, per interesse di parte o per ragioni opportunistiche o per considerazioni di altro genere, cercano di slargare i termini costituzionali pur di venire rapidamente alla approvazione delle leggi, noncuranti che le stesse siano in contrasto con la Costituzione, si trovino dalla parte del

torto e in una situazione tale che offre facilmente il fianco alle più aspre critiche e ai più gravi attacchi.

A prescindere da quelle fondamentali lacune rilevate poco fa dall'onorevole Roberti nell'iter dell'esame parlamentare del disegno di legge, il provvedimento stesso riteniamo che cozzi con un complesso di norme costituzionali, che precisamente possono essere indicate negli articoli 4, 41, 42, 43, 47, 76, 81 e 99.

Ci troviamo di fronte ad un elaborato che è la negazione integrale della Carta costituzionale, un elaborato che domani offrirà la possibilità che la legge che sta per essere approvata dalla Camera sia sottoposta a rigorose censure e principalmente al vaglio negativo della Corte costituzionale, la quale non potrà, a nostro sommo avviso, cestinare la Costituzione per cedere, in base a considerazioni opportunistiche (aliene dai lavori e dalle determinazioni di quell'alto consesso), all'esigenza di una convalida dell'attuale disegno, una volta che esso sia divenuto legge.

Come illustrerò questa serie di violazioni costituzionali? Se dovessi seguire il sistema dell'analisi, e se il mio atteggiamento fosse ispirato a quella forma ostruzionistica che viene talvolta rimproverata ai pochi superstiti oppositori rimasti in quest'aula, e se non ritenessi di accogliere il cortese e gradito invito del signor Presidente, potrei parlare — avendone la resistenza — per giornate intere, poiché su ognuno di questi articoli, specialmente prendendo le mosse dalla formazione della Carta costituzionale, vi sarebbe tanto e tanto da dire da non arrivare mai in porto. Poiché, invece, il nostro assillo, in questo momento, non è di porre in essere un ostruzionismo che non avrebbe ragione di esistere, in quanto, approvata un mese prima o un mese dopo, questa legge sarà sempre deleteria per l'avvenire del nostro paese; ma è soltanto quello di placare le ansie della nostra coscienza nell'esecuzione del nostro dovere, suonando un campanello di allarme e facendo sì che almeno resti registrata la parola della legittimità costituzionale nei nostri atti, potrò limitarmi ad una elencazione con una rapida e succinta motivazione delle ragioni che, a nostro avviso, determinano la illegittimità costituzionale degli articoli che ho citato.

Il più evidente aspetto di questa illegittimità costituzionale, quello che *prima facie* colpisce, è la trasformazione, è il sacrificio del contenuto essenziale dell'articolo 76 della Costituzione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Ci troviamo di fronte ad una cosiddetta legge di delegazione legislativa, e questa delegazione è disciplinata dall'articolo 76, il quale stabilisce che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Tale norma va interpretata in relazione ad altra norma davvero fondamentale della nostra Costituzione: quella contenuta nell'articolo 138, il quale stabilisce un *iter*, un sistema particolare per la discussione e l'approvazione non soltanto delle leggi di revisione della Costituzione, ma anche delle leggi costituzionali, cioè di quelle che abbiano per oggetto materia costituzionale.

Ora, poiché noi abbiamo indicato poc'anzi e siamo qui a sostenere che l'attuale disegno di legge, non soltanto disciplina e plasma materia costituzionale, ma, addirittura, essendo in contrasto con la Costituzione, ha il valore di disegno di legge di revisione costituzionale, non ci pare possibile che si prescindano dall'applicazione dell'articolo 138 della Costituzione e che si rilevi, in conseguenza, l'evidente violazione dell'articolo 76, in quanto in tema di leggi anche soltanto costituzionali (e non ripeterò di revisione costituzionale) non è possibile far ricorso all'istituto della delegazione legislativa, poiché le leggi in materia costituzionale sono di competenza diretta delle Camere e devono dalle Camere stesse essere affrontate con il particolare sistema indicato dall'articolo 138 e con lo stesso sistema approvate.

Non per nulla forse questa considerazione ha indotto il Governo (il quale avrebbe voluto correre ancora di più) a rinunciare alla forma del decreto, per investire il Parlamento del disegno di legge. Io penso che il Governo, il quale in un primo momento avrebbe preferito seguire la via del decreto, a un certo punto si sarà preoccupato del contrasto fra una determinazione del genere e l'articolo 138 della Costituzione ed avrà preferito seguire (o almeno dare agli altri l'impressione di voler seguire) l'*iter* normale e costituzionalmente ortodosso.

Ma qui si determinerebbe oggi un capovolgimento della situazione che, in sostanza, segnerebbe un regresso e ci ricondurrebbe a quell'inconveniente che il Governo, almeno apparentemente, avrebbe voluto evitare. In effetti, quando la legge fosse delegata, attraverso la delega il Governo, in definitiva, emetterebbe un decreto che, per quanto delegato, avrebbe sempre i caratteri e il

crisma del decreto, e l'articolo 138 della Costituzione resterebbe, in definitiva, pur sempre umiliato ed offeso.

Non vi è dubbio che nelle constatate violazioni degli articoli 76 e 138 della Costituzione, il parere manifestato dal nostro gruppo abbia forza e carattere davvero ineccepibili.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In sostanza, ella sostiene che quella in esame sia una legge costituzionale?

CASALINUOVO, *Relatore di minoranza*. Con questo provvedimento discipliniamo una materia, se non addirittura di revisione costituzionale, per lo meno costituzionale, per quanto sosterrò fra poco; e conseguentemente la delega legislativa non parrebbe potersi ammettere, in virtù del combinato disposto degli articoli 76 e 138 della Costituzione.

Per altro, restando in questo momento fermi a quelli che sono i due articoli della Costituzione che ho citato, occorre ancora aggiungere che la violazione dell'articolo 76 della Costituzione, oltre che per questo verso fondamentale e preminente al quale ho accennato (l'applicazione cioè di esso in un caso che per l'articolo 138 dovrebbe apparire invece decisamente precluso), si ravvisa anche per altro ordine di idee. Perché la delegazione legislativa, onorevole ministro, non può che esaurirsi in una legge di delega, la quale deve indicare la determinazione dei principi e dei criteri direttivi per un tempo limitato e per oggetti definiti, e non può contenere statuizioni diverse. Mi spiego: la legge delega, per quanto debba contenere le precise indicazioni ed i criteri espressamente richiamati dall'articolo 76, si esaurisce nella delega stessa. Il resto lo farà la parte politica dell'attività delegata del Governo.

Qui, invece, noi ci troviamo di fronte ad un ibridismo impressionante ed insuperabile, ad un coacervo di norme che non sono soltanto in contrasto con la tecnica legislativa (il che potrebbe anche essere superato da considerazioni di altro genere, talché si potrebbe anche ovviare modificando la strutturazione del provvedimento), ma che sono anche in contrasto aperto e stridente con il più volte citato articolo 76 della Costituzione.

Per altro, questo ibridismo è rilevato e sottolineato in maniera particolare dal relatore di maggioranza, il quale si compiace di metterlo in evidenza quasi esso costituisse un pregio del provvedimento e non racchiudesse, invece, uno di quelli che sono i vizi fondamentali del provvedimento stesso.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Leggo infatti, nella relazione della maggioranza, a pagina 28: « Il disegno di legge contiene un'ampia disciplina della materia che comporta numerose disposizioni sull'istituzione dell'ente, sulla organizzazione di esso, sul suo funzionamento, sul trasferimento all'ente delle imprese, sull'individuazione delle imprese, sui criteri di valutazione ai fini del pagamento dell'indennizzo, sulla definizione del modo di pagamento dell'indennizzo ». Nella colonna successiva, sempre a pagina 28, si legge: « Le norme delegate dovranno disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente e regolamentare le modalità dell'attuazione sia del trasferimento, sia del pagamento dell'indennizzo, secondo i criteri fissati nella legge, e potranno inoltre procedere alla diretta individuazione delle imprese trasferite ».

Da queste due premesse, l'una sulla parte normativa, l'altra sui termini di delegazione, la relazione di maggioranza trae questa sorprendente considerazione conclusiva: « Non mancano, per altro, le disposizioni di immediata operatività. Queste caratteristiche che conferiscono al provvedimento la duplice natura di legge di delega e di legge immediatamente operativa, non possono, però far sorgere alcun dubbio di legittimità costituzionale, poiché il disegno contiene, rigorosamente determinati, tutti gli elementi che l'articolo 76 della Costituzione esige per la validità della delegazione legislativa ».

In sostanza, la maggioranza della Commissione dimostra con la sua relazione di avvertire che vi è qualcosa che stride con la norma costituzionale: ritiene tuttavia questo *quid* in piena osservanza di quello che è il precetto costituzionale (determinazione dei principi e dei criteri direttivi, limitazione temporale e nella definizione dell'oggetto della legge di delegazione), ma non prende in considerazione la maggioranza della Commissione (e questo non risulta dalla relazione a noi presentata) l'altro aspetto del problema, che non sia, cioè, possibile mescolare e confondere in un unico provvedimento di legge una parte operante, normativa e dispositiva, e una parte di delegazione al Governo. Così facendo, infatti, non soltanto viene violato l'articolo 76 della Costituzione, per il quale la delega, sia pure con quei criteri di garanzia, non può che esaurirsi *sic et simpliciter* in delega, ma si crea un ibridismo che, specialmente dal punto di vista della rigorosa applicazione dei principi costituzionali e giuridici e ancor più dal punto di vista degli inconvenienti pratici che si manifesteranno

durante l'applicazione e l'interpretazione della legge, determinerà delle situazioni tali che appariranno davvero insuperabili.

Dovrebbe bastare questo, onorevoli colleghi, a convincerci a non procedere oltre ed a non iniziare la discussione generale del disegno di legge, per restituire il disegno di legge non più alla Commissione dei 45, ma alla Commissione competente della Camera, inquadrando tutto ciò che ho detto in rapporto all'articolo 76 e all'articolo 138, in relazione a quanto poc'anzi l'onorevole Roberti assumeva ed illustrava in rapporto all'articolo 72 della Costituzione.

Ho però il dovere di indicare, sia pure rapidamente, le altre ragioni, a nostro parere, di illegittimità costituzionale del disegno di legge, anche per rispondere alla gradita interruzione dell'onorevole ministro guardasigilli, il quale mi ha chiesto, poco fa, di chiarire il mio concetto sulla costituzionalità della materia disciplinata nell'attuale disegno di legge.

Noi sosteniamo che questo disegno di legge, mentre assume di trarre il suo titolo di validità costituzionale dall'articolo 43 della Costituzione, come premette la relazione della maggioranza nel paragrafo sesto, « La Costituzione e la nazionalizzazione dell'energia elettrica », che ha inizio a pagina 19, lungi dall'assumere il suo titolo di validità costituzionale dall'articolo 43, come è affermato nella relazione della maggioranza, segni una violazione aperta delle norme contenute negli articoli 41, 42, 43 della Costituzione.

Questi tre articoli non soltanto pongono alcune norme di evidente ed esplicita chiarezza, ma determinano l'esigenza, facilmente avvertibile, di una interpretazione contestuale e coordinata delle norme stesse. Quando questa valutazione coordinata si operasse, ci si accorgerebbe facilmente come in effetti l'articolo 43, che dovrebbe costituire, secondo la maggioranza, titolo di validità del disegno di legge, contenga invece in sé il germe della illegittimità e dimostri come la materia disciplinata sia tipicamente costituzionale, nel senso che incide su riforme di struttura economico-sociale. Già l'articolo 41 della Costituzione potrebbe, in sostanza, riverberare motivi che scaturiscono dall'articolo 4, che ho anche indicato tra gli articoli che il disegno di legge viene a violare. Invero, l'articolo 4 stabilisce: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Nel quadro di tale norma, l'articolo 41 pone un principio costituzionale chiaro, esplicito fondamentale, dinanzi al quale potranno esservi delle deroghe, sì, ma deroghe soltanto previste dalla Costituzione. Quando invece il principio sia aggredito, modificato e avvilito con norme che non trovano il loro fondamento in altre norme della Costituzione, ci si troverà sempre di fronte a norme in contrasto con l'articolo stesso e quindi di fronte a casi di illegittimità costituzionale, dai quali non potrà che derivare la scelta di un'alternativa: o la rinuncia al disegno di legge, appunto perché incostituzionale, ovvero l'inquadramento del disegno di legge in quell'*iter* stabilito dall'articolo 138, che disciplina appunto le forme e la procedura per le leggi di revisione costituzionale. Quando il principio fosse revisionato e trasformato, la discussione potrebbe essere normalmente ripresa, ma non può esservi dubbio che, fino a quando il principio sia quello, ogni norma che da esso si discosti e con esso contrasti, sia norma costituzionalmente illegittima.

Orbene, qual è questo principio? Trattasi di un principio fondamentale: «l'iniziativa economica privata è libera».

Che cosa ha operato la Commissione dei 45? Che cosa ha voluto operare la relazione della maggioranza? La Commissione ha saltato a piè pari, oltre che la valutazione e la considerazione di questo canone fondamentale della nostra Costituzione, ciò che è stabilito dal secondo e terzo comma dell'articolo 41, ha saltato a piè pari l'articolo 42 ed è pervenuta all'articolo 43, sostenendo che il titolo della legittimità costituzionale si trova appunto contenuto nell'articolo 43, che stabilisce: «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». La relazione ritiene che, poiché si tratta di un caso di utilità generale, il disegno di legge sia perfettamente rispondente al crisma della legalità costituzionale.

Noi diciamo che la Commissione ha sbagliato, che la Commissione ha presentato alla Camera qualcosa che appare certamente avvi-

luppata in un circolo vizioso, qualcosa che non può essere accettata, perché il criterio dell'utilità generale non è stato elaborato e sottoposto alla nostra valutazione e attenzione. Questi concetti, infatti, non sono stati posti in correlazione coordinata e sistematica con gli altri concetti contenuti negli articoli 41 e 42. Ché se la Commissione questo avesse fatto, avrebbe avvertito il cozzo insuperabile di un preteso richiamo all'articolo 43 con le norme contenute negli articoli 41 e 42.

Già cominciamo col dire che la utilità generale di una legge e che il carattere di preminente interesse generale non possono essere presunti: si deve dimostrare che ricorrano nel caso di specie, nel caso che il disegno di legge vuole disciplinare, ché diversamente sarebbe un comodo sfiatatoio nella Costituzione codesto articolo 43: se bastasse affermare che un provvedimento di legge giova a fini di utilità generale o ha caratteri di preminente interesse generale per consacrare l'applicazione dell'articolo 43, allora non vi sarebbe alcuna possibilità selettiva. Occorre, di fronte alle varie vicende umane, ai vari rapporti economico-sociali, non presumere, ma dimostrare, il concorso dei requisiti fondamentali dell'utilità generale e del carattere di preminente interesse generale. Tali concetti vanno rapportati a quegli altri precedentemente disciplinati, come dicevo, agli articoli 41 e 42: l'iniziativa economica privata è libera (un canone fondamentale che non può essere revisionato nella nostra Costituzione); la proprietà privata è riconosciuta e garantita.

Occorre dimostrare, ripeto, e non presumere l'esigenza inderogabile di sopprimere l'applicazione di codesto istituto di carattere generale e fondamentale che prevede la libertà dell'iniziativa economica privata.

Per altro, l'articolo 41 dispone che l'iniziativa economica privata — libera — non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; e l'articolo 42 stabilisce che la proprietà privata possa essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

Ora, prima di arrivare alla stupefacente e non motivata affermazione che ricorrono nel caso l'ipotesi dell'utilità generale di cui all'articolo 43 e l'ipotesi del carattere di preminente interesse generale di cui all'articolo 42, occorrerebbe dimostrare che in rapporto al settore delle industrie elettriche l'iniziativa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

privata si sia svolta in contrasto con l'utilità sociale e occorrerebbe dimostrare che l'espropriazione nel settore è determinata da motivi di interesse generale.

Il criterio di utilità generale, il concetto di di interesse generale, di cui agli articoli 41 e 42 della Carta costituzionale sono cosa completamente diversa dal criterio di utilità generale e dal carattere di preminente interesse generale di cui all'articolo 43; ma nello stesso tempo suonano come presupposto e come fondamento di questi ultimi criteri, talché, fino a quando l'iniziativa economica privata non sia svolta in contrasto con l'utilità sociale e non si dimostri l'interesse generale dell'espropriazione, non si potrà parlare di utilità generale e di carattere di preminente interesse generale.

In questo senso, onorevole ministro, io ritengo, il mio gruppo ritiene, che il disegno di legge contenga norme di carattere costituzionale, cioè norme contrastanti con l'articolo 41 e l'articolo 42 della Carta costituzionale. In ogni caso, quando anche non si dovessero accedere per ragioni che noi non vediamo, alla teorica dell'illegittimità del disegno di legge per contrasto dello stesso con queste fondamentali norme di carattere costituzionale, non potrebbe porsi in dubbio che la materia affidata al disegno di legge sia materia costituzionale, cioè materia di attuazione costituzionale, di esplicazione costituzionale, e quindi materia sottratta alla possibilità di una delega ex articolo 76.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Tutte le leggi, a cominciare da quelle elettorali, sono adottate con procedimento normale, salvo che non si tratti di quelle leggi costituzionali o di revisione costituzionale, esplicitamente previste dalla Costituzione, per cui si applica la doppia deliberazione. Ma non ogni legge prevista dalla Costituzione è legge costituzionale.

CASALINUOVO, *Relatore di minoranza*. Non metto in dubbio che ella dissenta.

PRESIDENTE. Per la verità, io sono dell'opinione del ministro guardasigilli. Ella è come me giurista, onorevole Casalnuovo, ma devo dissentire, perché abbiamo in passato approvato in Commissione leggi importantissime che avevano il carattere di leggi di attuazione della Costituzione.

È in corso oggi una polemica in Italia, nella quale ho ritenuto doveroso inserirmi ufficialmente come Presidente della Camera essendo chiamata in causa l'Assemblea della quale io ho la responsabilità, sulla procedura adottata nell'approvazione della legge sul

Consiglio superiore della magistratura. Vi è infatti qualche giurista il quale, devo dire infondatissimamente — scusate l'espressione, ma l'attacco che viene da quei giuristi è piuttosto duro — sostiene che sarebbe incostituzionale la legge sul Consiglio superiore della magistratura, perché quel provvedimento è stato approvato dalla Commissione in sede legislativa; sarebbe stato cioè adottato il «procedimento decentrato», quando si sarebbe dovuto invece applicare l'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione.

Ora, io ritengo infondata tale tesi. Leggi costituzionali sono quelle che richiedono l'iter disciplinato nell'articolo 138 della Costituzione e nel capo XI-bis del regolamento della Camera. Deve trattarsi di leggi costituzionali, di revisione della Costituzione, non di semplici leggi attuative di istituti previsti dalla Costituzione o di norme in essa contenute. Altrimenti, si dovrebbe applicare il procedimento aggravato di cui all'articolo 138 per un ben grande numero di leggi. In definitiva, non vi è leggina, anche la più modesta, nei cui confronti non si ponga, sia pure sottinteso, un problema di costituzionalità. Faccio un esempio: anche quando si proroga il regime vincolistico dei fitti o se ne dispone lo sblocco si pone un problema di aderenza della legge alla Costituzione, ma nessuno potrà mai sostenere che un disegno di legge su tale materia si debba esaminare seguendo l'iter previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Onorevole Casalnuovo, mi scuserà questa interruzione: do atto della serietà con cui ella ha impostato il problema, ma dal momento che il guardasigilli aveva interloquuto, il mio eventuale silenzio avrebbe potuto ingenerare equivoci.

CASALINUOVO, *Relatore di minoranza*. Per la verità, non ho mai posto in dubbio, né al momento in cui ho chiesto di svolgere le questioni pregiudiziali, né mentre le esposevo, che l'onorevole opinione dell'onorevole ministro e quella ugualmente autorevole dell'onorevole Presidente della Camera fossero difformi dalla mia. D'altra parte, era cosa risaputa: pertanto l'interruzione non aggiunge né toglie niente a quanto riguarda la formazione della mia opinione e il corso del mio intervento. Però mi sembra che le ragioni, le argomentazioni che sto svolgendo, e che traggono direttamente dall'interpretazione, la più obiettiva, a mio avviso, della Costituzione, abbiano un fondamento.

Devo, per altro, rilevare che il precedente richiamato poc'anzi dall'onorevole Presidente è argomento che suffraga la mia tesi, anziché

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

essere in contrasto con essa: mi riferisco precisamente alla polemica sorta intorno al provvedimento sul Consiglio superiore della magistratura.

Non è dubbio che ogni provvedimento varato da una Assemblea legislativa possa determinare polemiche. Ma che un'Assemblea legislativa debba fare di tutto per evitare le polemiche è ugualmente cosa certa.

PRESIDENTE. D'accordo. E per completare il mio pensiero, dal momento che prima mi sono riferito alla mia responsabilità, ricordo che, come ho già precisato nella polemica che ho avuto con quei giuristi che sostenevano l'incostituzionalità della legge sul Consiglio superiore della magistratura, prospettai a me stesso e al presidente della Commissione, che era un giurista dell'autorevolezza dell'onorevole Tosato, due ipotesi: se la legge viene discussa in aula, la legislatura finirà prima che sia possibile approvarla ed allora si dirà che non abbiamo voluto varare la legge; invece, se la legge viene discussa in Commissione, si farà in tempo e daremo applicazione prima della fine della legislatura a un importante precetto costituzionale.

CASALINUOVO, *Relatore di minoranza*. Ora, *errare humanum est, perseverare diabolicum*. Abbiamo varato il disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura ed è insorta questa arroventata polemica, in virtù della quale il Consiglio di Stato ha finito addirittura con il negare il carattere di organo costituzionale al Consiglio superiore della magistratura, perché, essendo questo un organo previsto dalla Costituzione, la legge istitutiva di esso avrebbe dovuto avere il crisma delle leggi costituzionali. Non lo abbiamo fatto, non lo abbiamo voluto fare e si è determinata la polemica: adesso stiamo ripetendo il *bis in idem* con l'aggravante derivante dall'esperienza, perché ieri potevamo pensare che una volta varato il Consiglio superiore della magistratura in quella maniera la polemica non sorgesse, mentre oggi sappiamo che polemiche di questo genere sorgono, come indubbiamente sorgerà per una legge come questa che concerne una riforma di struttura di preminente valore e che pone problemi di applicazione e di attuazione della Carta costituzionale. Anzi, non soltanto dobbiamo prevedere la polemica: dobbiamo prevedere che la materia finirà dinanzi alla Corte costituzionale e ritengo che non siamo qui a fare opera elogiabile di legislatori continuando in questa corsa al traguardo, allorquando ci accorgiamo di questi inconvenienti, allorquando abbiamo la

possibilità di rimediare a questi inconvenienti, allorquando abbiamo la possibilità di seguire l'iter costituzionalmente ortodosso e normale. Praticamente noi, a mio avviso, erriamo sapendo di errare.

La maggioranza, plebiscitaria questa volta, dell'Assemblea potrà regolarsi come meglio crede: l'opposizione deve svolgere il suo ruolo e deve denunciare al Parlamento e all'opinione pubblica la gravità della violazione alla quale l'Assemblea sta andando incontro per questa ragione di incomprensibile fretta, di inopportunistissima e deprecabile fretta.

Ora, ripeto e concludo, la violazione degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione mi sembra di una evidenza tale da superare e da annullare completamente quel timido richiamo ad una legittimità costituzionale *ex* articolo 43 che si legge al paragrafo sesto della relazione per la maggioranza, alle pagine 19 e seguenti.

Vi è infine l'articolo 47 della Costituzione, il quale stabilisce che « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese ».

Ora, qui, a prescindere dalla considerazione che il principio dell'espropriazione per pubblica utilità è sottoposto come corrispettivo ad un indennizzo che deve essere reale e contestuale e non deve trasformarsi in una speranza futura di simbolica retribuzione, non è dubbio che l'articolo 47, in rapporto a quelle che sono le trasformazioni che il disegno di legge comporta, pone una trasformazione coatta del libero azionista, che dovrebbe essere garantito dallo Stato, perché tutelato dalla Carta fondamentale, in semplice creditore.

Altro aspetto di violazione costituzionale, a prescindere da tutto quello che potrà dirsi sulla copertura e sui bilanci, è dato dalla disapplicazione dell'articolo 99 della Carta costituzionale. L'articolo 99 disciplina le funzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e, dopo avere stabilito che esso « è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa », aggiunge, al secondo comma, che esso « è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Orbene, pur riconoscendo che la richiesta di consulenza costituisca una facoltà e non un obbligo, a mio avviso, ha fatto assai male il Governo, in una circostanza così grave, così impegnativa, così delicata, quale raramente si ripresenterà nel corso dei nostri lavori, ad esautorare quest'organo non avvalendosi della sua consulenza, proprio quando sarebbe stato il caso di far ricorso al parere, anche perché non è trascorso gran tempo da quando il Consiglio stesso ha fornito altro parere tecnico in materia di partecipazioni statali.

E chi volesse approfondire la lettura di quel documento si accorgerebbe facilmente come il parere espresso in quell'occasione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro contrasti in gran parte apertamente con le norme contenute nel disegno di legge in oggetto.

Ma, ripeto, questa è una censura, una critica che noi rivolgiamo al Governo, giacché riteniamo che il Governo avrebbe dovuto avvertire l'insuperabile esigenza, nella sua sensibilità, di fronte ad un caso del genere, di avvalersi di quella facoltà e di richiedere tale consulenza. Aggiungiamo però che tale facoltà, quale risulta dal dettato della Costituzione, è una prerogativa non soltanto del Governo, ma anche delle Camere ed allora noi chiediamo in maniera esplicita e formale, insistendo su ciò anche con specifica questione sospensiva, che la Camera, non avendo il Governo ritenuto di farlo, si avvalga di tale suo potere e richieda la consulenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Concludendo, riteniamo in linea principale ed assoluta che l'attuale disegno di legge contenga disposizioni in contrasto stridente con tutte le norme costituzionali che ho avuto l'onore di richiamare e di illustrare e che, di conseguenza, non possa procedersi oltre, ma sia inderogabile quanto meno una battuta d'arresto, la quale dia la possibilità di conferire all'attuale disegno quel crisma procedurale che deriva dalla particolare forma riservata alle leggi di revisione costituzionale.

Per quanto attiene invece alla omessa richiesta di parere al C. N. E. L. ai sensi dell'articolo 99, chiediamo preliminarmente che, a prescindere dalla fondatezza delle questioni costituzionali dianzi illustrate, la Camera, prima di procedere oltre, voglia avvalersi della sua facoltà e chiedere al C. N. E. L. il prescritto parere.

In questi sensi, ritengo di avere sufficientemente manifestato l'opinione del mio

gruppo sull'attuale situazione procedurale e costituzionale. (*Applausi a destra*).

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, ho rilevato che, fra i motivi di carattere pregiudiziale prospettati dagli onorevoli Casalnuovo e Roberti, ve n'è uno che attiene all'articolo 76 della Costituzione, cioè al rispetto, in questo disegno di legge, dell'articolo 76 della Costituzione. Questo, com'è noto, riguarda l'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo in seguito a legge di delega del Parlamento.

È a tutti nota la struttura dell'articolo 76. È una situazione eccezionale che diverge tuttavia da quella del decreto-legge: per questa fattispecie, è il Parlamento che, con suo provvedimento legislativo, dà al Governo l'investitura per l'esercizio di funzioni legislative. Ma è una investitura che, in forza della legge delegante, ha dei limiti ben precisi, al di là dei quali il Governo non può andare. Altrimenti porrebbe in essere un atto inesistente o un atto invalido (e non è qui il caso di precisare se, dal punto di vista giuridico, si tratti di atto inesistente o di atto invalido).

Quali sono questi limiti? Sono la definizione degli oggetti, l'indicazione di un tempo limitato entro il quale la funzione legislativa da parte del Governo dev'essere esercitata, la determinazione di principi e criteri direttivi. In altri termini, si è voluta evitare la delega in bianco, l'esercizio di pieni poteri legislativi da parte del Governo. Questi sono precetti costituzionali ai quali ogni legge ordinaria delegante si deve conformare.

Ciò premesso, io domando: è stata osservata la Costituzione sull'aspetto del quale in questo momento mi occupo? (Infatti, altri ve ne sono e li vedremo in seguito).

Signor Presidente, onorevoli colleghi e onorevole guardasigilli (mi rivolgo a lei in particolare perché la sua presenza mi fa intendere che ella sarà il difensore dell'aspetto giuridico-costituzionale di questo disegno di legge), io leggo l'articolo 2 del disegno di legge, là dove si dice che «il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (quindi, è osservato il primo criterio, quello del tempo) «secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti dagli articoli seguenti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di ministri e del ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'ente nazionale, alle sue funzioni, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge».

E allora gli oggetti sono quattro definiti e uno indefinito. I quattro definiti sono: il Comitato dei ministri, l'organizzazione, le funzioni, i trasferimenti.

Poi vi è una formula estremamente vaga: «e a quanto altro previsto dalla presente legge». Questa formula non è un oggetto definito. Questo è un disegno di legge che in parte è direttamente operante e in parte concede un'investitura, tale essendo la delega; ma questa, attraverso la formula del «quanto altro» non s'identifica in un «oggetto definito».

Inoltre, i criteri dove sono? In riferimento al Comitato dei ministri vi sono, buoni o cattivi, dei criteri; per quanto riguarda l'organizzazione e le funzioni, vi sono, anche se sono discutibili; una indicazione di criteri vi è pure per quanto riguarda i trasferimenti e l'indennizzo. Ma la dizione «quanto altro previsto dalla presente legge» non contiene criteri.

Quando l'articolo 76 della Costituzione esige una indicazione di principi e di criteri direttivi, non consente al Governo di andarli a ricercare con il lanternino, enucleandoli da tutto il contesto della legge. Noi abbiamo dei precedenti che ci vincolano, così come ci vincola la logica. I principi e i criteri direttivi devono essere stabiliti, perché sono quelli ai quali si deve conformare il Governo. Essi non possono essere desunti per interpretazione attraverso una simile anormale formula di rinvio. Manca dunque l'indicazione di un oggetto e mancano i principi e i criteri direttivi.

Sotto questo profilo il disegno di legge si appalesa incostituzionale. Sospinti dalla fretta, si è commesso anche questo errore. Esso si può comunque correggere con un emendamento. Non si può insistere su una formula giuridicamente e soprattutto politicamente molto pericolosa. Noi rilasciamo una cambiale in bianco di carattere legislativo al Governo, fuori da una investitura e da un qualsiasi controllo del Parlamento: domani potrebbe intervenire la Corte costituzionale e mandare all'aria questa legge.

Un ultimo rilievo. Il numero 50) dell'articolo 5 prevede un sistema di reclami contro le liquidazioni: «contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ri-

corso in sede amministrativa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione».

I ricorsi dovranno essere presentati ad un'apposita commissione costituita con le modalità di cui all'articolo 2, cioè con decreti delegati e secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica. Ora questa indicazione di competenza non rappresenta un criterio direttivo ma, tutt'al più, un'aspirazione o, meglio, un presupposto acquisito, dato che i componenti di questa commissione dovrebbero essere evidentemente scelti fra persone competenti.

Senonché non viene in alcun modo stabilito quanti siano i membri di queste commissioni, come esse siano organizzate, quali poteri abbiano, quale sia la loro natura. Ora non basta affermare che si tratta di organi amministrativi se, nella sostanza, esse sono organi giurisdizionali: le commissioni tributarie, ad esempio, sono state considerate amministrative finché la Corte di cassazione ha stabilito che esse hanno in realtà natura giurisdizionale. Del resto, abbiamo imparato sui banchi dell'università che la natura di un istituto deriva non dal *nomen iuris* ma dalla sostanza.

Queste commissioni sono dunque organi giurisdizionali e attentano al principio dell'unità della giurisdizione, proprio mentre è in atto un vasto movimento per eliminare l'attuale molteplicità di giurisdizioni. Ebbene, in materia di diritto soggettivo, noi affidiamo importantissime funzioni a commissioni di cui il Parlamento si disinteressa, limitandosi soltanto a raccomandare al Governo che ne curi la competenza tecnica, giuridica ed economica! Si può proprio affermare che una norma del genere sia conforme ai principi del nostro ordinamento?

SCHIANO. Esistono già le commissioni per la liquidazione dei danni di guerra, restando fermo il diritto all'eventuale ricorso al giudice ordinario.

BOZZI. Non so quanto questo precedente sia invocabile.

Comprendo, anche se fino ad un certo punto, i motivi politici che hanno determinato l'urgenza. La fretta, tuttavia, non può farci trascurare il rispetto di fondamentali norme giuridiche, sulla cui osservanza richiamo l'attenzione della Camera.

Non variamo, onorevoli colleghi, norme di questo genere! Correggiamo, dove è possibile, la legge, soprattutto quando essa interferisce sul sistema di garanzie costituzionali dei diritti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Ho l'impressione che questo articolo sia incostituzionale sia perché non delimita l'ambito della delega sia perché forse viola il principio dell'unità della giurisdizione, essendo comprensibile che non si aboliscano le giurisdizioni speciali esistenti, ma non che se ne istituiscano di nuove, sia perché, in ogni caso, commina eccessive restrizioni all'esercizio del diritto di azione.

Mi permetto pertanto di richiamare l'attenzione della Camera su questi rilievi preliminari di ordine giuridico, riservandomi di illustrare in altro momento la richiesta di sospensiva presentata dal nostro gruppo. (*Applausi*).

**Trasmissione dal Senato
e deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato da quel consesso:

« Contributo straordinario dello Stato alla ferrovia in regime di concessione circumvesuviana » (3358-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione, che già lo ha avuto in esame.

Propongo che la X Commissione lo esamini in sede legislativa, con parere della V.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 16*).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede legislativa, con il parere della V e della VI Commissione:

« Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (4003).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

MARTINO EDOARDO ed altri: « Riordinamento dell'Ente nazionale di prevenzione e assistenza

dei veterinari (E.N.P.A.V.) » (*Già modificato dalla XIII Commissione della Camera e nuovamente modificato da quella X Commissione*) (2730-C);

« Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) » (*Approvato da quella III Commissione*) (4035);

Senatori FERRARI ed altri: « Contributo a favore del centro di studi salentini » (*Approvato da quella VI Commissione*) (4036);

« Disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati » (*Approvato da quella VIII Commissione*) (4037);

Senatore MOLINARI: « Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di affissioni e pubblicità affine » (*Approvato da quella V Commissione*) (4038).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione competente che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede; gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge istitutivo dell'« Enel ».

ROBERTI. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, ritengo che prima di entrare nel merito del disegno di legge si debba accertare se esso sia rispondente o meno al sistema che la Costituzione configura in ordine alla materia in esame, sistema stabilito dagli articoli 41 e 42 della Carta costituzionale.

L'articolo 41 stabilisce e dispone in modo tassativo che l': « iniziativa economica privata è libera », con pieno riconoscimento, quindi, del diritto dell'impresa e della figura dell'imprenditore, dell'organizzatore, cioè di colui che è il *dominus* dell'iniziativa privata. L'articolo 42 (non ai fini dell'impresa, ma ai fini dei beni che costituiscono l'impresa, cioè ai fini dell'azienda, per ricondurci a una classica dicotomia) ribadisce lo stesso principio di ordine generale: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento... ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Il sistema si basa perciò sulla libertà di iniziativa economica e sul riconoscimento e sulla tutela del principio della proprietà privata. E allora, tutta la materia dell'articolo 43 rappresenta e si pone come una deroga a questo sistema, e quindi come un'eccezione al sistema medesimo. Questo non lo dico minimamente per entrare nel merito del problema che costituisce la materia del provvedimento in esame; ciò faremo poi, dopo l'esaurimento di questa parte pregiudiziale, sia in sede di discussione generale sia in sede di esame degli articoli. Questo dico per potere inquadrare la discussione di ordine pregiudiziale e costituzionale nei confronti di queste norme.

Essendo quindi, quella stabilita dall'articolo 43, un'eccezione di fronte al sistema, è chiaro che noi dobbiamo prendere come categoriche le prescrizioni indicate dallo stesso articolo 43 e quindi le condizioni di sostanza e di forma cui l'articolo medesimo subordina l'applicazione di questa eccezione al sistema, di questa deroga al sistema. Che se per avventura dovessimo rilevare che non sussista alcuna di queste condizioni, ci troveremmo di fronte ad una violazione di quella garanzia costituzionale che l'articolo 43 ha voluto porre per poter consentire questa eccezione al sistema. Altrimenti correremmo il rischio di capovolgere la situazione e di far diventare sistema quanto previsto dall'articolo 43, e far diventare invece deroga quanto previsto dagli articoli 41 e 42.

Quindi, resta stabilito che il fatto dell'espropriazione, del trasferimento allo Stato di imprese o categorie di imprese, rappresenta l'eccezione e la deroga al sistema tassativo del nostro ordinamento costituzionale sul piano dei rapporti economici, giuridici e sociali, basato sul riconoscimento e sulla tutela dei beni, quindi della proprietà privata, e sul riconoscimento e sulla tutela della libera iniziativa economica dei privati.

Ciò posto e senza entrare minimamente nel merito della norma, esaminiamo quali sono le condizioni di sostanza e di forma poste dalla Costituzione perché si possa procedere in deroga al sistema.

Le condizioni di sostanza sono quelle per cui questo trasferimento si può fare soltanto se vi sono i fini di utilità generale. Non ne parlo ora; li vedremo dopo, in un'altra fase della discussione. È certo però — e questo mi preme stabilire fin da questo momento — che il fine dell'utilità generale non deve essere una mera coincidenza fra il trasferimento e l'utilità generale: il fine di utilità generale

deve essere la causa determinante di questa eccezionale misura che è il trasferimento, cioè questo trasferimento deve potersi fare solo perché l'utilità generale o non era tutelata, o non era sufficientemente tutelata dal sistema precedente, e non vi era altro modo per poterla tutelare se non attraverso il trasferimento. Questo è il primo aspetto che io sottolineo unicamente al fine di lumeggiare l'articolo 43, non di analizzarlo.

Altra condizione è quella dell'indennizzo. Anche qui, categorica e precisa è la condizione dell'indennizzo, il quale deve rispondere a determinati requisiti, essere cioè idoneo a ristabilire l'equilibrio economico che viene turbato dal trasferimento. Questo costituirà materia di analisi quando si andrà a vedere se questo disegno di legge rispetti l'esigenza di un indennizzo attraverso il congegno di valutazione che di per sé potrebbe negare una corrispondenza fra l'indennizzo ed il valore dei beni, essendo, mi pare, il congegno di valutazione riferito non al valore del bene, ma al valore di un certo titolo rappresentativo, cioè il titolo azionario, per cui la valutazione è fissata con criterio arbitrario nel tempo e nella valutazione stessa.

Devo poi anche insistere sull'aspetto della disponibilità dell'indennizzo: un indennizzo esiste in quanto è disponibile e non può ristabilire l'equilibrio economico turbato dal trasferimento, se non è disponibile. Questo implica il concetto di espropriazione per pubblica utilità che risale e tutta la dottrina pubblicistica e che rimonta alla legge del 1865 che ha posto il principio dell'indennizzo sull'offerta addirittura singola del valore che deve disciplinare l'espropriazione.

Oltre queste ed altre condizioni di ordine sostanziale, l'articolo 43 richiede poi una forma speciale: la legge. Ecco il punto: il disegno di legge in oggetto che cosa fa? Esso sostanzialmente riguarda due argomenti: la costituzione dell'Ente per l'energia elettrica e il trasferimento allo Stato di talune imprese o categorie di imprese. Ebbene, ambedue i titoli e, quindi, tutta la materia che questa legge tende a disciplinare sono regolati non direttamente dal Parlamento, ma attraverso una delega al potere esecutivo. Quindi, mentre l'articolo 43 richiede come condizione tassativa una forma speciale per poter attuare questo provvedimento eccezionale di deroga al sistema della tutela e del riconoscimento della proprietà privata e dell'iniziativa economica individuale, e prevede uno strumento tassativo, la legge, noi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

andiamo ad attuare questa deroga, a rendere operante questa eccezione al sistema impiegando un diverso strumento, cioè una serie di decreti legislativi. Qui è il problema. Perché? Perché, onorevole Presidente, è noto che esiste una gerarchia delle fonti giuridiche e il decreto legislativo ha una sua collocazione in questa gerarchia delle fonti diversa da quella della legge in senso proprio.

A termini degli articoli 70 e seguenti della Costituzione, è legge in senso proprio quel determinato atto che viene attuato mediante l'espressione di una volontà collegiale che si forma articolo per articolo nell'Assemblea legislativa, che si forma attraverso la discussione delle norme e dei singoli emendamenti che ciascun componente dell'Assemblea può presentare, giungendosi persino all'ipotesi della presentazione di emendamenti ad emendamenti, quando attraverso una proposta di emendamento o di modifica che possa venire da uno dei componenti dell'Assemblea possa ravvisarsi in altro componente la necessità di una correzione. Esaurito questo processo complesso e complicato in cui confluiscono le volontà di tutti i partecipanti dell'Assemblea e giunti quindi alla formazione di questa volontà collegiale dell'Assemblea attraverso il voto sulle singole norme, tutte queste disposizioni che regolano la serie di rapporti giuridici che poi andranno a determinarsi in sede di attuazione della legge, passano all'altro ramo del Parlamento, dove si ripete dall'inizio lo stesso procedimento. L'altro ramo del Parlamento può modificare tutte o parte delle norme; dopo di che la legge, per le parti modificate, ritorna al ramo del Parlamento che l'ha esaminata per primo e riprende in esame le parti modificate, può modificarle a sua volta, può aggiungere nuovi emendamenti, può respingere quelli già apportati, ecc. Quindi è un processo di formazione analitico, norma per norma, rigo per rigo, alinea per alinea, parola per parola, per cui la regolamentazione di tutte le specie ipotizzabili, sia pure con il criterio della generalità e dell'astrattezza, che è proprio dell'atto legislativo, viene fatto direttamente dal Parlamento.

È il decreto legislativo la stessa cosa? Evidentemente no, perché il decreto legislativo è la regolamentazione di una serie di rapporti giuridici fatta dal potere esecutivo in base a determinati criteri tassativi fissati dall'articolo 76 della Costituzione. La differenza fra legge e legge delegata è questa: che, mentre attraverso l'atto legislativo, legge in senso proprio, è il Parlamento che

forma tutte le norme che dovranno poi disciplinare i singoli rapporti giuridici, che dovranno regolare tutte le singole specie ipotizzabili, attraverso la procedura della legge delegata, invece, il Parlamento si limita a stabilire dei criteri, delle direttive di massima attraverso cui poi un altro organo, che sfugge alla volontà e alla attività diretta del Parlamento, andrà a formulare le singole norme e quindi a regolare i singoli rapporti, senza che alcuna modifica possa più essere apportata dal Parlamento, senza che il processo bicamerale possa più entrare in funzione. Il libero gioco di questi due atti legislativi viene di solito ammesso, tranne il caso in cui la Costituzione non abbia fatto una espressa riserva. Ma a questo proposito la Costituzione fa una espressa riserva, perché l'articolo 43 recita: « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato... ». Dato il carattere di deroga e di eccezione che l'articolo 43 rappresenta di fronte al sistema generale dei precedenti articoli 41 e 42 di riconoscimento e di tutela della proprietà privata e dell'iniziativa economica privata, non è consentita al legislatore alcuna interpretazione estensiva della terminologia stabilita dal costituente con le parole « la legge » né alcuna analogia con altre formulazioni fatte in altre norme, in altri articoli della Costituzione; perché altrimenti ricadremmo in quel difetto a cui ho accennato stamattina, in sede di esame dell'articolo 72, cioè verremmo a rendere flessibile, attraverso una interpretazione analogica od estensiva di una norma, un disposto costituzionale rigido, che può modificarsi soltanto attraverso la procedura stabilita dalla Costituzione.

Ci troviamo di fronte a una riserva tassativa di legge, dunque. Non starò a tediarvi i colleghi presenti con richiami analitici di ordine dottrinario; dirò che è noto che in dottrina l'atto legislativo ha una duplice caratterizzazione: quella della forza di legge, che rappresenta la forza innovativa, di modifica di una legge precedente, e quella del valore di legge in senso generale che rappresenta la caratterizzazione generica dell'atto legislativo. Mentre il « valore di legge » è una locuzione che troviamo in taluni articoli della Costituzione e rappresenta, come ho detto, la caratterizzazione generica di tutti gli atti legislativi, compreso il decreto legislativo, invece la « forza di legge » attiene soltanto alla legge in senso proprio, perché solo essa può innovare e modificare il fatto precedente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Questa è una prima constatazione. Aggiungo che anche la Corte costituzionale, quando ha avuto modo di occuparsi di questa materia (e se ne è occupata naturalmente su posizioni analoghe e non identiche), è andata proprio a considerare questa differenza. Ricordo che nella sentenza n. 26 del 23 maggio 1961 la Corte costituzionale ha stabilito che in relazione alle riserve di legge bisogna distinguere i casi nei quali la Costituzione stabilisce che la legge provvede direttamente a disciplinare una determinata materia, da quegli altri casi nei quali invece la Costituzione ha stabilito una riserva adoperando la formula « in base alla legge » o altra di analogo significato.

La Corte costituzionale ha escluso nei primi casi, quando cioè la Costituzione ha adoperato la formula « la legge » e ha stabilito che la legge provvede direttamente a disciplinare la materia, la possibilità di emanazione di atti normativi diversi dalla legge vera e propria, mentre l'ha ammessa per i casi nei quali la Costituzione ha seguito la diversa locuzione « in base alla legge ».

Potremmo anche citare qualche giurista: il Ferrari, ad esempio, che in uno studio pubblicato nei volumi di atti e di studi per il decennale della Costituzione, edito da Giuffrè nel 1958, studio che si intitola: « Le leggi rinforzate nell'ordinamento italiano » (e questa è una legge rinforzata), nell'analizzare questo problema ha affermato: « Nel linguaggio adottato dal costituente e che corrisponde a quello rigorosamente tecnico, il vocabolo « legge » viene normalmente adoperato con proprietà per indicare gli atti deliberativi sia del Parlamento, sia del consiglio regionale, cioè le deliberazioni approvate nelle forme prescritte dagli organi cui nei rispettivi ambiti è istituzionalmente attribuita la potestà legislativa ». Quindi, anche qui si opera una distinzione fra legge in senso proprio e atto normativo diverso, tra cui rientra il decreto legislativo.

Analoga distinzione fa il Fois in uno studio sulla riserva di legge, pubblicato in *Giurisprudenza costituzionale* nel 1958, in cui analizza la diversa dizione usata dal costituente negli articoli 43 e 23. Infatti, mentre nell'articolo 43 è detto che « . . . la legge può riservare originariamente o trasferire », nell'articolo 23, invece, parlando delle prestazioni patrimoniali o personali, è detto: « Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ». Il Fois, come il Ferrari e come la Corte costituzionale, distingue le due locuzioni, e sostiene

che quando la Costituzione usa la locuzione « in base alla legge » è possibile adoperare anche atti normativi inferiori, nella scala e nella gerarchia delle fonti, di fronte alla legge, mentre quando usa la locuzione « la legge » non è possibile disciplinare la materia con atti normativi diversi dalla legge.

Ci troviamo, quindi, chiaramente di fronte ad una riserva tassativa posta dall'articolo 43. Per il carattere di eccezionalità e di deroga che l'articolo 43 costituisce nei confronti del sistema generale del nostro ordinamento nei rapporti economici o sociali, ed in particolare della tutela e del riconoscimento della proprietà privata e della libera iniziativa economica dei privati, posto che si vada ad attuare questo provvedimento, posto cioè che questa discussione venga iniziata, posto che esistano e siano dimostrate le condizioni sostanziali di utilità generale, di indennizzo ecc., non possiamo procedere a questa eccezionale sistemazione dei rapporti giuridici, economici e sociali in questa materia se non con la forma speciale che il costituente ha stabilito; donde il ricorso alla forma secondaria dei decreti legislativi, che costituiscono poi l'unico mezzo adottato per regolare e l'uno e l'altro fine cui la legge si intitola, e la costituzione dell'ente ed il trasferimento delle imprese, è illegittimo ed incostituzionale, perché viola questa esplicita riserva che il costituente ha voluto porre.

Ecco quindi che questa eccezione da noi sollevata oppone un ostacolo, a nostro avviso, insormontabile per poter dare adito a questa legge sotto il profilo dei decreti delegati. Resterebbe sempre da esaminare se vi saranno le condizioni per poter regolare questa materia mediante una legge in senso proprio.

Con ciò avrei esaurito questa parte della nostra eccezione, se non dovessi richiamare per completezza della nostra esposizione un altro motivo che indipendentemente o direi quasi per ragioni opposte a quelle ora esposte viene a rendere egualmente impossibile, a nostro avviso, e costituzionalmente illegittimo il ricorso alla legge delegata. Ma siccome il signor Presidente ha ritenuto che noi dobbiamo in un'unica discussione esaurire tutti i motivi di incostituzionalità, passerò rapidamente ad esaminare il carattere di legge individuale, di legge personale che questo provvedimento verrebbe ad assumere. È chiaro da quanto si è detto che l'articolo 43 regola e concreta un procedimento di espropriazione. Ora proprio per questo ci troviamo di fronte ad un provvedimento a carattere eccezionale. Mi riferirò all'autorità dell'Esposito, il quale nel suo recente volume *Saggi*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

di diritto edito dalla « Cedam » di Padova, a pagina 209 ritiene, proprio a proposito dell'espropriazione prevista dall'articolo 43, che si tratti di assoluta eccezionalità di tale legge di espropriazione individuale e precisa: « Si aggiunga che la Costituzione consente solo in un caso che si possa procedere ad espropriazione individuale a mezzo di legge e che in questo unico caso lo ha detto esplicitamente ».

Ora, poichè ci troviamo di fronte ad una legge individuale, cioè ad una legge la quale in base all'articolo 2 viene a provvedere alla espropriazione delle singole imprese, ci troviamo di fronte ad una legge che, per questo stesso fatto, repelle alla procedura di delega al Governo. Perché? Perché altrimenti avremmo una sovrapposizione dell'attività dell'esecutivo, nella formazione oltrechè nell'attuazione del provvedimento. È chiaro che il compito dell'esecutivo, specialmente in materia di espropriazione, deve consistere esclusivamente nell'attuazione del provvedimento, mentre nel caso presente l'esecutivo viene delegato oltre a quello che è il suo compito tassativo e normale ad un compito diverso, ad un compito di formazione della norma, quindi non di attuazione del provvedimento ma addirittura di innovazione nei confronti della posizione precedente. Questo è antiggiuridico e anticostituzionale; perché? Perché viene a concretare (enuncio il concetto senza bisogno di svilupparlo) una violazione di quell'altra tutela giurisdizionale ed amministrativa del cittadino che è posta dall'articolo 113 della Costituzione, il quale stabilisce tassativamente che contro gli atti del potere esecutivo esiste una specifica tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi del cittadino, tutela che invece non è consentita per il decreto legislativo.

Quindi noi verremmo anche, se ritenessimo possibile questa emanazione di decreti legislativi per i singoli provvedimenti di espropriazione da parte del potere esecutivo, a capovolgere il principio della divisione dei poteri, che è organizzato dalla struttura costituzionale e che rappresenta quell'equilibrio necessario per la libertà civile dei cittadini; verremmo a dare al potere esecutivo, oltre che le sue funzioni normali di attuazione della volontà del potere legislativo, e quindi di esecuzione di quegli atti di espropriazione contro la quale i cittadini avrebbero il rimedio e la tutela della giustizia amministrativa, anche una funzione di formazione dell'atto di espropriazione e quindi noi verremmo, attraverso il decreto legislativo, a mettere l'esecutivo al riparo da questa azione

di tutela dei cittadini e quindi verremmo a calpestare i diritti dei cittadini sanciti dall'articolo 113 della Costituzione.

Quindi, riepilogando: prima violazione costituzionale, perché questa materia non è delegabile in quanto vi è una riserva tassativa posta dal costituente nell'articolo 43 dato il carattere di eccezionalità e di deroga che l'articolo 43 costituisce nei confronti del sistema generale; per cui solo attraverso la legge in senso proprio e cioè attraverso la regolamentazione diretta da parte del Parlamento dei singoli rapporti giuridici che si vanno a svolgere, rispettando il principio della astrattezza e della generalità della legge, questa materia può essere regolata.

Seconda violazione: perché attribuendo al potere esecutivo questa facoltà di emanare decreti legislativi di caso in caso, di volta in volta, noi verremmo a conferire al potere esecutivo la facoltà di emanare delle leggi individuali, sottraendo i singoli cittadini colpiti da questi provvedimenti al principio della loro tutela naturale, che è quella dell'articolo 113 della Costituzione; verremmo a creare ciò che tutta la dottrina pubblicistica italiana e internazionale considera contrario ai principi della tutela dei cittadini e quindi contrario anche ad un esatto e giusto sistema di ordinamento giuridico dello Stato.

Questi sono, quindi, due motivi di incostituzionalità patente di questo disegno di legge, che vuol far regolare direttamente dall'esecutivo, attraverso suoi decreti delegati, questa materia, che, viceversa, è riservata al potere legislativo. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 89 del regolamento due deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore della pregiudiziale, e due contro.

RUSSO SPENA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Faccio le mie scuse agli oratori che hanno presentato le pregiudiziali se non risponderò partitamente ai loro argomenti, perché è evidente che di fronte alla loro preparazione giuridica una critica improvvisa non può essere fatta analiticamente. A noi interessa guardare la sostanza di questo problema, interessa esaminare nei suoi aspetti più vivi la Costituzione e vedere se per caso la pregiudiziale costituzionale abbia alcun fondamento.

Prima di tutto, osservo che la pregiudiziale Casalnuovo, così efficacemente avallata dagli onorevoli Bozzi e Roberti, se fosse fondata, autorizzerebbe il giurista a qualificare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

la nostra Costituzione non soltanto rigida, come tutti la ritengono agli effetti innovativi, ma anche paralizzante; una sorta di feticcio che gli italiani si sarebbero regalato per impastoiare ogni tentativo di legislazione intesa alla riforma delle strutture del paese e, in definitiva, al progresso economico e sociale dei cittadini.

ALMIRANTE. Una volta l'ha detto l'onorevole Scelba e gli avete dato torto!

RUSSO SPENA. Non so se l'onorevole Scelba abbia detto proprio così... (*Interruzione del deputato Almirante*).

Certo voi adesso riprendete il metodo dell'antica opposizione di sinistra e definite la Costituzione, più che un feticcio, una catena per la quale non ci si può muovere nemmeno in materia economica. Non so se qualcuno abbia dato questa definizione, ma implicitamente voi l'avete data oggi.

Ma ci dobbiamo assicurare, onorevoli colleghi. Delle costituzioni — affermò Enrico De Nicola nell'udienza inaugurale della Corte costituzionale del 23 aprile 1956 — può dirsi ciò che Orazio diceva degli uomini: tutte hanno i loro difetti; la migliore è quella che ne ha meno. La nostra avrà tutti i difetti, ma ha certo questo motivo ispiratore enucleato dal Mortati: «l'attuazione delle condizioni necessarie ad una più intima e vissuta solidarietà nell'interno dello Stato». Poiché quello che esaminiamo è un disegno di legge ispirato alla solidarietà civile del nostro popolo, esso non può essere che aderente alla Costituzione.

Prima di verificare brevemente questa intuizione alla stregua della critica alle eccezioni proposte dai presentatori della pregiudiziale, non posso però tacere che io dubito che le questioni siano state trattate ora in sede competente. Esse attengono al merito della legge ed avrebbero dovuto essere proposte nel corso della discussione generale o in sede di esame degli articoli.

Resta, per altro, la conseguenza logica che, trattate ora e decise, non potranno essere riproposte successivamente. Il precedente interpretativo della Camera è nella seduta del 28 maggio 1952, quando si discussero le norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Presidente era il liberale onorevole Gaetano Martino; il deputato che faceva autorevolmente sorgere il problema era l'onorevole Roberti: «Quando andremo all'esame dei vari articoli» — diceva l'oratore — «i singoli motivi di incostituzionalità costituiranno argomento di discussione, non saranno preclusi da questa discussione». Ma a questo punto il Presidente interruppe:

«Purché non siano stati svolti e decisi in questa sede». *Ne bis in idem*: questo ho premesso perché noi ci auguriamo un dibattito ampio, pacato, che rassicuri l'opinione pubblica, come quello che si sta svolgendo. Siamo per ciò stesso decisi ad evitare ogni degenerazione.

E veniamo alla pretesa violazione dell'articolo 76 della Costituzione circa la labilità dei confini della delega. La determinazione dei principi e criteri direttivi imposti dalla Costituzione alla delega legislativa non esisterebbe nell'articolo 5 del disegno di legge ove si commette al Governo di emanare norme su vari oggetti ed inoltre su «quanto altro previsto dalla legge». Ma è evidente che tale dizione non è per nulla produttrice di una delega in bianco, giacché recepisce il contenuto, determinato, di tutta la legge.

Si tratta dunque di un'espressione ricettizia che, dal punto di vista della tecnica legislativa, evita l'elencazione dei singoli oggetti trattati dagli altri articoli. Se necessario, l'espressione potrà essere emendata quando si passerà all'esame degli articoli. Non vi è quindi alcuna violazione dell'articolo 76. E tanto meno vi è sotto l'altro profilo, esaminato dall'onorevole Casalnuovo, circa il fatto che il disegno di legge comporterebbe una delega costituzionale e perciò dovrebbe seguire l'*iter* parlamentare relativo. È chiaro che il problema è impostato su una petizione di principio; noi dobbiamo soltanto saggiare con una discussione di merito se questa legge è nell'ambito della Costituzione o meno, non riformare la Costituzione. Potrà essere, questo, motivo di discussione per il quale non si avrà il passaggio agli articoli; potrà essere motivo di doglianza dinanzi alla Corte costituzionale; ma con ciò la legge non assume la speciale forma della legge derogatrice, abolitrice o modificatrice della norma costituzionale, e quindi non è necessario per essa l'*iter* costituzionale previsto per le modificazioni della Costituzione. Altro è volere una legge che comporti una modificazione della Costituzione, altro è stabilire se un disegno di legge è nell'ambito della Costituzione. Quest'ultimo vaglio lo fa di norma il Parlamento e giudice del suo operato è la Corte costituzionale. Non vediamo quindi, anche sotto questo profilo, come si possa ipotizzare una violazione dell'articolo 76.

Ma il punto fondamentale su cui tutte le critiche si appuntano è l'ipotesi di violazione, prima, dell'articolo 43 e, poi, dell'articolo 42 della Costituzione ad opera del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

disegno di legge che esaminiamo. Non vorrei qui ripetere quello che ha scritto il nostro relatore. Spero che la Camera, anche nella sua varietà di posizioni ideologiche, riconoscerà tuttavia il lavoro veramente fecondo che l'onorevole De' Cocci ha compiuto in sì breve tempo, e perciò non vorrei usurpargli gli argomenti che egli ha trattato così brillantemente in quel punto della relazione, a pagina 19, dove scrive: « È noto che il titolo III della Costituzione della Repubblica, nel disciplinare i rapporti economici, consente il sacrificio della proprietà privata per motivi di interesse generale (articolo 42) e ai fini di utilità generale consente il trasferimento ovvero la riserva originaria allo Stato, ad enti pubblici, delle imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia per avere carattere di preminente interesse generale (articolo 43) ».

Se questi sono i principi sui quali possiamo saggiare la costituzionalità dell'operato che si propone di compiere il Governo attraverso questo disegno di legge, dobbiamo concludere che esso è nell'ambito dell'articolo 43. Potrei anche discutere che l'« Enel » comprenda pure le fonti di energia, perché potrei accettare anche l'interpretazione secondo la quale fonte di energia è solo quella che produce l'energia, come il carbone e l'acqua; ma non potrò mai accettare un'impostazione secondo la quale la leva di comando della produzione industriale, quale è l'energia elettrica, non rappresenti una fonte di interesse pubblico. Questo dimostra con chiarezza e abbondanza di precedenti l'onorevole De' Cocci nella sua relazione e, perciò, non lo ripeto.

E tanto meno l'indennizzo è anticostituzionale, perché, quando si discuterà nel merito, si vedrà come i criteri fissati nel disegno di legge (e che potranno essere modificati ove la maggioranza della Camera lo vorrà) sono più che remunerativi. Ma il criterio della remunerazione non è nell'articolo 42 della Costituzione. Secondo l'interpretazione della parola « indennizzo » che è stata data dalla Corte costituzionale nei suoi più recenti pronunciati, l'indennizzo non può essere inteso come integrale risarcimento del danno, ma soltanto come il massimo di contributo e di riparaione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato. Secondo la Corte costituzionale l'indennizzo rappresenta dunque un *quid medium* di equilibrio fra il valore effettivo esistente e l'interesse pubblico generale. Potremmo avere

in ipotesi anche un indennizzo che fosse molto al di sotto del valore venale. Questo non è stato fatto; anzi, il disegno di legge prevede una larga retribuzione a favore degli enti che saranno espropriati e degli azionisti. Non vi è quindi violazione dell'articolo 42 della Costituzione.

La Costituzione italiana non può essere considerata come una pastoia. Essa è risultata dall'incontro di varie e contrastanti opinioni, al fine di salvaguardare insieme con la persona umana lo sviluppo della solidarietà sociale. Ora, quando lo Stato prende nelle mani, ai fini della programmazione globale e della crescita economica del paese, quella che io ho definito la leva di comando delle industrie, che ne sono il fondamento, compie certamente un'operazione per la crescita del bene comune e quindi nello spirito della Costituzione.

Le obiezioni mosse dimostrano certamente il valore di coloro che le hanno sollevate, ma non sono assolutamente fondate. Pertanto, a nome del mio gruppo, dichiaro che voteremo contro la pregiudiziale. (*Applausi al centro*).

TRIPODI. Chiedo di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la struttura, le funzioni e l'organizzazione dell'ente cui si intende affidare l'energia elettrica nazionalizzata ne fanno una persona giuridica che istituzionalmente mi sembra persegua fini pubblici primari. Questo ente, cioè, dovrà occuparsi di una somma di interessi e di bisogni collettivi non soltanto economici e sociali, ma anche politici, perseguiti in via primaria dallo Stato quali suoi fini istituzionali.

Non è che nel diritto italiano non sia consentito allo Stato, per opportunità di decentramento amministrativo, affidare il perseguimento di questi suoi fini primari ad altri enti, i quali allora, più che diventare ausiliari della persona giuridica statale, ne diventano parti integranti, in quanto vengono a sostituirsi allo Stato medesimo, assumendosi in sua vece un autentico *munus* pubblico. A tanto dunque può pervenire l'ordinamento giuridico italiano: esso può trasferire la titolarità del potere d'imperio dello Stato ad enti pubblici economici, che vengono così non solo a collaborare con esso, ma ad integrarlo.

Vi è però una condizione indispensabile: la Costituzione consente che la personalità giuridica unitaria dello Stato trasferisca una delle prerogative pertinenti alla sua sovranità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

solo quando i tre poteri, le tre funzioni o potestà cui si riferiva or ora l'onorevole Roberti, e cioè il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, in cui la sovranità dello Stato si realizza, concordino pienamente per la devoluzione delle attribuzioni. Solo in questo stato di plenario consenso un ente pubblico economico può assumere quel *munus* pubblico che, in via normale, è tipico ed esclusivo dello Stato.

Al potere legislativo, quindi, non può essere sottratta questa peculiare funzione di determinare i più rigidi limiti del trasferimento senza invalidare la legittimità di esso. L'esecutivo, non può fare da solo (arrogandosi i fini costituzionali dello Stato) quel che lo Stato può fare soltanto con il concorso di tutti e tre i suoi poteri. Concorso che è soprattutto necessario in un caso come questo della creazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, giacché qui l'esecutivo viene a creare direttamente un ente del quale dovrà poi servirsi come strumento della politica economica governativa.

Mi si obietterà: l'articolo 76 della Costituzione consente al potere legislativo di delegare al potere esecutivo, per determinate mansioni, l'esercizio della funzione legislativa senza ledere la giuridica unitarietà dello Stato. Noi non possiamo negare (nonostante tutto ciò che è stato autorevolmente affermato circa i profili di inconciliabilità dell'articolo 76 e di altre norme costituzionali con una sana democrazia) che in certi momenti della vita pubblica il potere legislativo possa affidare all'esecutivo determinate statuizioni; ma il diritto di una nazione, e soprattutto quello contenuto nella sua carta costituzionale, non può essere compreso isolando una singola norma e prescindendo dall'interdipendenza fra i vari istituti.

L'articolo 76 non può avere applicazione corretta, sotto il profilo sia giuridico sia politico, senza essere riferito all'articolo 43 della Costituzione stessa. Soltanto da una rigorosa armonizzazione delle due norme si potrà rettamente valutare se la legge oggi in discussione sia o meno compatibile con l'articolo 76, e perciò costituzionale o incostituzionale.

L'articolo 43 della Costituzione subordina a « fini di utilità generale » la deroga agli articoli 41 e 42, ammettendo, al posto della proprietà privata, l'esproprio e la gestione riservata « allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti » di determinate attività. Nell'indicare lo strumento giuridico per attuare questo trasferimento la Costituzione usa due parole: « la legge ».

L'onorevole Roberti, che è anche maestro di diritto, ha testé rilevato con un rapido colpo d'ala il particolare significato di questa locuzione in confronto ad altre usate dal costituente. A me preme integrare e completare la sua osservazione, mettendo in evidenza che se il costituente ha usato l'espressione « la legge » lo ha fatto a ragion veduta, e non occasionalmente, volendola differenziare da altre locuzioni ricorrenti in vari altri articoli della Costituzione e che suonano: « in base alla legge » (articolo 23), « secondo le leggi penali » (articolo 28), « nell'ambito delle leggi » (articolo 40), « su legge di delegazione » (articolo 79), « con legge », « secondo autorizzazione della legge », « per legge », e così via. Altrove la Costituzione fa riferimento a « leggi speciali » (articolo 14), alla legge sull'ordinamento giudiziario, alla legge sulla stampa, alla legge militare di guerra, ecc.

In moltissimi articoli, dal 10 al 13, al 25, al 46, al 48, al 130, la Costituzione dice genericamente: « dalla legge » sarà regolato, ecc. Indicano, queste locuzioni, il medesimo strumento formale di quando, come all'articolo 43, la Costituzione dice: « la legge » ?

Pare a me (e dello stesso parere dovrebbe essere lei, onorevole ministro guardasigilli, cui spettano compiti tutori non soltanto della generica osservanza della legge, ma anche dell'interpretazione di essa) che il costituente non abbia usato casualmente l'espressione tassativa e perentoria di cui all'articolo 43, ma abbia voluto in esso, e negli articoli che riproducono la medesima dizione, predisporre un mezzo cautelativo specifico per specifici istituti particolarmente interessanti l'ordinamento pubblico.

Ci conforta in questo convincimento l'aver reperito nella Costituzione, con il prezioso ausilio del collega onorevole Almirante, tutti gli articoli nei quali il costituente ha specificamente detto « la legge » anziché ricorrere alle altre dizioni sopra viste. Ogniquale volta la Costituzione dice « la legge », anziché usare più incerti richiami (« secondo la legge », « nell'ambito della legge », ecc.), quando cioè tassativamente, perentoriamente, con particolare solennità la Costituzione usa come formula strumentale « la legge », ci pare ricorrano ipotesi più pertinenti e tipiche nelle quali la personalità giuridica dello Stato è difesa o regolata con legge formale e non delegata, giacché sulle prerogative di essa si può incidere soltanto con provvedimenti che percorrano l'intero *iter* legislativo in seno alle due Camere. Leggi del genere, poiché coinvolgono l'essenza medesima della sovranità dello Stato,

non possono trarre origine che dalla piena e perenne integrazione dei tre poteri, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, commettendo ovviamente a quest'ultimo i debiti compiti tutori di legittimità.

In quali articoli la Costituzione dice « la legge », con ciò volendosi riferire non ad un qualsiasi provvedimento legislativo che possa essere attuato anche con un decreto-legge o una legge delegata, ma alla legge ordinaria che soltanto il Parlamento può emanare?

I casi sono questi: quello sugli errori giudiziari, di cui all'articolo 24; quello sulla filiazione, di cui all'articolo 30, che per tre volte ripete la speciale locuzione in oggetto; quello sulla scuola, di cui all'articolo 33, quello sul lavoro, di cui all'articolo 37.

A questo punto è interessante rilevare che la parte riservata ai rapporti economici e sociali non è regolata dalla Costituzione con indiretti richiami e riferimenti a non meglio precisate leggi, ma è regolata sempre con la formula che ci sembra particolarmente solenne: « la legge ». Essa ricorre negli articoli 41, 42, 43, 44, 45, con i quali dunque la Costituzione mostra di voler escludere che in materia di rapporti economici e sociali si possa provvedere delegando il Governo ad emanare norme giuridiche, poichè, invece, stabilisce che la legge, nell'interezza formale e sostanziale delle sue statuizioni, debba soltanto provenire dal potere legislativo, e quindi, dalle due Camere. Specificamente per l'esproprio, previsto all'articolo 43, occorre dunque una legge ordinaria e non delegata.

La Costituzione usa poi il termine « la legge » allorchè, all'articolo 51, statuisce sugli italiani all'estero, all'articolo 65 sull'ineleggibilità e la incompatibilità, all'articolo 75 sul *referendum*, all'articolo 95 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, all'articolo 100 sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti, all'articolo 102 sull'amministrazione della giustizia, all'articolo 108 sull'indipendenza dei giudici, all'articolo 113 sulla tutela degli organi giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione, all'articolo 117 sull'attuazione della legislazione regionale.

In un autorevole studio esegetico sulla Costituzione, cui spesso si fa richiamo in quest'aula, è elaborata la teoria che, anche in mancanza di una espressa dizione, si possa ritenere che per alcune categorie di leggi sia esclusa la possibilità di delegazione al potere esecutivo, principio d'altronde acquisito da tempo, perchè già nel passato la dot-

trina aveva ritenuto che non potessero venire delegate, appunto, le leggi di autorizzazione e quelle di approvazione nei vari casi in cui al Parlamento è riservata la competenza ad autorizzare (come nel nostro caso) o ad approvare con legge un atto di governo. Quello studio dichiara che la ragione della non delegabilità è riposta nella circostanza che si verrebbe, altrimenti, ad ammettere la possibilità del controllo di un atto per opera dello stesso organo che lo ha compiuto o che ha il dovere di compierlo.

Ci sembra che siffatta teoria conforti il nostro assunto sulla non delegabilità di atti analoghi a quello della nazionalizzazione delle fonti di energia elettrica, profondamente incidente sulla sfera della disponibilità privata e implicante il conferimento di pubbliche attribuzioni ad un ente economico, ciò che viene a limitare la sovranità dello Stato e che, pertanto, soltanto una legge ordinaria può regolare. Cioè « la legge » di cui parla l'articolo 43.

L'onorevole Russo Spena, nell'intervento che pochi minuti addietro ha preceduto questo mio, ha fatto credito al Movimento sociale italiano di nient'altro che abilità, cioè destrezza elusiva della vera natura del provvedimento e delle norme costituzionali.

Questo medesimo elogio e questa medesima riserva possono però essere da noi ritorti ai nostri avversari, dal momento che la Costituzione è da tempo agevolmente ed elasticamente interpretata secondo che da una parte o dall'altra si detenga il potere, in modo che l'interpretazione che vince è sempre quella di chi lo detiene. Oggi forse respingere queste nostre interpretazioni degli articoli 43 e 76, ma è la maggioranza di cui disponete a consentirvelo, non la validità obiettiva dei vostri criteri al posto dei nostri.

I nostri militano per l'inconciliabilità dell'articolo 76 (ove lo si voglia applicare in materia economica) con l'articolo 43. Ma, anche a restare sul solo terreno dell'articolo 76, vediamo, ove da esso sia consentita per ipotesi la creazione di questo ente, se il disegno di legge, così come ci viene presentato, lo rispetti. L'articolo 76 della Costituzione consente la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa, semprechè sia il Parlamento a determinarne i « principi e criteri direttivi ».

La prima osservazione da fare riguarda il testo medesimo della Carta costituzionale, e cioè la pleonastica contrapposizione dei principi ai criteri direttivi, quasi che i principi possano essere una cosa e i criteri un'al-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

tra. Quindi, è già la Costituzione che comincia a creare confusione in materia.

Ad accrescerla sta il fatto che in questo caso i principi ed i criteri generali, che il legislativo deve dettare all'esecutivo nel conferirgli la delega, mancano del tutto, e mancano non soltanto per quanto stamane, interpretando la lettera del disegno di legge, ha detto autorevolmente l'onorevole Bozzi, ma anche perché gli articoli 2 e 3 di esso fissano solo alcuni limiti politici ed organizzativi ignorando che i « principi e criteri direttivi » voluti dalla Costituzione, secondo la più corrente e seria dottrina, non devono fermarsi a quei limiti, ma giungere alla statuizione di una norma-tipo nella quale sia incorporato il fine medesimo della legge forse non sarebbe superfluo che alcuni colleghi andassero a rileggersi in proposito quanto esposto nel più recente lavoro edito per i tipi del Giuffrè dal Lignola nel 1956 in materia di delegazione legislativa. Si persuaderebbero allora, ove il giudizio della dottrina abbia ancora un valore e una funzione, di quale abissale distanza vi sia tra quella norma-tipo e l'ingenuo e generico rinvio dell'articolo 2 del disegno di legge a quanto altro è previsto dal disegno di legge stesso, come criterio o principio assurdamente ritenuto bastevole ad ottemperare al disposto dell'articolo 76 della Costituzione.

Pure, poco fa, abbiamo ascoltato l'onorevole Russo Spena, dai banchi democratici cristiani, affermare: se la norma è sbagliata possiamo anche emendarla. Emendarla? Ma questa non è una qualsiasi norma del disegno di legge; è appunto la norma sulla quale noi fondiamo le nostre denunce di incostituzionalità; così come oggi è il provvedimento, e finché non l'avremo emendato, esso è assolutamente incostituzionale, in quanto non fissa principi né criteri (*Interruzione al centro*) e usa una dizione sbagliata, che consente di denunciare la legge come incostituzionale poiché coinvolge l'intera struttura giuridica di essa.

Ma, onorevole ministro Bosco, non è soltanto questo che ci preoccupa, non sono soltanto i criteri ed i principi direttivi che mancano in questa legge, come se bastasse poi preciserli per sanare tutto. Ci preoccupa il fatto che, se essi mancano, è perché non potevano in effetti esserci, dato il vizio di origine della legge. L'ente che veniamo a creare ha per sua natura un potere d'imperio sostitutivo di quello dello Stato. Non vi è formula di delega per esso. Soltanto il

Parlamento può regolarlo con norme che ne stabiliscano i limiti, i termini, le funzioni, e soltanto con una legge ordinaria questi possono essere statuiti. Per un ente del genere l'esecutivo non può surrogarsi al legislativo senza grave ed insanabile vizio di incostituzionalità.

D'altra parte, rifacciamoci ai precedenti e vediamo come, dopo l'emanazione della Costituzione, il Parlamento abbia operato per la creazione di enti del genere.

Vi sono tre precedenti, oserei dire tre illustri precedenti, che mostrano come nel passato siano state trasferite alcune prerogative primarie dello Stato, usando cioè sempre leggi ordinarie e non leggi delegate. È stata creata la gestione I. N. A.-Casa nel 1949, e il Parlamento è intervenuto in via diretta, non in via delegante. È stata creata la Cassa per il mezzogiorno nel 1950, ente d'importanza enorme che assorbiva iniziative pubbliche finite spesso con l'essere non integrative, ma sostitutive di quelle dello Stato nei confronti dell'economia depressa dell'Italia meridionale: anche in quel caso non vi è stata una legge delegata, ma una legge ordinaria delle Camere. Vi è stato, poi, un altro esempio, più recente, più pertinente, forse anch'esso legato agli stessi malcelati intendimenti dell'esecutivo, cioè il sorgere dell'Ente nazionale idrocarburi, e, in ossequio all'articolo 43 della Costituzione, si è provveduto con una legge ordinaria e non con una legge delegata, perché non si sarebbero potuti enucleare razionalmente principi e criteri generali per trasferire il potere di legiferare.

Nel caso presente, invece, l'errore diviene aberrante: non soltanto si disattende l'articolo 43, non soltanto si omettono i principi ed i criteri direttivi nel provvedere alla delega, ma si fa di peggio, si arriva a violare il principio, che non è soltanto del diritto privato, per cui *delegatus delegare non potest*, e si delega il Governo a delegare un Comitato di ministri a fissare i criteri cui dovrà uniformarsi l'ente che, a sua volta, è « amministratore delegato » del Governo. Non si tratta di una delega al quadrato, come sta dicendo l'onorevole Roberti, ma addirittura di una delega al cubo. Noi deleghiamo il Governo, il quale delega un Comitato di ministri, il quale delega l'ente. Si crea una situazione veramente assurda: una delega nella delega della delega.

Queste impacciante posizioni pongono un problema di fondo: a chi risalgono le responsabilità di così pesanti violazioni costitu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

zionali? Riteniamo che le responsabilità siano tanto a carico dell'iniziativa che scende dall'alto, cioè a carico dello Stato, quanto a carico dell'iniziativa che sale dal basso, cioè dal Parlamento. Stato e Parlamento in questo momento sono allegramente d'accordo nel rassegnare le proprie dimissioni nelle mani dell'astuto Governo.

Sembra veramente che una recente edizione delle opere del Capograssi sia servita a illuminare la sinistra democristiana, e non con le pagine che l'eminente pensatore ha pubblicato dopo il 1945, in epoca di restaurazione democratica, ma con quelle scritte nel 1918. Il primo volume di quell'*opera omnia* è dedicato al lungo e dettagliato studio sulla « democrazia diretta ». In questa « democrazia diretta » l'acuto studioso delineava il trapasso, nei tempi moderni, della funzione legislativa all'esecutivo, per cui gli organi rappresentativi venivano esautorati dal Governo che si metteva direttamente a contatto con l'elettorato. Ma, onorevoli colleghi, quelle premonizioni tracciate nel 1918 dal Capograssi erano un po' i prolegomeni della marcia su Roma e del fascismo. È curioso che in quelle antiche e ingiallite pagine debbano oggi trovarsi i presupposti programmatici dell'attuale Governo di centro-sinistra, e che il Capograssi debba fare stato per ciò che scrisse nel 1918 e non dopo il 1945, per come egli ragionava subito dopo la prima guerra mondiale e non dopo la seconda.

Vi è quindi da credere in una responsabilità dello Stato. Ma sotto quale profilo? Sotto quello dell'abiura e della rinuncia che lo Stato fa della sua piena sovranità.

L'attributo della sovranità dello Stato era ignoto alla dogmatica e alla letteratura politica dell'antichità. Ci insegna un grande maestro del diritto, lo Jellinek, che esso è venuto a configurarsi con il tempo come contrapposizione dello Stato ad altri poteri. Quali erano questi altri poteri? Erano la Chiesa, la quale, presa dal suo universale magistero trascendente, non poteva concepire che lo Stato le si ergesse davanti quale entità temporale e sovrana; il Sacro Romano Impero, che si riteneva ancora portatore di posizioni e pretese di fronte alle quali gli altri Stati dovevano restare vassalli; i signori feudali e le corporazioni di mestiere, che erano gelosi delle proprie prerogative, dei propri diritti ed interessi, e non intendevano sacrificarsi all'autorità dello Stato. Al lume di simili interpretazioni va riabilitata una bestemmiantissima frase di Luigi XIV: « Lo

Stato sono io ». In essa, più che un'arrogante e proterva affermazione di assolutismo, si racchiudeva la difesa della sovranità dello Stato dalle forze eccentriche della feudalità.

Adesso siamo giunti al punto che dobbiamo difendere la sovranità dello Stato da ben più miseri competitori. Non c'è più da difenderla dalla santità della Chiesa, dalla maestà del Sacro Romano Impero, dalla forza dei signori feudali e delle corporazioni di mestiere. Adesso la minaccia non viene più da Bisanzio, ma da Metanopoli, non viene più dal Vaticano, ma da quel palazzotto romano entro il quale starà assisa una sigla, « Enel », e comanderà uno sconfinato potere economico.

Siamo dunque giunti a tal punto di decadimento della sovranità statale, anche entro i limiti di una costituzione democratica, che da questi banchi non può non levarsi la voce della protesta e della opposizione. Non è né politicamente né giuridicamente consentito che lo Stato trasferisca le proprie prerogative sovrane, e cioè il diritto di stabilire le condizioni della coesistenza dei propri cittadini fra loro e con i gruppi sociali, nemmeno tramite il Parlamento, ma tramite il Governo. Lo Stato non lo può fare, tanto meno in democrazia, in quanto la sovranità si esercita con la collaborazione dei tre poteri, sicché uno solo di essi, per giunta il più suscettibile di arbitrio, non la può da solo restringere e menomare.

Poiché è nella Costituzione, valga pure l'istituto delle leggi delegate previste dall'articolo 76, ma non quando si creano enti che surrogano le attribuzioni dello Stato. E quando, nonostante ciò, si creano, occorrono dettagliati criteri, inderogabili e precise direttive, che nel caso dell'« Enel » mancano, per cui non è possibile dire che esso sorga con le guarentigie previste all'articolo 76 della Costituzione.

Ciò era stato almeno in parte avvertito, probabilmente in modo inconscio, perfino dal Governo, allorché, nel sottoporre alla Camera l'originario disegno di legge, esso aveva cercato di rispettare almeno le attribuzioni fiscali dello Stato, demandando al potere legislativo, con l'articolo 11, di stabilire l'aliquota dell'imposta per l'energia prodotta. E invece avvenuto che la Commissione dei 45, presieduta dall'onorevole Togni, ha disatteso questa cauta prudenza del Governo, ha obliterato quella prerogativa dello Stato e, spogliando il Parlamento di un suo tipico potere, che è quello di imporre i limiti degli oneri tributa-

ri, ha trasformato l'articolo 11 del disegno di legge governativo nell'articolo 8 a noi oggi sottoposto, e con esso ha dato delega al Governo anche per la determinazione dell'aliquota di imposta.

Una simile recessione del potere legislativo priva lo Stato — che, ripeto, non è soltanto il Governo — anche di un altro attributo essenziale, quello della coazione giuridica, possibile soltanto allorché le regole siano nate nella loro sede naturale. Se le regole nascono fuori di essa, fuori del Parlamento, all'agente delle tasse e al carabiniere non resta che agire, anziché in base alla legge, in base ai bisogni di cassa degli enti di Stato.

Guardiamo adesso l'altra responsabilità, cioè la responsabilità nostra, la responsabilità del Parlamento, la responsabilità di una iniziativa che, salendo dal basso, deve difendere la democrazia più di quanto il Governo non faccia. Mi pare che il Parlamento oggi stia compiendo il gesto di Celestino V, « che fece per viltade il gran rifiuto ». Noi stiamo facendo proprio il gran rifiuto di quelle che debbono essere le attribuzioni nostre, non cedibili per comodo al potere esecutivo.

Tanto più ciò mi sembra grave in quanto adesso il diritto pubblico usa ragionare così: lo Stato non è più il portatore e il garante di soli valori morali e ideali, ma si fa anche gestore di grandi interessi economici e tecnici. Perciò il tecnicismo risolutivo dei problemi del paese non dev'essere più un'esigenza avvertita soltanto dai governi, ma anche dai membri delle Camere legislative. Ed ora che anche la dottrina lo pretende, vogliamo spogliarci di questo tecnicismo e delegarlo, quasi fossimo incapaci di alimentarlo e sostenerlo? Ora che il più moderno costituzionalismo postula che, accanto ai Parlamenti, se non ancora tecnicizzati, sorgano organi tecnici extraparlamentari che possano aiutarli e colmarne le eventuali lacune, ci rifiutiamo persino di ascoltare il parere del C.N.E.L., quasi pretendendo di bastare a noi stessi, ma poi deleghiamo le nostre competenze al Governo, quasi esso abbia consigli ed ausili migliori? Così, con questa recessione di prestigio, acceleriamo la crisi della potestà parlamentare.

Non si venga quindi a dire, come qualche giorno addietro ha fatto il *leader* della democrazia cristiana, onorevole Moro, che le forze parlamentari si distinguono, di fronte alla democrazia, in più o meno rispettabili, facendo intendere, o dicendolo esplicitamente, che tra queste forze noi del Movimento sociale

italiano saremmo meno rispettabili delle altre. Ciò è veramente paradossale, perché il discredito del Parlamento (che è connesso con le tristi modalità anche formali con cui viene proposto questo provvedimento) non proviene dalla mia parte politica, ma da quanti con questo provvedimento stanno violando la sovranità parlamentare, spogliandola di qualsiasi possibilità di controllo nei confronti dell'esecutivo e trasferendo al Governo la possibilità di fare tutto quel che gli aggrada, fino a violare la Costituzione.

Così Costituzione, Stato, Parlamento cedono non soltanto a questa legge, ma a tutto l'insieme dei criteri che la ispirano, per cui essa è ormai nella logica delle cose, non è un fatto isolato ed occasionale, ma il frutto di una mentalità diffusa, di una confusione di poteri che finisce con il tradire il medesimo diritto di esercizio della tanto decantata sovranità popolare, la quale o trova la sua massima concentrazione nella funzione legislativa affidata ad organi elettivi, o non è.

Mi sembra del tutto paradossale che questo mito democratico del popolo sovrano volga al tramonto proprio quando spunta l'alba per l'avvio al potere di quelle sinistre che pareva dovessero costruirgli il più duraturo e solido trono.

Gli è che le sinistre pensano più ai miti, alle ideologie, alle rivalse, alla conquista degli strumenti di potere che alla realtà concreta e positiva delle cose. Esse dimenticano quel che disse, in un grande discorso del 13 maggio 1881 alla Camera, uno dei campioni più duri della vecchia destra storica, Ruggero Bonghi: « Il difetto è che non ci vogliamo abituare ancora a studiare il paese nelle sue viscere, nella sua concretezza e a cavare la legge dalle sue condizioni reali ». Questa legge non è cavata dalle condizioni reali del paese, ma dalle condizioni dei partiti tra loro, condizioni per altro precarie ed occasionali. Appunto per questo non trova nella Costituzione la norma che la contempli e la suffraghi: la maggioranza potrà sofisticare sui singoli articoli, potrà arzigogolare sulle singole righe, ma non potrà assolutamente rispettare lo spirito e i principi informatori della nostra Costituzione.

Di modo che questa legge, nata sulle sabbie mobili dei partiti, crea dubbi su tutto, dubbi sulla legittimità del rapporto tra espropriazione e utilità generale, dubbi sulla legittimità del rapporto tra azionista consocio e semplice creditore di enti di Stato, come stamane lucidamente illustrato dall'onorevole Casalinuovo, dubbi sul rapporto tra

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

indennizzo come immediato esborso di denaro liquido o come obbligazione a lungo termine, dubbi sulla natura giuridica di un contratto incerto tra la revisione unilaterale e la disdetta.

Il giorno in cui un cittadino chiederà che le sue azioni elettrocommerciali, anziché essere scontate in obbligazioni, gli siano immediatamente pagate in pronti denari contanti, e ciò gli sarà negato, egli si rivolgerà all'autorità giudiziaria, ma l'autorità giudiziaria, al primo *fumus* di incostituzionalità, rimetterà alla Corte costituzionale gli atti. Allora la Corte costituzionale si troverà con il peso di quei difficili dubbi sulle braccia, e non è esclusa una declaratoria di illegittimità di questa legge, in tutto o in parte.

Sorgerà allora un altro grave problema: una legge delegata che cade nel baratro dell'incostituzionalità comporta nullità o annullabilità degli atti maturati? Il riconoscimento della incostituzionalità opera, cioè, *ex nunc* o *ex tunc*? Tanto grave è il peso delle responsabilità che una legge delegata porta con sé, che la dottrina giuspubblicistica pretende a ritenere viziate *ex tunc* le leggi delegate. Le conseguenze sono incalcolabili, sia che l'illegittimità concerna una parte, sia che concerna il tutto della legge. Mi permetto pensare che i motivi di fondo modestamente oggi da me illustrati comportino l'integrale illegittimità del provvedimento.

Ecco dunque i terribili problemi che l'alleanza tra democrazia cristiana e socialcomunisti ha sollevato in questa estate terribile, e che complicano i pensieri e recidono le speranze di chi fino ad oggi ha creduto che vi sia almeno una Costituzione per dipanare la matassa imbrogliata di questa Repubblica, così irresoluta nel dire e disdire, nel fare e disfare. (*Applausi a destra*).

LUZZATTO. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevi parole soltanto per esprimere l'avviso del gruppo socialista contro la pregiudiziale sottoposta a questa Camera.

Debbo anzitutto premettere due considerazioni. L'una è che ho sentito parlare molto di questioni che non presentano alcuna attinenza né con la pregiudiziale né con la costituzionalità, e che a divagazioni di tale natura non credo in questa sede si debba dare risposta. L'altra è che in verità quella che qui è stata presentata e svolta non è una pregiudiziale; infatti sono stati svolti dei rilievi i quali, sia pure attinenti alla co-

stituzionalità della legge in discussione, si riferiscono però espressamente al merito della legge stessa e delle singole sue disposizioni.

Tanto meglio. Respinte così ora queste pretese argomentazioni, esse non potranno più venir ripresentate in sede di discussione generale né in sede di discussione degli articoli, giacché saranno sin da ora eliminate.

Il testo che ci è stato presentato dall'onorevole Casalnuovo, in ordine a questa pregiudiziale su cui tra poco saremo chiamati ad esprimere il nostro voto, dell'articolo 72 non parla, onorevoli colleghi. Ce ne ha parlato ampiamente l'onorevole Roberti questa mattina; il signor Presidente gli ha risposto e l'onorevole Roberti ha dichiarato di non insistere. Tale questione deve dunque ritenersi preclusa, giacché non si possono far rientrare dalla finestra problemi che sono usciti dalla porta.

Quando poi si fa richiamo all'articolo 138, ci si riferisce evidentemente ad una questione che qui non è posta. Sappiamo tutti che le leggi di cui parla l'articolo 138 sono quelle di revisione costituzionale, oppure altre leggi che di revisione costituzionale non sono, ma alle quali le norme in esse contenute attribuiscono rilevanza e valore costituzionale. Un esempio l'abbiamo avuto pochi giorni fa: quando abbiamo approvato in prima deliberazione lo statuto per il Friuli-Venezia Giulia, abbiamo approvato una legge costituzionale, perché rilevanza costituzionale hanno le sue norme. Invece ci troviamo qui di fronte ad una legge che attua una norma costituzionale, ma non ha rilevanza costituzionale, non è legge costituzionale, tanto è vero che l'approviamo secondo le norme previste per le leggi ordinarie.

Quanto all'articolo 76, tale articolo non esclude che per una materia come questa il Parlamento, legiferando, possa, per una normazione particolare di esecuzione, delegare il Governo ad emanare norme legislative aventi valore di legge. Sull'articolo 76 l'esame nostro in questa sede credo si debba attenere a quanto l'articolo 76 stabilisce; che cioè la delega non può essere se non per tempo determinato (e qui è determinato: 180 giorni), non può essere se non per oggetti definiti e mediante precisazione di principi e criteri direttivi.

Che qui i criteri e principi direttivi vi siano mi pare esplicito ed espresso: vi sono due articoli di questo disegno di legge che li contengono. Su questo punto, d'altra parte, fra gli stessi contraddittori non vi è accordo, perché da qualcuno si è detto che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

principi e criteri direttivi non vi sarebbero a sufficienza; l'onorevole Casalnuovo invece ha detto che vi è di più che non principi e criteri direttivi, vi è addirittura una normazione che travalicherebbe la delega. Come se chi può delegare non potesse stabilire i limiti entro cui la delega stessa deve essere esercitata! È pacifico comunque che i criteri e principi direttivi vi sono negli articoli 4 e 5, e che coprono l'intera area delegata.

CASALINUOVO, *Relatore di minoranza*. Non ho detto questo. Ho sostenuto che la legge è in parte normativa direttamente e in parte legge di delega. Il che non è consentito.

LUZZATTO. Infatti è proprio così: ma nessuna norma della Costituzione si oppone a che, dettando norme legislative, si riservi alla successiva normazione per delega la determinazione integrativa di singoli settori. Siamo di fronte ad una legge che in parte regola direttamente e, per determinati punti definiti, attribuisce una delega a norma dell'articolo 76 della Costituzione. I principi e i criteri direttivi sono contenuti negli articoli 4 e 5 del disegno di legge.

La questione sollevata stamane dall'onorevole Bozzi non attiene alla mancanza di criteri e principi direttivi, e nemmeno attiene alla costituzionalità di singole norme di questa legge, ma, caso mai, alla costituzionalità dei decreti delegati che fossero emanati. Se avvenisse che decreti fossero emanati in forza di questa delega senza attenersi a principi fissati dalla legge, si porrebbe la questione di costituzionalità di quei decreti. Ma non è questa la sede e il momento in cui possiamo parlare di una simile ipotesi.

L'onorevole Bozzi ha detto qualcosa di più: ha detto che gli oggetti non sarebbero definiti, perché all'articolo 2, dove si parla di delega, si conclude con un « quant'altro » che non sarebbe definito. Però la legge nel suo complesso non lascia dubbi. Il « quant'altro » dell'articolo 2 è una norma, forse superflua, di rinvio agli altri articoli di questa medesima legge. È cioè una norma di integrazione, perché, dopo avere specificato quei quattro oggetti che l'onorevole Bozzi ha ricordato stamane e che perciò non ripeto, si dice « quant'altro », rinviando ad altri oggetti indicati nel seguito del disegno di legge: così è proprio all'articolo 5 n. 5, dove vi è un'altra delega (oltre gli accennati quattro punti) per oggetto definito, e così pure all'articolo 8 e all'articolo 13, dove vi sono altrettante deleghe per oggetti definiti, e ciascuna di queste deleghe contiene criteri

e principi direttivi. Il « quant'altro » è una norma di richiamo, non è una norma generica, perché definito è, nel complesso della legge, l'oggetto per il quale la delega è attribuita.

In riferimento al numero 5 dell'articolo 5, cioè alla commissione che in esso è prevista, l'onorevole Bozzi si chiede: è una commissione amministrativa o no? È una giurisdizione speciale? Ma l'importante è che ne siano indicati l'oggetto e i criteri. Mi meraviglio che l'onorevole Bozzi, con la sua esperienza giuridica e giurisdizionale, abbia posto una simile questione. È una commissione che è ed è espressamente definita amministrativa, e che non menoma in nulla il diritto di azione, poiché non comporta nemmeno una modifica del grado di giurisdizione. Il privato ha facoltà di accedere all'autorità giudiziaria ordinaria fin dal primo grado. È evidente pertanto che la commissione in nulla altera il principio della giurisdizione del giudice ordinario.

MARZOTTO. L'imputato è innocente!

LUZZATTO. Non è questa la questione. Qui non si può porre la questione se si tratti di giurisdizione speciale, per una commissione che non ha giurisdizione, essendo salvaguardato dall'articolo 5 l'accesso alla giurisdizione ordinaria fin dal primo grado. Questa è un'argomentazione molto semplice anche per chi non si occupi particolarmente di argomenti giuridici.

Gli articoli della Costituzione richiamati nella pregiudiziale sono molto numerosi. Si nomina l'articolo 4, che non ha nulla a che vedere con questa legge. Si nomina poi l'articolo 47, per il consueto appello a favore dei piccoli risparmiatori, ma esso non ha niente a che vedere con questa legge.

Il centro della questione è rappresentato dagli articoli 41, 42 e 43. Si dice che non è dimostrata l'utilità generale. Ma qui facciamo una legge, non una sentenza. Non occorre una motivazione; è sufficiente l'indicazione degli obiettivi che la norma è destinata a servire, il richiamo al principio stabilito dalla Costituzione, che cioè la norma si adotta a fini di utilità generale, per i quali la Costituzione prevede norme di questo genere. Siamo d'accordo che gli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione vanno considerati unitariamente. Il terzo comma dell'articolo 42 già prevede limiti alla proprietà privata; e l'articolo 43 prevede la facoltà di espropriazione con indennizzo in materia di fonti di energia e di situazioni di monopolio, per fini di utilità generale,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

quei fini cioè che sono espressamente richiamati da questa legge all'articolo 1.

Crediamo pertanto destituita di qualsiasi fondamento la pregiudiziale Casalnuovo, come pure crediamo siano destituite di qualsiasi fondamento le argomentazioni che sono state fatte. La legge che ci accingiamo ad approvare non solo non è incostituzionale, ma è una legge di attuazione di una norma costituzionale, precisamente dell'articolo 43 della Costituzione. Il gruppo del partito socialista italiano non solo darà voto contrario alla pregiudiziale, ma confida che la Camera vorrà rapidamente respingerla e passare oltre nell'esame di questo disegno di legge. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LI CAUSI

Presentazione di un disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, ho seguito col più vivo interesse la discussione svoltasi in aula a proposito delle eccezioni di incostituzionalità sollevate circa il provvedimento di nazionalizzazione delle imprese elettriche, e non soltanto per l'importanza della questione, ma anche perché, avendo avuto l'onore e la responsabilità di seguire il provvedimento durante il suo *iter* formativo, ero ansioso di conoscere le critiche più volte preannunziate, ma mai compiutamente

svolte, sulla linea giuridico-costituzionale del disegno di legge.

In realtà il mio convincimento sulla costituzionalità del provvedimento è uscito più che mai rafforzato dall'ampia e approfondita discussione svoltasi in quest'aula.

ROBERTI. L'ostinazione è una virtù...

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non dubiti, onorevole Roberti, che terrò conto di tutti gli argomenti che qui sono stati esposti.

Le eccezioni di incostituzionalità hanno riguardato non poche norme, ma si sono incentrate soprattutto sull'articolo 43 della Costituzione. Dall'onorevole Casalnuovo prima e dall'onorevole Bozzi poi è stato rilevato che manca nel disegno di legge la dimostrazione dei fini di utilità generale e del carattere di preminente interesse pubblico delle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica.

Ora, dal punto di vista politico è da osservare che sia la relazione al disegno di legge governativo sia quella, assai più ampia e diffusa, del relatore per la maggioranza, dimostrano largamente l'esistenza, al fine dell'adozione del provvedimento, dei requisiti dell'utilità e dell'interesse generale.

In questa discussione pregiudiziale non è tuttavia il caso di approfondire la questione, che sarà ampiamente trattata nel corso del dibattito sul merito del provvedimento. Mi sia consentito soltanto ricordare che, secondo la dottrina più autorevole, il legislatore costituente, menzionando espressamente e solennemente le fonti di energia tra le imprese passibili di nazionalizzazione, ha inteso con ciò individuare un punto sul quale il dato di utilità generale e il carattere di preminente interesse pubblico sono già stati costituzionalmente identificati e proclamati. Nel suo volume *Diritto pubblico dell'economia*, pubblicato di recente, il professor Guarino afferma testualmente: « Si deduce dall'articolo 43 della Costituzione che il settore delle fonti di energia rappresenta l'unica materia nella quale la presenza di imprese di preminente interesse generale viene ritenuta indefettibile. Se è vero, infatti, che non tutte le imprese energetiche devono, solo per ciò, essere giudicate di preminente interesse generale, è altrettanto evidente che la contemporanea richiesta di due requisiti (connessione con le fonti di energia e preminente interesse generale) sarebbe priva di senso se non derivasse dalla consapevolezza del legislatore costituente che la presenza della du-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

plice condizione in questo campo rappresentava un dato storicamente già verificato».

Comunque, nel nostro caso non si tratta di un procedimento giudiziario nel quale bisogna applicare il principio privatistico *ei qui dicit incumbit onus probandi*, ma si tratta di una discussione parlamentare, e quindi politica, di un disegno di legge: perciò la valutazione sia dei fini di utilità generale sia del carattere di preminente interesse nazionale dell'impresa sottoposta a nazionalizzazione spetta unicamente ed esclusivamente al Parlamento.

Ciò è stato riconosciuto espressamente dalla sentenza del 25 maggio 1957 della Corte costituzionale, la quale ha testualmente affermato: «La valutazione comparativa degli scopi di generale interesse e degli interessi particolari sacrificati deve essere il risultato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari e politici che solo al legislatore può esser dato di compiere».

Quanto alla congruità dell'indennizzo, mi sembra che neppure l'onorevole Casalnuovo abbia insistito eccessivamente su questo punto. Comunque la questione è affiorata nella discussione (ne ha parlato anche oggi l'onorevole Roberti) soprattutto in relazione alla rateazione in 10 anni del pagamento dell'indennità di trasferimento.

In proposito desidero sottolineare che per la nazionalizzazione delle ferrovie, nel 1905, fu adottato un tipo di indennizzo in base al quale il pagamento era differito in 60 annualità per talune delle società concessionarie; inoltre fu corrisposto in titoli di Stato e non già in denaro. Senza ricordare i precedenti francesi e inglesi che trasformarono imperativamente le azioni in obbligazioni, ad un tasso di interesse assai ridotto; e senza ricordare il precedente della legge italiana sulla riforma agraria che corrispose l'indennizzo in titoli per un certo tempo non negoziabili; basta citare le numerose sentenze della Corte costituzionale in materia di riforma agraria nelle quali si afferma testualmente: «Rientrano legittimamente nell'ambito della valutazione del Parlamento e sfuggono a censure di illegittimità costituzionale i criteri adottati dal legislatore per la determinazione dell'indennizzo nelle espropriazioni per la riforma fondiaria; fra i quali: il riferimento al valore registrato per l'imposta generale sul patrimonio, il pagamento in titoli anziché in denaro e la redimibilità dei titoli a tempo differito».

Da tutto quanto esposto risulta che sotto questo profilo l'articolo 43, lungi dall'essere stato violato nel suo spirito o nella sua lettera, è stato pienamente rispettato dal Governo.

Quest'oggi gli onorevoli Roberti e Tripodi hanno aggiunto un'altra eccezione, fondata anch'essa sull'articolo 43 della Costituzione, e relativa all'istituto della «riserva di legge», ritenendo che quando la Costituzione si esprime con la locuzione «la legge» si debba necessariamente ricorrere al procedimento normale della legge, cioè all'esame diretto da parte del Parlamento. La dottrina non si è pronunciata in questo senso; si tratta quindi di una illazione che l'onorevole Tripodi ha desunto da una sua personale interpretazione della Costituzione. Nessun autore ha affermato che non si possa fare con legge delegata ciò che si può fare con legge ordinaria. Anzi, nella Costituzione troviamo argomenti che autorizzano a sostenere la tesi contraria. L'articolo 77 della Costituzione, infatti, stabilisce espressamente che la delegazione ha per scopo di autorizzare il Governo ad emanare decreti che abbiano «valore di legge ordinaria». E poiché qui si giuoca sulla diversità delle locuzioni «la legge» o «in base alla legge», mi sia consentito di osservare che l'articolo 77 della Costituzione è collocato sotto la sezione II che ha per titolo: «La formazione delle leggi».

Poiché in sede parlamentare valgono in modo particolare i precedenti legislativi, desidero ricordare che anche l'articolo 42 richiede che l'espropriazione di singoli beni per motivi di interesse generale abbia luogo nei casi previsti dalla legge. Ebbene, allorché abbiamo fatto le leggi di riforma agraria (nel 1950 quella per la Sila e nel 1951 quella generale) abbiamo adottato la legge delegata. Non è dunque esatto che non si possa, con legge delegata, svolgere compiti che la Costituzione affida alla legge ordinaria. (*Interruzioni a destra*). Possiamo veramente basarci sulle differenze terminologiche circa il rinvio alla legge ordinaria tra l'articolo 42 e l'articolo 43? La sostanza è la stessa: in entrambi i casi la Costituzione richiede la legge, e in entrambi i casi si può utilizzare anche il sistema della legge delegata. Comunque, non si può ignorare che le leggi di riforma agraria...

ROBERTI. È un precedente mostruoso!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Queste leggi sono state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e le relative ec-

cezioni sono state respinte da quel consenso.

Per quanto riguarda l'argomento trattato questa mattina dall'onorevole Casalnuovo e ripreso poco fa dall'onorevole Tripodi, e cioè che non si può con una legge delegata istituire un ente pubblico, in quanto l'ente pubblico esercita una potestà che gli proviene dallo Stato, ricorderò che anche a questo proposito vi sono precedenti di leggi delegate che hanno autorizzato il Governo a costituire enti. Per esempio, nella legge 21 ottobre 1950 per l'espropriazione, la bonifica e la trasformazione dei terreni, è detto all'articolo 2: « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme per l'istituzione di enti e di sezioni speciali degli enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria ». Il successivo articolo 3 attribuisce indubbiamente a questi enti delle potestà pubbliche, in quanto stabilisce: « Gli enti di cui al precedente articolo provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria ed agraria in tutto il territorio di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti al procedimento di espropriazione ».

Vi è infine il precedente del « piano verde », per quanto concerne la delega al Governo per la costituzione degli enti di sviluppo. Pertanto abbiamo numerosi precedenti in cui furono costituiti con legge delegata enti pubblici.

FODERARO. Onorevole ministro, è anche da rilevare che l'espropriazione dell'azienda, cui si riferisce la riserva di legge contenuta nell'articolo 43 della Costituzione, è qui fuori da ogni delega, in quanto il disegno di legge in esame la contempla e la contiene in modo diretto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Era stato sostenuto dall'onorevole Tripodi che non si possa, con legge delegata, procedere alla costituzione di simili enti; ho dimostrato, anche in base ai precedenti, che ciò è ammesso dal nostro ordinamento. (*Interruzione del deputato Tripodi*). Ella, onorevole Tripodi, ha citato il caso di enti costituiti con legge ordinaria; ma ciò non significa che anche in quei casi non si potesse far ricorso a leggi delegate, tanto più che per altri enti economici con potestà pubbliche si è fatto ricorso all'esercizio della delega.

ROBERTI. Si è sbagliato!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche talune di quelle norme sono state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e,

come ella sa, quella Corte ha dichiarato la legittimità costituzionale delle norme impugnate. (*Commenti a destra*).

Passo ora ad un'altra minore obiezione sollevata dall'onorevole Casalnuovo, nell'intento di dare soddisfazione a tutti coloro che sono intervenuti, per quanto il già lungo svolgimento del dibattito mi suggerirebbe di abbreviare. Ma ritengo opportuno, data l'importanza della materia, di trattare ampiamente l'argomento della costituzionalità della legge.

L'onorevole Casalnuovo ha criticato il provvedimento anche sotto un altro profilo: la legge che stiamo discutendo egli ha detto - è composta in parte di norme direttamente e immediatamente operative, in parte di norme delegate. Io non so come si possa sostenere un'eccezione di incostituzionalità fondata su questo argomento. Esistono nel nostro ordinamento giuridico centinaia, per non dire migliaia di leggi che nello stesso tempo contengono norme sostanziali che regolano rapporti fra cittadini e Stato e norme strumentali di delega. Per esempio, il « piano verde » contiene una parte normativa accanto a una parte di norme delegate. Cito una legge che mi sta particolarmente a cuore per avere l'occasione di auspicarne la sollecita approvazione: quella sugli organici della magistratura, che per questa parte è stata già approvata dai due rami del Parlamento. Ebbene, anche questa legge contiene norme di immediata attuazione e norme delegate per la ripartizione dei nuovi posti fra le varie sedi giudiziarie.

Abbiamo, quindi, innumerevoli esempi di questo genere; e tutte le leggi sulla riforma agraria che ho testé menzionato contengono una parte di normativa diretta ed immediata ed un'altra parte di norme delegate. Qual è la sola conseguenza giuridica derivante dalla riunione in un unico provvedimento di norme delegate e di norme sostanziali, immediatamente operative? La sola conseguenza giuridica è che quando in un provvedimento è contenuta una norma di delega non si può approvarlo in Commissione, ma si deve seguire il normale procedimento di approvazione in aula.

È stato, poi, citato l'articolo 76 della Costituzione in relazione alla insufficienza dei principi e dei criteri direttivi ed alla indeterminatezza degli oggetti della delega, per cui, secondo gli onorevoli Casalnuovo e Bozzi, il disegno di legge sarebbe incostituzionale.

Circa la indeterminatezza dei criteri, l'onorevole Bozzi questa mattina ha ricordato un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

solo esempio, e precisamente il numero 5 dell'articolo 5 che si riferisce ai criteri per la composizione della commissione amministrativa che dovrà esaminare i ricorsi contro le liquidazioni da parte dell'« Enel », prima dell'azione da esperirsi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ha già risposto ampiamente ed esaurientemente l'onorevole Luzzatto quando ha ricordato all'onorevole Bozzi che nel n. 5 dell'articolo 5 non sono contenuti solo i criteri da lui enunciati circa la competenza dei componenti la Commissione, ma vi è un criterio essenziale, fondamentale, quello che assegna alla commissione un carattere esclusivamente amministrativo, mentre nel comma successivo si precisa che impregiudicato ed integro rimane il diritto all'azione giudiziaria.

Quindi, a mio avviso, anche in questo caso, i criteri ed i principi sono completi e chiaramente precisati nelle norme di delega. Comunque, è questione che, evidentemente, si potrà trattare in sede di esame dell'articolo 5 ai fini di eventuali emendamenti. Ma non è questo un argomento che si può porre, come bene ha detto l'onorevole Russo Spena per sostenere l'incostituzionalità dell'intera legge.

Quando all'indeterminatezza degli oggetti ha egualmente ed ampiamente risposto l'onorevole Luzzatto, quando ha detto che la frase « e a quant'altro previsto dalla presente legge », di cui all'articolo 2, è da ritenersi ben definita e circoscritta, in quanto si riferisce a tutti i casi di delega determinati negli altri articoli del provvedimento legislativo.

Osservo che per quanto riguarda le leggi di riforma agraria — l'onorevole Bozzi lo sa — i criteri furono assai più generici. Si lasciò all'esecutivo persino la determinazione dei terreni da trasferire dopo la valutazione se fossero più o meno suscettibili di trasformazione agraria.

In questa legge il Governo ha voluto proporre principi e criteri assai più precisi e dettagliati di quanto non siano stati inseriti in qualsiasi altra precedente legge di delega, appunto perché in una materia così delicata qual è quella dell'energia elettrica, che riguarda la totalità dei cittadini, non si deve lasciare alcuna ombra di dubbio o di perplessità sull'esercizio della delega da parte del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 138, invocato questa mattina dall'onorevole Casalnuovo, mi pare non esservi ormai più dubbio, dopo la discussione che si è svolta in proposito, che questa non è una legge costituzionale, nel senso di cui all'articolo 138

della Costituzione. Questa è semplicemente una legge di attuazione della Costituzione, e precisamente dell'articolo 43, che si riferisce espressamente al procedimento di legislazione ordinaria, e quindi non richiede il particolare *iter* prescritto per le leggi costituzionali.

Quando l'onorevole Casalnuovo ha affermato questa mattina che occorrerebbe il procedimento costituzionale perché le norme di questa legge contrasterebbero, a suo dire, con talune norme della Costituzione, egli è caduto, come ha rilevato l'onorevole Russo Spena, in una evidente petizione di principio, perché dava per dimostrato ciò che era da dimostrare. Infatti, soltanto dopo la deliberazione della Camera che eventualmente accogliesse le eccezioni di incostituzionalità, e solo allora, si porrebbe il problema o di modificare il disegno di legge o di presentarlo in forma di legge costituzionale.

Ma a ciò ho accennato a titolo di mera ipotesi accademica, perché il provvedimento è pienamente conforme ai dettami della Costituzione: e se mi sono diffuso in modo ampio e dettagliato a contrastare gli argomenti delle opposizioni, ciò ho fatto soprattutto perché in una legge così importante quale quella che ci accingiamo a discutere è necessario bandire ogni dubbio, e proclamare dinanzi all'opinione pubblica interna ed esterna che il provvedimento di nazionalizzazione dell'energia elettrica approvato dal Parlamento italiano è pienamente degno sotto ogni profilo dell'alta tradizione giuridica che onora il nostro paese. Il rispetto della legalità costituzionale, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, costituisce l'obiettivo al quale Parlamento e Governo informano ogni loro atto nel supremo interesse del paese. (*Applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della pregiudiziale Casalnuovo-Roberti.

Su questa pregiudiziale è stato chiesto l'appello nominale dai deputati Degli Occhi, Calabrò ed altri, mentre è stato chiesto lo scrutinio segreto dai deputati Belotti, Aurelio Curti ed altri.

Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sulla pregiudiziale Casalnuovo-Roberti.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti. 374

Maggioranza 188

Voti favorevoli 59

Voti contrari 315

*(La Camera non approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Adamoli	Belotti
Aimi	Beltrame
Alba	Berlinguer
Albarelo	Berry
Alberganti	Bersani
Albertini	Bertè
Albizzati	Bertinelli
Alessandrini	Bertoldi
Alessi Maria	Bettiol
Alicata	Bettoli
Alpino	Biaggi Francantonio
Amadei Leonetto	Biagioni
Amadeo Aldo	Biancani
Ambrosini	Bianchi Fortunato
Amendola Giorgio	Biasutti
Amendola Pietro	Bigi
Amiconi	Bisantis
Amodio	Bogoni
Anderlini	Boidi
Andreotti	Bonino
Andreucci	Borellini Gina
Angelini Giuseppe	Borghese
Angelino Paolo	Bottonelli
Angelucci	Bovetti
Angrisani	Bozzi
Ariosto	Brighenti
Armaroli	Brodolini
Armato	Bucciarelli Ducci
Armosino	Bufardeci
Assennato	Busetto
Avolio	Buttè
Babbi	Buzzetti Primo
Bacelli	Buzzi
Badaloni Maria	Cacciatore
Baldelli	Calabrò
Ballardini	Calamo
Barbaccia	Calasso
Barbi Paolo	Calvaresi
Barbieri Orazio	Camangi
Bardanzellu	Canestrari
Bardini	Cantalupo
Baroni	Caprara
Bartesaghi	Capua
Beccastrini Ezio	Carcattera
Bei Ciufoli Adele	Carra

Carrassi	De Meo
Casalinuovo	de Michieli Vitturi
Casati	De Pascalis
Cassiani	De Pasquale
Castelli	Diaz Laura
Castellucci	Di Benedetto
Cattani	Di Luzio
Cavazzini	Di Nardo
Cecati	Di Paolantonio
Ceravolo Domenico	Di Piazza
Cerreti Alfonso	D'Onofrio
Cerreti Giulio	Failla
Cervone	Fanelli
Chiarolanza	Fanfani
Cianca	Ferrari Francesco
Cibotto	Ferretti
Cinciari Rodano Ma-	Fiumanò
ria Lisa	Foa
Clocchiatti	Foderaro
Cocco Maria	Fogliazza
Codacci Pisanelli	Folchi
Codignola	Forlani
Colasanto	Fornale
Colleoni	Fracassi
Colleselli	Francavilla
Colombi Arturo Raf-	Franceschini
faello	Franco Pasquale
Colombo Emilio	Franco Raffaele
Colombo Vittorino	Franzo Renzo
Comandini	Frunzio
Compagnoni	Galli
Concas	Gatto Eugenio
Conci Elisabetta	Gatto Vincenzo
Conte	Gaudioso
Corona Achille	Germani
Cortese Giuseppe	Ghislandi
Cossiga	Gioia
Cruciani	Giolitti
Curti Aurelio	Giorgi
Curti Ivano	Golinelli
Cuttitta	Gomez D'Ayala
Dal Falco	Gonella Guido
D'Ambrosio	Gorreri Dante
Daniele	Gorrieri Ermanno
Dante	Gotelli Angela
D'Arezzo	Grasso Nicolosi Anna
De' Cocci	Greppi
Degli Occhi	Grifone
De Grada	Grilli Giovanni
De Lauro	Guadalupi
Anna	Guerrieri Einaruele
Delfino	Guerrieri Filippo
Delle Fave	Gui
Del Vecchio	Guidi
Ada	Gullo
De Marsanich	Helfer
De Marzio Ernesto	Ingrao
	Invernizzi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Iotti Leonilde	Montanari Otello
Iozzelli	Montanari Silvano
Isgrò	Montini
Jervolino Maria	Nanni Rino
Kuntze	Nannuzzi
Laconi	Napolitano Giorgio
La Malfa	Natali Lorenzo
Landi	Natoli Aldo
Lattanzio	Natta
Lauro	Negrari
Lenoci	Negrini
Leone Francesco	Nenni
Leone Raffaele	Nicoletto
Liberatore	Nicosia
Lizzadri	Nucci
Lombardi Riccardo	Orlandi
Lombardi Ruggero	Pajetta Gian Carlo
Longo	Paolicchi
Lucchesi	Paolucci
Lucifredi	Passoni
Lupis	Patrini Narciso
Luzzatto	Pellegrino
Macrelli	Pennacchini
Magnani	Pertini Alessandro
Magno Michele	Pezzino
Malagodi	Pigni
Malagugini	Pinna
Mancini	Pintus
Manco Clemente	Polano
Mannironi	Prearo
Marchesi	Preziosi Costantino
Marenghi	Preziosi Olindo
Mariani	Principe
Mariconda	Pucci Anselmo
Marotta Michele	Pucci Ernesto
Marotta Vincenzo	Pugliese
Martina Michele	Radi
Marzotto	Raffaelli
Mastino	Rampa
Mattarella Bernardo	Rapelli
Mattarelli Gino	Raucci
Matteotti Gian Carlo	Ravagnan
Matteotti Matteo	Re Giuseppina
Mazza	Reale Oronzo
Mazzoni	Restivo
Mello Grand	Ricca
Menchinelli	Riccio
Merenda	Ripamonti
Merlin Angelina	Rivera
Messinetti	Roberti
Miceli	Roffi
Micheli	Romanato
Migliori	Romano Bartolomeo
Minasi Rocco	Romeo
Misasi Riccardo	Romualdi
Misefari	Rossi Maria Mad-
Mogliacci	dalena
Monasterio	

Rossi Paolo	Spataro
Rossi Paolo Mario	Speciale
Rubinacci	Sponziello
Russo Spena Raffaello	Storchi Ferdinando
Sabatini	Storti Bruno
Sales	Sulotto
Salizzoni	Terranova
Sammartino	Togliatti
Sanfilippo	Togni Giuseppe
Santarelli Enzo	Tognoni
Santarelli Ezio	Tozzi Condivi
Santi	Trebbi
Saragat	Tremelloni
Savio Emanuela	Tripodi
Savoldi	Truzzi
Scarascia	Vacchetta
Scarlato	Valiante
Scarongella	Valori
Scarpa	Venegoni
Scelba	Venturini
Schiano	Vestri
Schiavetti	Vicentini
Schiavon	Vigorelli
Sciorilli Borrelli	Vincelli
Sedati	Viviani Arturo
Servello	Viviani Luciana
Silvestri	Zaccagnini
Sodano	Zappa
Soliano	Zoboli
Sorgi	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Anzilotti	Giglia
Bartole	Graziosi
Basile	Limoni
Battistini Giulio	Lucifero
Bianchi Gerardo	Martino Edoardo
Breganze	Origlia
Bucalossi	Pavan
Buffone	Pedini
Chiatante	Repossi
Cotellessa	Roselli
Dal Canton Maria Pia	Sangalli
De Martino Carmine	Secreto
Fabbri	Viale
Ferrarotti	Villa
Gennai Toniatti	Volpe
Erisia	

(concesso nella seduta odierna):

Armani	Caiazza
Audisio Walter	Cengarle
Bianco	Coggiola

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Donat-Cattin	Reale Giuseppe
Longoni	Sarti
Miccolis Maria	Spadola
Moscatelli	Titomanlio Vittoria
Quintieri	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati Bozzi e Marzotto hanno presentato la seguente risoluzione che, a mio avviso, può essere trattata, a norma dell'articolo 89 del regolamento, come questione sospensiva:

« La Camera,

considerato che il disegno di legge numero 3906, relativo alla « Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche », riguarda materie che importano indirizzo di politica economica, finanziaria e sociale;

considerato che si rivela indispensabile avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a norma dell'articolo 99 della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33;

delibera

di chiedere al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro parere sul disegno di legge innanzi indicato, invitandolo a presentarlo entro otto giorni dalla data di comunicazione della presente deliberazione, e di sospendere in conseguenza l'esame del disegno di legge medesimo ».

Analoga richiesta è stata avanzata, con nota a me diretta, dal deputato Olindo Preziosi.

L'onorevole Bozzi ha facoltà di parlare.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non tramuterò il diritto di esporre il pensiero mio e quello del gruppo liberale in abuso del diritto; ma mi si consenta di rilevare, poichè tanto si parla di ostruzionismo, che se questo in fondo altro non è che un patologico uso del diritto, ve n'è anche un'altra forma, pur deplorabile: l'abuso che deriva dalla forza del numero, l'abuso della maggioranza, la quale ha sì il diritto, che le attribuisce la sua stessa natura, di stabilire e concorrere ad attuare l'indirizzo di governo, ma non può esercitarlo in guisa da ledere le regole fondamentali del giuoco democratico, l'ordinato e ampio dibattito parlamentare, quell'equilibrio fra le forze che sta alla base delle istituzioni democratiche.

Ora, quando, in base alla ragion del numero, si verificano le situazioni alle quali

noi abbiamo assistito, e vi abbiamo assistito con rammarico di democratici, cioè procedure di urgenza in materia tanto delicata e complessa qual'è questa sottoposta al nostro esame, nomina d'una Commissione speciale, che allontana dall'iter normale e compiuto, il procedere del Comitato ristretto, che ha rivoluzionato nella strutturazione quantitativa, e quindi anche in quella qualitativa, il progetto della Commissione, dobbiamo concludere che tutto questo complesso di comportamenti abnormi costituisce una forma di distorsione e di eccesso che giustifica le reazioni delle minoranze.

Io credo, signor Presidente, che il documento al quale si affida la mia domanda di sospensione e che, evidentemente, non interessa molti colleghi, adunati in capannelli a chiacchierare con voce poco discreta, come se quest'aula fosse un salotto, non avrebbe bisogno di uno svolgimento dettagliato, e forse non avrebbe bisogno affatto di svolgimento.

Esso è chiaro nella forma e indica esattamente lo scopo che intende raggiungere. Io nutro fiducia, che non vorrei si dovesse di qui a poco trasformare in delusione, che la Camera vorrà accogliere la mia istanza. E se dirò qualche cosa a sostegno di questa, la dirò nel timore che nell'animo di taluni colleghi possano albergare ancora ragioni di riserva o di perplessità.

Noi liberali abbiamo dato prova di svolgere un'opposizione responsabile: l'opposizione è la forza delle democrazie e, quando è esercitata seriamente, si risolve in una forma dialettica di collaborazione. Crediamo, ad esempio, di poter affermare che nel nostro breve intervento di questa mattina abbiamo aperto gli occhi, a volte affetti da troppa miopia, della maggioranza su gravi incongruenze, su grossolani errori contenuti nel disegno di legge: abbiamo scelto, per così dire, dei campionari, li abbiamo presi con le molle. Ma altre storture si registrano, e avremo modo di riparlare ampiamente al momento opportuno.

Qui siamo in sede di discussione pregiudiziale. Il Governo non si è avvalso della facoltà, che la legge gli consente, di richiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro prima di presentare questo progetto al Parlamento.

Il Governo è stato incerto sulla forma da dare al provvedimento. Ricordiamo che l'onorevole Fanfani, nell'esporre il programma del Governo di centro-sinistra, aveva annunciato che sul problema delle industrie elet-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

triche nazionali il Ministero avrebbe studiato e proposto al Parlamento, entro un certo termine, la soluzione meglio adatta agli interessi del paese.

Io sostenni che v'era un accordo sottobanco fra D.C. e P.S.I., che la scelta era già decisa, quella della nazionalizzazione, che alla Camera non si diceva intera la verità. L'onorevole Fanfani protestò; ma i fatti successivi hanno dimostrato che si è pervenuti, sia pure non attraverso la forma del decreto-legge, auspicata dai socialisti, ma attraverso quella della legge in parte di applicazione diretta in parte di delega, alla nazionalizzazione, com'era nei voti della estrema sinistra.

Il Governo, dicevo, non ha creduto di avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Ha preferito far ricorso ad esperti privati, certamente autorevoli. È inutile, su questo punto, muovere critiche al Governo, perché la legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dà alla Camera la possibilità di fare ciò che il Ministero non ha creduto di fare per primo.

Nella seduta di due giorni fa, quando da parte dei colleghi socialisti e comunisti fu richiesta la discussione della mozione sui problemi agrari, noi abbiamo ascoltato il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Codacci Pisanelli, affermare che il Governo non poteva accettare immediatamente il dibattito giacché era necessario sentire preventivamente il parere dei sindacati.

Il Governo, quindi, sente l'esigenza della collaborazione offerta da organismi diversi. Si potrebbe osservare che i sindacati non sono ancora giuridicamente riconosciuti nel nostro ordinamento, che essi sono soltanto associazioni di fatto; ma noi abbiamo troppo vivo il senso della realtà per non riconoscere che i sindacati sono forze vive dal punto di vista sociologico e che quindi opportuna può risultarne la consultazione.

Ma se il ministro prospetta al Parlamento e alla pubblica opinione l'utilità di sentire i sindacati prima di pronunziarsi su una mozione, che non ha il valore impegnativo d'una proposta di legge, non vorrà poi rifiutarsi di aderire alla richiesta liberale, fondata sul rispetto costituzionale e sulla logica, di consultare l'organo appositamente istituito, il C.N.E.L., su un provvedimento di tanta importanza come questo sulla nazionalizzazione? Voi sapete, onorevoli colleghi, cosa stabilisce l'articolo 99 della Costituzione: il

C.N.E.L. è l'organo di consulenza, in materia economica e sociale, del Governo e delle Camere.

Quando all'Assemblea Costituente fu prospettata l'idea d'introdurre questo organismo v'era un clima euforico: da molti si attendevano grandi cose dalla nuova istituzione, che risaliva, come immediato precedente, alla costituzione di Weimar dell'altro dopoguerra, del 1919. Ricordo che l'onorevole Fanfani, che faceva parte della III Sottocommissione, propose una formulazione attraverso la quale si conferivano al Consiglio una tipica strutturazione rappresentativa e una grande importanza. In fondo, questo organismo esprime il tentativo d'una rappresentanza organica, e dico « tentativo » perché, sotto questo profilo, esso, almeno quale è configurato dalla Costituzione e dalla legge del 1957, non è compiuto e perfetto. È un organismo che si trova in una posizione distaccata rispetto alla rappresentanza politica, un organismo privo di poteri deliberativi, in quanto la sua funzione (parliamo di quella prevalente) si concreta ed esaurisce in atti di valutazione, in pareri, cioè in una forma di collaborazione che non incide sulla sovranità del Parlamento né sulla potestà attiva del Governo, cioè, sulla valutazione politica dei provvedimenti. Quindi, il C.N.E.L. non è una terza Camera; e i timori che molte parti manifestano, e in base ai quali si cerca sempre più di confinare in un ambito ristretto l'attività del C.N.E.L. (si dice che esso potrebbe sminuire il potere delle Camere, o quanto meno ritardare il ritmo dei loro lavori) sono del tutto infondati. Si tratta, ripeto, d'un organismo di consulenza e di collaborazione, che esprime un parere. La Camera ne tiene il conto che crede di poterne tenere, in maniera assolutamente autonoma; può prendere ciò che vi è in esso buono, può respingerlo nella sua interezza, può accoglierlo, in ogni caso in base a una valutazione libera e indipendente, assolutamente discrezionale. Il C.N.E.L. non è una terza Camera; ma sarebbe erroneo degradarlo ad anticamera.

Il C.N.E.L. non è un organismo politico, è un organismo prevalentemente tecnico, sebbene io creda che non sia lontano dal vero un illustre giurista, che fu nostro collega alla Costituente, chiarissimo professore di diritto e oggi giudice costituzionale, il quale, analizzandone la natura giuridica, rileva che il C.N.E.L. è « ausiliario dell'attività politica dello Stato e propriamente di quella che si svolge nel campo economico e sociale, e la sua composizione, che è in prevalenza rap-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

presentativa delle categorie economiche, gli conferisce una posizione di ordine non meramente tecnico, ma anche di collaborazione alla formazione dell'indirizzo politico nel campo predetto ».

Il nostro sistema costituzionale prevede organi costituzionali (il Governo, la Camera, il Senato, la Corte costituzionale) e altri organi sulla cui costituzionalità si discute (per esempio, proprio il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro). Non mi addentrerò in una discussione sulla natura costituzionale o meno del Consiglio. Dirò che esso è senza dubbio alcuno organo costituzionale dal punto di vista formale, e forse anche sostanziale almeno per talune sue attività, come quella d'iniziativa legislativa. Comunque a me interessa in questo momento sottolineare la tendenza all'equilibrio fra organi costituzionali e organi che costituzionali possono non essere in senso strettamente giuridico, ma che tuttavia hanno una rilevanza, non foss'altro formale, d'ordine costituzionale. Il C. N. E. L. sta a fianco del Governo e delle Camere, ma non entra a far parte del Governo né delle Camere. In questo sistema, che si deve svolgere in modo ordinato per non rompere la tendenza all'equilibrio, vi è la garanzia delle libertà e del buon funzionamento delle istituzioni. Questo organo è collegato, con una sua autonomia funzionale e strutturale, alle Camere e al Governo, fa parte dell'ordine fondamentale, del sistema giuridico.

Perché non dobbiamo chiedere il parere del C. N. E. L. in questa materia? All'articolo 8 della legge del 1957, che disciplina la competenza consultiva del C. N. E. L., si dice che questo dà i suoi pareri su materie che investano indirizzi generali in campo economico e sociale. Ebbene, quale legge più di questa segna un « indirizzo » di politica economica e sociale? Io vorrei che ciascuno sgombrasse dal suo animo ogni preoccupazione politica, di prestigio o di falso prestigio (qui vi è stato il giuoco delle impuntature, delle permalosità, delle ripicche: sono state imposte date fisse, per cui bisogna approvare la legge entro un certo termine, come se il mondo fosse minacciato di crollare in caso diverso), e vedesse le cose nella loro semplice realtà.

Questo provvedimento ha una straordinaria importanza. Esso è stato definito un atto d'indirizzo che deve incidere nel « nuovo corso » della storia economica, politica e sociale italiana. È, come si ama dire secondo il linguaggio di moda, « una riforma di strut-

tura »; è uno degli strumenti della programmazione: lo ha ricordato l'onorevole La Malfa, il programmatore illuministico, nella sua recente intervista televisiva. Da parte dell'estrema sinistra viene assunto addirittura come uno degli indici di rottura per l'instaurazione di una nuova forma di società collettivistica o paracollettivistica. Che si tratti di un provvedimento importante, tutti riconoscono.

Non è cosa che si esaurisca nella produzione di una certa serie di effetti ben circoscritti; è piuttosto un atto destinato a segnare l'inizio d'una nuova via, d'un nuovo corso, con implicazioni future oggi forse soltanto sospettabili ma insiste nel meccanismo stesso e nella volontà politica che ne sta alla base. Ebbene, su un provvedimento di tanta rilevanza noi non chiediamo il parere dell'organo che la Costituzione ha voluto creare proprio al fine di esprimere in ordine a questioni di siffatta natura e momento il suo avviso?

È facile constatare che questo disegno di legge ha creato uno stato di allarme generale, che si cerca in tutti i modi di dissipare da parte dei partiti che danno vita alla maggioranza. Questa maggioranza è formata da forze — dirò così — in servizio permanente effettivo, i democristiani, i socialdemocratici, i repubblicani, i socialisti, e da forze di complemento, i comunisti, i quali ultimi premono per dare al provvedimento un contenuto ancor più rivoluzionario e sanzionatorio. Con tutto il rispetto per gli ufficiali in servizio effettivo, ricordo che le guerre sono state sempre vinte dagli ufficiali di complemento, e non vorrei che lo stesso dovesse avvenire in campo politico.

I nostri avversari addossano all'opposizione la colpa di creare questo allarme con prospettazioni apocalittiche, con previsioni catastrofiche. Ricordo che ai tempi del fascismo ogni critica era definita disfattismo, e chiunque non levasse osanna ai provvedimenti della dittatura era considerato un disfattista. Oggi non si formulano più queste accuse, né, grazie a Dio, si va in galera o al confino, ma un po' di questo clima di regime è nell'aria; e se non si spazza subito via, potrebbe finire per consolidarsi.

In realtà, le ragioni di questo allarme dell'opinione pubblica sono nelle cose: derivano, oggi, in particolare, da questo provvedimento inutile e dannoso, da questa « riforma di struttura », voluta per ragioni politiche e non per il vero progresso, per il vero benes-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

sere della collettività: e che è, soprattutto, un provvedimento punitivo.

Perché dunque non si avverte il bisogno di consultare il C. N. E. L. in ordine a una proposta che, oggettivamente considerata, è di notevole complessità, che avrà profonde ripercussioni in campo economico e sociale e ha già determinato nell'opinione pubblica (che pure conta qualcosa in un paese democratico) una situazione di disagio e di preoccupazione che i nostri uomini politici cercano di eliminare in tutte le maniere, e che dunque esiste?

L'onorevole La Malfa non mi sembra tipo incline a combattere contro i mulini a vento!

Non vogliamo rassicurare il paese, dicendogli che abbiamo meditato bene, tanto bene da aver sentito il bisogno di consultare l'organo creato proprio a tal fine? Si consultano egregie persone (come il professor Saraceno, del cui valore e della cui competenza ho il massimo rispetto), ma non l'organo istituito per dare pareri alla Camera ed al Governo!

Che d'altra parte sia necessario chiedere il parere del C. N. E. L. a me pare evidente, dato che il disegno di legge traccia indirizzi nel campo della politica economica, come risulta fra l'altro dal terzo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione. Quest'articolo dice testualmente: « Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese ».

Consentitemi di leggere lo stesso testo in forma negativa: « Il Governo e la maggioranza danno vita all'« Enel » in quanto oggi non v'è utilizzazione coordinata, manca il potenziamento degli impianti, non sono assicurati i minimi costi di gestione, non è assicurata una disponibilità di energia adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese ».

È chiaro che leggo bene: infatti, se si costituisce questo nuovo ente, questa nuova struttura tipo « carrozzone », lo si fa per raggiungere i fini indicati nella proposta, sicché è segno che questi fini oggi non sono realizzati. Mi sembra un ragionamento lapalissiano. Ebbene, nel merito vedremo se è vero. Basterà affidarsi alla relazione di maggioranza dell'onorevole De' Cocci per avere la conferma delle grosse e piccole menzogne

che sono cosparse con poca grazia per tutto il provvedimento.

L'osservazione che voglio fare adesso è un'altra, e riguarda il parere del C. N. E. L. In questo comma v'è la sconfessione di tutta la politica fino ad oggi seguita. È noto che nel settore elettrico le partecipazioni statali sono notevolissime: l'intervento pubblico, da quello dello Stato a quello delle regioni e dei comuni, è vasto, intenso e penetrante.

In questo articolo, dicevo, vi è la smentita della validità e della utilità dell'intervento della pubblica amministrazione nel settore elettrocommerciale, se è esatto, stando proprio al testo del disegno di legge, che tale intervento ci ha portato, almeno nel vasto specchio del settore in cui esso è operante, a questa situazione quasi disastrosa. Allora il C. N. E. L. deve essere consultato. Il Governo lo ha interpellato per le partecipazioni statali; se è vero quello che gli onorevoli La Malfa e Lombardi affermano, è da rivedere tutta la politica di intervento attraverso l'I. R. I.

Come potete pensare che un nuovo ente pubblico possa raggiungere effetti ed obiettivi che già l'intervento pubblico effettuato largamente non è stato in grado di realizzare? Il disegno è travagliato da una radicale contraddizione. Vogliamo mettere ordine in queste idee? Vogliamo rivolgerci ad un organo non politico, o non esclusivamente politico, perché, in un clima distaccato, e salvi gli indirizzi politici che spettano al Parlamento, e la valutazione definitiva che attiene alla sovranità del Parlamento, esaminare da un punto di vista tecnico il congegno, la struttura della proposta? Non ci vogliamo mettere, anche per ragioni di opportunità, al riparo, sentendo un organo consultivo di tanta importanza, di fronte alla pubblica opinione, ed essere più tranquilli di fronte alla nostra coscienza? Siamo veramente, nell'intimo, così completamente sereni da poter abdicare a questo dovere di consultare il C. N. E. L.?

Non so che cosa si potrà dire in contrario. Probabilmente si opporrà che l'articolo 8 attribuisce alla Camera e al Governo non il « dovere » ma il « potere » di richiedere il parere. Vorrei dire che ciò è ovvio. Se l'articolo 8 avesse stabilito che il Governo e le Camere hanno l'obbligo giuridico di sentire il C. N. E. L., non staremmo qui a discutere, con soddisfazione di pochi, in questo mese di tanta calura.

Che cosa vuol dire « potere » in una legge come questa, che stabilisce un collegamento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

fra tre organi costituzionali — Governo, Camera e Senato — e un organo di rilevanza costituzionale quale è il C. N. E. L. ? Che cosa significa « potere » in materia di diritto pubblico ? Non è la consulenza da parte d'una società privata che si fa o non si fa a seconda della valutazione di interessi meramente patrimoniali e liberamente disponibili. Qui siamo di fronte a un potere-dovere. Vorrei dire che dovrebbe bastare la richiesta d'un gruppo di deputati, che prospetti l'opportunità di richiedere il parere al C. N. E. L., perché la Camera debba darvi corso.

Quali argomenti opporrete per dire di no ? Non occorre, ripeto, una situazione di necessità, di indispensabilità; per esercitare il potere di richiesta è sufficiente una valutazione di convenienza, di opportunità. Vorrete arrivare sino al segno di negare l'opportunità, la convenienza di fronte a questo che è un caso limite ? Se non si richiede il parere in questa situazione, ditemi onestamente: quando lo richiederete mai ?

Se vi farete forti della ragion del numero, si deve porre un altro problema. Io so, anche se non sarà detto in quest'aula, che vi è in molti colleghi un senso di sfiducia nei confronti del C. N. E. L. Io dico che questa sfiducia non ha fondamento, perché i pareri che il C. N. E. L. finora ha dato sono tutti validi, sono documenti apprezzabili: non hanno mai intralciato l'attività del Parlamento, non hanno inciso nell'esercizio delle sue funzioni sovrane. Sono stati una forma di collaborazione, indispensabile in una società articolata e democratica; esprimono in qualche misura, anche se non compiutamente, una rappresentatività diretta delle forze del lavoro. Certo, oggi i sindacati non sono giuridicamente costituiti, quindi questa rappresentatività opera nei limiti in cui può operare; ma il giorno in cui l'ordinamento sindacale voluto dalla Costituzione sarà stabilito, lo stesso C. N. E. L. necessariamente ne ritrarrà una forza rappresentativa maggiore.

E quest'organo di mediazione, istituzionalmente distaccato dai contrasti immediati delle forze politiche, dalle passioni, dalle pregiudiziali psicologiche che tante volte hanno un peso maggiore delle pregiudiziali politiche, non può dirci una parola, non può darci un consiglio ?

La relazione dell'onorevole De' Cocci, che malamente si definisce « di maggioranza », è uno strano documento, dal quale traspare il travaglio dell'autore e di larga parte della

maggioranza democristiana. A un certo momento essa elenca le soluzioni possibili: adesso farà una comparazione tra ognuna di esse — sarebbe logico ritenere — e dimostrerà che quella della nazionalizzazione è la preferibile. Niente di tutto questo: si tratta di soluzioni tutte ottime; si aggiungono soltanto due paroline per porre in evidenza talune marginali deficienze attuali niente altro !

Vogliamo rimanere inerti e vogliamo respingere questa richiesta, adducendo ancora una volta il motivo della fretta ? In questo caso dovrei tornare al discorso di prima, che cioè la ragione del numero soffoca la logica, il buon senso, il senso comune. O vogliamo dire che non vi è bisogno del parere del C. N. E. L. perché questo problema è già stato studiato ? Ma questa è una petizione di principio: si dà per dimostrare proprio ciò che si vuole dimostrare. Bisogna approfondire il tema, viceversa, portarlo davanti a un organo diverso che opera in un'atmosfera meno arroventata, che ha maggiori contatti (o dovrebbe averli istituzionalmente) con la vita produttiva del paese, con le sue vere esigenze economiche e sociali.

Io non so quali argomenti potrete addurre per opporvi a questa richiesta. Per non ascoltarla bisognerà fare veramente come Ulisse, allorché si tappò le orecchie per non sentire il canto delle sirene. Non so chi si assumerà il ruolo di sirena in questa circostanza; il ruolo di Ulisse probabilmente spetterà all'onorevole Togni e all'onorevole Colombo ! Sono argomenti ai quali non so come si possa opporre resistenza, se non con la ragione del numero.

Consentitemi che ricordi ciò che ebbe a dire l'onorevole Zoli quando, ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, inaugurò nel 1957 il C. N. E. L. Nel suo discorso, si afferma che: « il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può offrire un luogo d'incontro e di distensione tra le opposte forze economiche e politiche che ora scuotono violentemente il paese... », aggiunge che « anziché di ostacolo e di intralcio agevolerà l'opera dei maggiori organi costituzionali per l'esercizio delle loro funzioni ». E lo stesso senatore Zoli, passando dalle formulazioni astratte e programmatiche dei compiti del C. N. E. L., all'indicazione dei problemi che questo avrebbe potuto e dovuto affrontare, indica proprio quelli relativi all'articolo 41: « ... Un tema che si riallaccia anch'esso ad una norma costituzionale; intendo riferirmi alla materia, oggetto di viva polemica, nella quale per le passioni politiche, per il peso di interessi, non sempre le valuta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

zioni sono obiettivamente ispirate ad interessi superiori: all'articolo 41 della Costituzione ».

Ora, nessuno può affermare che l'articolo 41 sia un articolo isolato; esso si ricollega con l'articolo 43 e con tutto quel sistema di norme nel quale l'una condiziona l'altra, e che bisogna tenere reciprocamente presenti per una interpretazione logica e ordinata.

Anche l'attuale Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'onorevole Campilli, nella prefazione d'un volume che contiene una rassegna dell'attività dell'istituto, esprime un rammarico: « l'esperienza di questo triennio attesta la vitalità dell'istituto, pone tuttavia in luce la necessità di una più organica cooperazione del Consiglio con l'attività legislativa e con la politica economica e sociale ».

Ebbene, cosa vogliamo fare? Si presenta questo primo provvedimento, che è il proemio alla sbandierata politica di programmazione, e noi non facciamo niente, noi non ricorriamo a questo istituto appositamente formato quale organo di consulenza nella materia economica e sociale, e soprattutto quando si investano questioni generali di indirizzo economico e sociale? Per questo provvedimento radicale, di struttura, indice e sintomo di un nuovo corso, per questo provvedimento noi non chiediamo il parere, mentre l'opinione pubblica è percorsa da riserve, da preoccupazioni?

Voi avrete notato che io ho posto nel mio documento un termine molto breve al C. N. E. L. perché manifesti il suo parere, al fine di fugare qualunque sospetto che si potesse trattare di una manovra ostruzionistica. E se, poi, vi è al fondo del diniego la sfiducia verso l'istituto, allora, onorevoli colleghi — e mi rivolgo soprattutto a coloro che sono gli zelatori dello adempimento della Costituzione — allora dobbiamo porre il problema della sua sopravvivenza. Per me sarebbe un errore sopprimerlo, ma sarebbe anche un errore mantenerlo in vita, e con un costo di 400 milioni annui, relegandolo nel frigorifero. Anche l'opinione pubblica deve sapere che vi è un istituto che costa 400 milioni al contribuente e che non viene consultato perché si ha fretta di varare un provvedimento, soltanto per ragioni politiche, per accontentare i socialisti e non perderne l'appoggio. Ciò è molto grave, signor Presidente.

Per i motivi che ho l'onore di esporre, ho ragione di sperare che la domanda di sospensione, che sarebbe una breve battuta

di arresto, possa trovare accoglimento. Non sono otto giorni in più o otto giorni in meno l'importante; qui vi è l'opinione pubblica che ci guarda; vi è il corpo elettorale che ci guarda; v'è l'interesse della collettività nazionale nel suo essere e nel suo divenire. Se questo provvedimento deve incidere nella struttura della società italiana, meditiamoci: per nostro conforto, per conforto della nostra coscienza per tranquillizzare e garantire l'opinione pubblica.

Non indulgete, signori della D. C., eccessivamente allo *slogan* dell'onorevole Nenni: *politique d'abord!* (*Applausi*).

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 89 del regolamento, possono parlare sulla sospensiva due oratori a favore e due contro.

PREZIOSI OLINDO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne la facoltà.

PREZIOSI OLINDO. Anch'io sento il dovere di dichiarare, anzitutto, che le questioni preliminari da noi proposte non sono affatto ispirate da un preteso ostruzionismo, inteso soltanto a ritardare, non saprei neppure per quale ragione, l'approvazione del disegno di legge in discussione.

Siamo intervenuti sulla eccezione di incostituzionalità e interveniamo sulla richiesta di sospensiva della discussione del disegno di legge per l'adempimento di un dovere e per un senso di responsabilità. Ecco perché anche nel rivolgerci alla Camera e nel fare appello ai colleghi noi vorremmo pregarli di meditare sulla gravità di quanto sta accadendo, con una precisazione che mi pare necessaria, signor Presidente, perché la nostra questione preliminare, che ella ha considerato come sospensiva, mira a scongiurare un inadempimento costituzionale. Molteplici sono le violazioni della Carta costituzionale, ma si deve aggiungere anche quella dell'articolo 99 che deve essere attuato prima della discussione; altrimenti verrebbero anche per questa ragione profondamente vulnerate la legittimità e la costituzionalità del disegno di legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica.

L'onorevole Bozzi poco fa, nell'illustrare e nel motivare analoga richiesta, affermava essere se non facoltativo o potestativo, per lo meno opportuno e conveniente richiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in quanto la materia è di sua natura essenzialmente economico-finanziaria, e quindi la Camera dovrebbe avvertire almeno l'opportunità, se non la necessità, di questo parere.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Mi permetto di dissentire da questa impostazione perché, a mio avviso, di fronte alla norma dell'articolo 99 e di fronte alla legge istitutiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ritengo che non vi siano soltanto una facoltà, una convenienza o una opportunità, ma uno stretto e preciso dovere. Ecco perché parlavo di adempimento costituzionale.

Ho sotto gli occhi, onorevoli colleghi, la relazione al disegno di legge istitutivo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. In seno alla Commissione alcuni sostenevano l'obbligatorietà della richiesta del parere da parte del Governo e delle Camere in materie che investissero indirizzi economici, finanziari e sociali, ma la maggioranza ritenne opportuno non sancire formalmente questa norma, non rinnegandone però lo spirito nella legge e riconoscendo la necessità del parere (e su questo richiamo l'attenzione dei colleghi) quando la materia su cui si deve legiferare riguarda l'economia o la finanza del nostro paese.

Mi sia consentito leggere le parole scritte in quella relazione: «Mentre la Commissione ha ritenuto alla unanimità che i pareri del Consiglio non debbano essere vincolanti, una parte dei componenti ha sostenuto che i pareri devono essere obbligatoriamente richiesti al Consiglio quando si tratti di materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale. Ma a tale proposito è da osservarsi che, se non appare opportuno che determinati provvedimenti attinenti alle materie di indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale debbano essere preceduti da pareri espressi da un organo particolarmente tecnico, quale dovrà essere il C. N. E. L., è difficile, però, fare una elencazione precisa e tassativa di tali materie, e, nell'impossibilità» — ecco l'unica riserva — «quindi di stabilire una limitazione dei casi e una delimitazione della materia in cui i pareri debbano essere richiesti, si corre il rischio, qualora la obbligatorietà venisse stabilita, di doversi richiedere il parere su quasi tutti i provvedimenti sottoposti dal Governo all'esame del Parlamento. In tal caso, la suggestione che può suscitare l'adozione del principio della obbligatorietà dei pareri può inavvertitamente trascinare nell'inconveniente, che dobbiamo evitare, di creare con il nuovo Consiglio nazionale un intralcio e un ritardo all'attività legislativa, che invece dobbiamo rendere più snella e spedita».

Ho voluto leggervi queste parole nelle quali vibrano lo spirito, l'anima, l'essenza

della norma costituzionale dell'articolo 99, perché altrimenti dovremmo domandarci per quale motivo si è sentita la necessità di creare il C. N. E. L. quale organo ausiliario dello Stato, accanto ad altri preesistenti organi ausiliari — il Consiglio di Stato e la Corte dei conti — per i quali naturalmente il parere è obbligatorio, conferendogli persino iniziativa legislativa in materia economica e finanziaria, un privilegio che indubbiamente lo pone al di sopra degli altri due organi costituzionali ausiliari.

Credo che siamo di fronte ad un caso limite, perché, se la Camera non dovesse sentire la necessità di chiedere il parere del C.N.E.L., correremmo il rischio di trovarci in una situazione quanto mai desolante: dovremmo, cioè, celebrare il funerale del C.N.E.L. ! Questo è un organo costituzionale creato per dare al Parlamento, che non è composto di elementi tecnici, le informazioni necessarie per poter legiferare con competenza, con buona tecnica e con serietà. D'altra parte, il C.N.E.L. ha già dato prove, come rilevava poc'anzi l'onorevole Bozzi, della sua particolare competenza e serietà. Basterebbe ricordare il parere espresso in tema di partecipazioni statali, che è stato altamente apprezzato, per la sua impostazione e per i suggerimenti che offriva al Governo e al Parlamento, non soltanto nel nostro paese, ma anche all'estero.

Ma vorrei anche, e specificamente, ricordare che il C.N.E.L. è così sensibile in materia che il professor Capocaccia, insigne scienziato, preside della facoltà di ingegneria di Genova, ha già sottoposto allo studio della commissione, che egli presiede, un suo rapporto sul coordinamento della produzione industriale elettrica non soltanto in Italia, ma anche in rapporto ai paesi che fanno parte del mercato comune europeo.

Non è forse questo già un richiamo, un avvertimento, indice di uno scrupolo e di un dovere, il fatto che, senza esserne richiesto, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbia posto allo studio questo problema? Ciò conferma che è indispensabile chiederne ed ottenerne il parere.

Ecco perché dissento dall'impostazione — me lo consenta — dell'onorevole Bozzi. È doveroso, è necessario chiedere il parere. Lo ha avvertito già lo stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel porre allo studio il rapporto del professor Capocaccia; lo avvertiamo noi stessi, perché credo che non tutti qui si sentiranno in possesso di una specifica competenza per poter respon-

sabilmente meditare e legiferare su questa materia.

Io non ho bisogno, naturalmente, di adentrarmi in un esame analitico dei singoli punti della relazione De' Cocci per dimostrare come qui ci troviamo di fronte ad un profondo rivolgimento, ad una trasformazione ampia e complessa, che comincia dal passaggio delle imprese elettriche all'« Enel », all'ente nazionalizzatore, senza indicarne il costo, ciò che comporta una vera e propria rivoluzione economica con gravi ripercussioni nel mercato economico e finanziario, scardinando tutte le strutture economiche attuali.

D'altra parte, si parla del nuovo corso, si parla di programmazione, e poi si crea un gravissimo vuoto in questo settore di tanta importanza nazionale, un vuoto gravissimo, un vuoto nelle industrie private che tutte (ecco la cosa veramente sorprendente e strana) erano state veramente all'altezza della situazione, al livello dell'efficienza, dello sviluppo produttivo e della competizione nazionale ed internazionale, così come hanno riconosciuto il ministro Colombo lo scorso anno e l'onorevole De' Cocci nella sua relazione. Queste industrie private avevano obbedito anche alla direttiva dello Stato, di diffondere e di estendere, con una maggiore produzione, l'energia elettrica, e di fronte all'ultimo impegno di produrre 10 miliardi di chilowattora, ne hanno prodotti 12 miliardi. Queste industrie hanno assunto anche l'impegno di allacciare e di trasportare l'energia elettrica perfino nei villaggi di 200 abitanti, e sulla base di una tariffa unitaria decretata dal C.I.P. e quindi dal Governo.

Ora, nonostante tale riconoscimento, avviene improvvisamente questa rivoluzione economica, con inevitabili gravi ripercussioni nell'economia nazionale.

Non bastano queste considerazioni sintetiche, riassuntive, perché ciascuno di noi avverta il bisogno imprescindibile di chiedere all'organo costituzionale *ad hoc* il suo parere perché le vostre coscienze e i nostri intelletti possano esserne confortati?

Ecco perché, come dicevo, la nostra questione preliminare è anche di ordine costituzionale, perché se il C.N.E.L. è stato creato per dare pareri proprio su questa materia, e se noi a tale precetto costituzionale non ottemperiamo, significa che vogliamo affossare questo organo costituzionale. E allora non resta che una constatazione ancora, desolante e sconcertante: che cioè il direttorio partitocratico, oltre a sovrapporsi al Parlamento,

smantella anche gli organi costituzionali, come il C.N.E.L.

Quando si ricorre a consulenti privati, chiamandoli a suffragare una tesi che è soltanto il prezzo politico di un accordo che la democrazia cristiana è costretta a pagare alle scadenze stabilite al partito socialista italiano, dobbiamo dire che questa è un'altra delle manifestazioni di un processo di involuzione antidemocratica; e davvero ci dobbiamo augurare che questa aula non diventi un'aula sorda e grigia, nella quale invano si levarebbe la voce dell'opposizione libera e democratica, ispirata a principi di obiettività e di diritto. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

GIOLITTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Il compito di motivare l'opposizione alla proposta di sospensiva è molto più semplice (e quindi può essere svolto molto più brevemente) di quanto non fosse quello di superare le eccezioni di incostituzionalità. Infatti in quest'ultimo caso si trattava di eliminare un ostacolo che ci veniva posto di fronte, mentre nel caso presente, anche se l'ostacolo esistesse, potremmo tranquillamente scavalcarlo, poiché di fronte a questa proposta di sospensiva noi siamo chiamati ad esercitare una volontà politica in relazione ad una facoltà di cui siamo investiti a norma della Costituzione e a norma della legge istitutiva del C. N. E. L.

Voglio dare atto all'onorevole Bozzi di avere posto in termini costituzionalmente e legislativamente corretti la sua proposta, anche se è innegabile una certa forzatura quando si tende quasi ad annullare la distinzione fra facoltà e obbligo di consultazione del C. N. E. L. Adesso abbiamo udito dall'onorevole Preziosi il tentativo di far apparire come dovere quello che è soltanto facoltà. Ma proprio uno degli argomenti da lui portati avvalorava la nostra tesi: egli ha citato l'opinione espressa dalla minoranza della Commissione, minoranza che sosteneva il carattere obbligatorio ma non vincolante del parere del C. N. E. L.; ma proprio il fatto che quella tesi sia stata sostenuta e sia stata messa in minoranza, sta a ribadire la distinzione fra il carattere obbligatorio della funzione consultiva, che esiste in altre costituzioni, come quella di Weimar e quella francese del 1946, e quello puramente facoltativo, che si ha nella nostra Costituzione nonché nella legge istitutiva del C. N. E. L.

Quindi dobbiamo esaminare la questione sotto il profilo di quella che esattamente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

l'onorevole Bozzi chiamava una valutazione di convenienza e di opportunità; e se procediamo a questa valutazione in base ad una scelta politica da parte della maggioranza di questa Camera, si tratterà di un atto di volontà politica, non di una sopraffazione da parte di quella che l'onorevole Bozzi chiamava la ragion del numero. Noi qui siamo chiamati a dare questo tipo di giudizio, che è certamente un giudizio squisitamente politico. Il caso in questione rientra — e anche di questo do atto all'onorevole Bozzi — tra le ipotesi di consultazione facoltativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che la Costituzione definisce specificamente come organo di consulenza e che la legge istitutiva prevede appunto possa essere consultato nei casi come quello del provvedimento di legge sottoposto ora al nostro esame.

L'esercizio di questa facoltà di consultazione potrebbe considerarsi opportuno se avessimo dubbi sulla validità dell'indirizzo politico che è implicito, ed anche esplicito, nel provvedimento al nostro esame, e se avessimo dubbi sugli aspetti tecnici del provvedimento stesso.

Ma siffatti dubbi non possono davvero sussistere. Nel momento in cui noi abbiamo compiuto questa scelta politica, una vasta gamma di soluzioni tecniche possibili si è presentata dinanzi a noi (ed un ampio panorama ce ne ha fornito l'onorevole De' Cocci nella sua relazione). È dal 1945, praticamente, che il problema è posto sul tappeto, nel nostro paese; e l'onorevole Togni ci ha cortesemente fornito in sede di Commissione speciale un'ampia bibliografia di opere sull'argomento. Non occorre certo un'ulteriore illustrazione in sede tecnica per farci sicuri della validità del provvedimento.

Circa poi i termini di tempo che l'onorevole Bozzi vorrebbe fossero assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel caso dovessimo decidere di consultarlo (egli ha parlato di otto giorni), è evidente che l'onorevole Bozzi — il quale, mentre richiedeva tali otto giorni, reputava troppo pochi i 30 giorni che erano stati assegnati alla Commissione speciale per l'esame preparatorio di questo provvedimento — non intende chiedere al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un parere tecnico, ma soltanto una manifestazione politica da parte delle rappresentanze di interessi che prevalgono in quell'organo.

Ma, onorevoli colleghi, anche sotto questo profilo il parere del C. N. E. L. è superfluo:

quelle rappresentanze di interessi hanno ormai avuto modo di manifestarsi larghissimamente. (*Interruzione del deputato Mancini*). Mi sta dicendo ora, del resto, l'onorevole Mancini che tali rappresentanze di interessi sono ben presenti anche in quest'aula.

Noi chiediamo perciò che la proposta sospensiva sia respinta. (*Applausi a sinistra*).

DELFINO. Chiedo di parlare a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, poc'anzi l'onorevole Giolitti, citando l'intervento dell'onorevole Olindo Preziosi per quanto si riferisce alla relazione Bucciarelli Ducci, ha implicitamente confermato che la maggioranza della Commissione, quando formulò il testo del disegno di legge istitutivo del C. N. E. L., ritenne opportuno lasciare la facoltà delle Camere e del Governo di chiedere pareri a tale organo. Evidentemente l'onorevole Giolitti non ha ascoltato attentamente la lettura fatta dall'onorevole Preziosi, perché altrimenti avrebbe potuto comprendere come il relatore affermasse che l'unico motivo per cui non era stata accettata l'obbligatorietà del parere era la difficoltà di poter catalogare con certezza tutti quei provvedimenti che avevano veramente rilevanza economica e finanziaria. Pertanto si adottò tale soluzione solo per non correre il rischio di assoggettare al parere obbligatorio anche provvedimenti che non avevano quella rilevanza economica e finanziaria che sola avrebbe dovuto imporre la richiesta del parere.

Non è chi non veda come si versi, ora, in uno di quei casi in cui questa rilevanza veramente vi è.

Io non so se l'onorevole Giolitti, quando fu elaborata questa legge, fosse ancora iscritto al gruppo comunista o fosse già passato ai socialisti. Nel primo caso potrei citare il parere dell'onorevole Di Vittorio. La legge fu molto e vivacemente discussa e la polemica riguardò soprattutto la composizione del C. N. E. L.

Quanto alle funzioni di quell'organo, le sinistre erano proprio desiderose di attribuire al C. N. E. L. funzioni maggiori. E così l'onorevole Di Vittorio affermava che, per quanto riguarda i problemi dei monopoli e dello sviluppo industriale, il C. N. E. L. era indicatissimo per discutere tali questioni.

Ma vi è di più. Ora l'onorevole Giolitti condivide non più le responsabilità del gruppo comunista, ma quelle del gruppo socialista. E allora voglio leggere ciò che l'onorevole Lizzadri affermò in quell'occasione, ri-

cordare cioè quello che era il pensiero del gruppo socialista in merito alle funzioni del C. N. E. L. Diceva l'onorevole Lizzadri: « Il cammino legislativo di questo disegno di legge, che dovrebbe tendere all'attuazione del più importante organo consultivo previsto dalla Costituzione, è una vera marcia a ritroso, è la stessa marcia della politica governativa di questi ultimi anni e specialmente di questo Governo. Esso è nato nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente, che intese attribuire al Consiglio dell'economia e del lavoro una notevole importanza per tutto ciò che riguardava la politica economica e sociale della Repubblica, e termina con il testo approvato dalla maggioranza speciale della Camera nella seduta dell'11 novembre dello scorso anno. La prima tappa di questo cammino a ritroso è segnata dal testo approvato dalla Commissione speciale del Senato presieduta dall'onorevole Paratore, a conclusione di una lunga, approfondita e appassionata discussione che va ricordata per la serietà con cui si svolse. Tale testo non era, a nostro giudizio, del tutto soddisfacente rispetto alle esigenze di un adeguato sviluppo dell'articolo 99 della Costituzione, così da creare quell'istituto che il legislatore costituzionale aveva dichiarato di voler creare. Onorevoli colleghi, bisogna riandare all'epoca della Costituente, all'atmosfera della Costituente, all'atmosfera creata nella speciale Sottocommissione, per comprendere che cosa doveva rappresentare il Consiglio dell'economia e del lavoro nella vita politica, economica e sociale del nostro paese e nella vita dei rapporti fra le classi. Tuttavia, nel temperamento delle opposte tesi sorte dalle elezioni del 18 aprile 1948, il progetto si presentava ancora come una discreta — seppure non esauriente — attuazione costituzionale. Infatti, se tale testo era difettoso soprattutto per quanto atteneva alla entità delle rappresentanze dei lavoratori in seno al Consiglio, d'altra parte concedeva poteri e funzioni tali che per lo meno ne giustificavano l'esistenza, così come era il progetto approvato in prima istanza dalla Commissione del Senato. Fra l'altro, e tanto per non rimanere nel vago, ricordo il terzo comma dell'articolo 8, che stabiliva l'obbligo delle Camere e del Governo di chiedere il parere del Consiglio sui progetti di legge che implicano direttive di politica economica e sociale di carattere generale e sui relativi regolamenti di esecuzione ».

L'onorevole Lizzadri aggiungeva: « La seconda tappa di questo cammino a ritroso

termina col testo approvato dal Senato in Assemblea, dal quale la composizione, l'autorità e i poteri del Consiglio nazionale risultarono peggiorati e degradati ». E poi affermava che la terza tappa del disegno di legge era costituita dal testo della Commissione speciale della Camera.

In sostanza, dunque, si accusava il Governo di involuzione, mentre il momento migliore dell'iter legislativo era stato raggiunto quando, nel testo approvato dalla Commissione del Senato, fu previsto l'obbligo di richiedere il parere del C. N. E. L.

Cari colleghi socialisti, ora la marcia a ritroso è finita. Adesso è cominciata — o dovrebbe cominciare — la marcia in avanti. Ma, se vi fermate di fronte a questi fatti, la marcia in avanti non riprende.

Perché il Governo non ha chiesto il parere? Possono esservi due motivi. Il primo consiste nel fatto che il Governo non ha fiducia nel C. N. E. L. Lo ha dimostrato scavalcando il C. N. E. L. negli incontri triangolari. Eppure ogni volta che il Governo ha ritenuto di rivolgersi al C. N. E. L., questo ha svolto il suo compito con capacità e diligenza. È recentissima l'approvazione di un lungo studio su un punto programmatico del Governo, che non vediamo attuato forse perché troppe sociale: è il punto che riguarda il riscatto delle case per i lavoratori, la liquidazione dell'I. N. A.-Casa e le nuove funzioni da affidare a questo organismo. Il C. N. E. L. ha espresso un parere importantissimo e motivato. È stato anche ricordato il precedente parere del C. N. E. L. sull'ordinamento delle partecipazioni statali che con la legge 12 dicembre 1956 hanno trovato un primo assetto, risultato però lacunoso, se al momento della sua attuazione si è visto che, dopo aver formato i primi tre enti di gestione (ente miniere, ente terme, ente cinema), alle soglie dell'I. R. I. e dell'E. N. I. ci si è fermati. Il C. N. E. L. ha espresso al riguardo il suo parere, ha specificato i compiti e le funzioni degli enti, ha precisato i poteri del ministro e del Comitato dei ministri previsti dalla legge del 1956. Il C. N. E. L. ha postulato in sostanza una revisione organizzativa e legislativa della materia.

Avete tenuto conto del parere del C. N. E. L. per fare questa legge? A noi sembra di no. Voi ci portate una legge che metterà il nuovo ente sotto il controllo del Ministero dell'industria e non del Ministero delle partecipazioni statali, senza darne esaurienti giustificazioni. Avremo così da una parte le nostre fonti di energia sotto il controllo

dell'E. N. I. (controllato per modo di dire dal Ministero delle partecipazioni statali) e avremo dall'altra l'« Enel » controllato dal Ministero dell'industria.

Perché questo ente è stato sottratto al Ministero delle partecipazioni statali? Forse perché questo Ministero deve essere liquidato e assorbito dal Ministero della programmazione economica? E allora perché non avete subito messo l'« Enel » alle dipendenze di questo nuovo Ministero? Oppure questo ente è affidato al Ministero dell'industria perché il ministro dell'industria è un esponente doroteo? Noi vogliamo comprendere queste cose...

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Le dirò poi perché abbiamo presentato il disegno di legge così congegnato.

DELFINO. Noi crediamo comunque che questo provvedimento abbia una rilevanza tale da giustificare il parere del C. N. E. L., il quale ha dimostrato, ogni volta che gli sono stati richiesti dei pareri, di saperli esprimere.

Vi è una sola giustificazione da parte del Governo, ed è la stessa addotta dall'onorevole Giolitti. L'onorevole Giolitti ha affermato in sostanza di ritenere superfluo il parere del C. N. E. L. per un provvedimento che egli trova assolutamente convincente sotto il profilo sia politico sia economico. Nè vi è da stupirsi che i socialisti siano favorevoli ad un provvedimento di nazionalizzazione. Ma si può dire altrettanto del Governo? Questo convincimento circa la bontà del provvedimento di nazionalizzazione, tanto caro agli onorevoli Lombardi e Giolitti, non era condiviso da una parte della maggioranza e dallo stesso Presidente del Consiglio, stando almeno alle dichiarazioni rese dall'onorevole Fanfani alla Camera il 2 e il 10 marzo.

L'onorevole Fanfani affermò che i partiti della maggioranza si erano trovati, alla vigilia della soluzione della crisi, su diverse posizioni circa la soluzione da dare al problema delle fonti di energia; assunse quindi l'impegno di decidere entro tre mesi verso quale forma di intervento ci si sarebbe orientati. « Quella riserva — aggiunse l'onorevole Fanfani, riferendosi appunto ai tre mesi — non può essere sciolta finché il Governo, compiuti gli accertamenti necessari e preso atto di quanto in quest'aula hanno dichiarato i partiti che lo esprimono e lo sostengono, avrà preso le sue decisioni ». In sede di replica egli precisò poi che avrebbe potuto sciogliere la riserva soltanto dopo avere

tenuto conto del parere espresso dai partiti... (*Commenti*).

PAJETTA GIAN CARLO. A chi si riferisce, onorevole Delfino?

DELFINO. Al suo attuale e amato Presidente del Consiglio, onorevole Pajetta... (*Commenti*). Posso comprendere l'insofferenza dell'onorevole Pajetta...

PAJETTA GIAN CARLO. Non è insofferenza, ma sofferenza. (*Si ride*).

DELFINO. Il suo atteggiamento, onorevole Pajetta, va certamente posto in relazione alla circolare indirizzata dal presidente del gruppo democristiano, onorevole Zaccagnini, ai deputati del partito di maggioranza, con la quale si assicurano i deputati che lunedì non sarà richiesta la presenza di tutti, in quanto saranno organizzati due turni. Ora, i due turni possono essere predisposti, onorevole Zaccagnini, soltanto contando sulla presenza in aula dei deputati comunisti. (*Rumori al centro*). Comprendo, dunque, la «sofferenza» dell'onorevole Pajetta.

Degli accertamenti e delle ricerche compiute dal Presidente del Consiglio noi non abbiamo avuto alcuna notizia ufficiale; non ne fanno cenno la relazione ministeriale né quella dell'onorevole De' Cocci. Sappiamo soltanto che tecnici più o meno privati e segretari di partito si sono riuniti e hanno espresso il loro parere. Abbiamo saputo che in questi pareri i tecnici non si sono trovati d'accordo.

Tanto per citare il parere di un illustre economista, ricorderò quello del professore Saraceno. Egli ha partecipato al convegno di San Pellegrino, dove si è assistito all'abbraccio, anche ideologico, della democrazia cristiana con il partito socialista. A detto convegno ha partecipato anche il Presidente della Camera, esaltando la funzione del Parlamento che non può assolutamente essere sottoposto alle pressioni delle segreterie di partito; è stato un intervento dal quale, come deputato, ho imparato molto.

PRESIDENTE. Ella si serve di una vecchia tecnica, che usavo anche io quando esercitavo la professione di avvocato, molti anni fa. (*Si ride*).

DELFINO. Diceva il professore Saraceno: « Nella politica di piano l'attività di produzione deve poter essere intrapresa dallo Stato in qualsiasi settore, se ciò è richiesto dal processo di sviluppo, e viene estesa o ristretta a seconda della necessità che la politica di sviluppo via via presenta. Può essere importante, ai fini dello sviluppo, che lo Stato concentri le sue, in genere modeste,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

risorse di uomini e di capitali, sulla produzione di acciaio invece che sui servizi telefonici, sulla produzione di fertilizzanti invece che sull'energia». In sostanza il professor Saraceno già allora polemizzava.

In questa sede non vogliamo fare ostruzionismo. Pertanto concludiamo dicendo che riteniamo legittima, necessaria e responsabile la proposta di chiedere il parere del C. N. E. L. Voteremo perciò a favore della sospensiva Bozzi. (*Applausi a destra*).

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi pare sia chiaramente risultato da questa discussione che la richiesta di parere del C.N.E.L. è facoltativa e non obbligatoria. Lo ripeto, perché mentre da parte dell'onorevole Bozzi ho udito affermare questo principio con molta precisione, non mi pare che allo stesso modo abbia parlato l'onorevole Olindo Preziosi. Si tratta, dunque, di una facoltà e la Camera deciderà secondo il suo apprezzamento sulla opportunità di procedere a questa consultazione.

Il Governo si è regolato diversamente nel senso che ha ritenuto di avere a sua disposizione i dati, gli studi e le informazioni sufficienti per poter dare, sulla base di informazioni tecniche, un giudizio di natura politica, poiché, in fondo, si tratta di una scelta di natura politica.

Se mi è permesso, ricorderò che la Camera ha votato l'urgenza per questo provvedimento. Coerentemente con la votazione a larga maggioranza sull'urgenza, credo che la Camera si renderà conto di ciò che significherebbe il sospendere la discussione per sentire il parere del C.N.E.L. Fra l'altro, tale organo in questo momento non siede, cosicché la richiesta del parere si tradurrebbe praticamente in una sospensione *sine die* dell'iter della legge. (*Applausi al centro*).

Presentazione di un disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

«Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza, dei servizi antincendi e

della amministrazione degli istituti di prevenzione e pena».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

(*Così rimane stabilito*).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la X Commissione (Trasporti) oggi pomeriggio in sede legislativa ha approvato il seguente provvedimento:

«Contributo straordinario dello Stato alla ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana» (*Modificato dal Senato*) (3358-B).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Debbo ora porre in votazione la proposta sospensiva Bozzi-Preziosi Olindo.

MARZOTTO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta sospensiva avanzata dagli onorevoli Bozzi e Preziosi Olindo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	351
Maggioranza	176
Voti favorevoli	53
Voti contrari	298

(*La Camera non approva*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Alessandrini
Aimi	Alessi Maria
Alba	Alicata
Albarello	Almirante
Alberganti	Alpino
Albertini	Amadei Leonetto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Amadeo Aldo	Buzzi	De Grada	Grilli Giovanni
Ambrosini	Cacciatore	De Lauro	Guadalupi
Amendola Giorgio	Calabrò	Anna	Guerrieri Emanuele
Amendola Pietro	Calamo	Delfino	Guerrieri Filippo
Amiconi	Calvaresi	Delle Fave	Guidi
Amodio	Calvi	Del Vecchio	Gullo
Anderlini	Camangi	Ada	Invernizzi
Andreotti	Canestrari	De Marsanich	Iotti Leonilde
Andreucci	Cantalupo	De Meo	Isgrò
Angelini Giuseppe	Caponi	de Michieli Vitturi	Jervolino Maria
Angelino Paolo	Cappugi	De Pascalis	Kuntze
Angioy	Caprara	De Pasquale	Laconi
Angrisani	Carcattera	Diaz Laura	La Malfa
Antoniozzi	Carrassi	Di Benedetto	Landi
Ariosto	Casalinuovo	Di Luzio	La Penna
Armaroli	Cassiani	Di Nardo	Lattanzio
Armato	Castelli	Di Paolantonio	Lauro
Assennato	Castellucci	Di Piazza	Lenoci
Avolio	Cattani	D'Onofrio	Leone Francesco
Baccelli	Cavazzini	Elkan	Leone Raffaele
Badaloni Maria	Cecati	Ermini	Liberatore
Baldelli	Ceravolo Domenico	Failla	Li Causi
Ballardini	Ceravolo Mario	Fanelli	Lizzadri
Barbaccia	Cerreti Alfonso	Fanfani	Lombardi Riccardo
Barbi Paolo	Cervone	Ferrari Francesco	Lombardi Ruggero
Barbieri Orazio	Cianca	Ferretti	Longo
Bardanzellu	Cibotto	Fiumanò	Lucchesi
Bardini	Cinciari Rodano Ma-	Foa	Lucifredi
Baroni	ria Lisa	Foderaro	Lupis
Bartesaghi	Clocchiatti	Fogliazza	Luzzatto
Beccastrini Ezio	Cocco Maria	Folchi	Magnani
Bei Ciufoli Adele	Codignola	Forlani	Magno Michele
Belotti	Colasanto	Fornale	Malagodi
Beltrame	Colleoni	Fracassi	Malagugini
Berry	Colleselli	Francavilla	Mancini
Bersani	Colombi Arturo Raf-	Franceschini	Manco Clemente
Bertè	faello	Franco Pasquale	Mannironi
Bertoldi	Colombo Emilio	Franco Raffaele	Marchesi
Bettiol	Colombo Vittorino	Franzo Renzo	Marenghi
Bettoli	Comandini	Frunzio	Mariani
Biaggi Francantonio	Compagnoni	Galli	Mariconda
Biagioni	Concas	Gaspari	Marotta Michele
Biancani	Conci Elisabetta	Gatto Eugenio	Martina Michele
Bianchi Fortunato	Conte	Gatto Vincenzo	Marzotto
Biasutti	Corona Achille	Gaudioso	Mattarella Bernardo
Bigi	Cossiga	Germani	Mattarelli Gino
Bogoni	Covelli	Ghislandi	Matteotti Gian Carlo
Boidi	Cruciani	Gioia	Matteotti Matteo
Bonino	Curti Ivano	Giolitti	Mazza
Borellini Gina	Cuttitta	Giorgi	Mazzoni
Borghese	Dal Falco	Golinelli	Mello Grand
Bottonelli	D'Ambrosio	Gomez D'Ayala	Menchinelli
Bozzi	Daniele	Gorreri Dante	Merenda
Brighenti	Dante	Gorrieri Ermanno	Messinetti
Brodolini	D'Arezzo	Gotelli Angela	Miceli
Bufardeci	De Capua	Grasso Nicolosi Anna	Micheli
Busetto	De' Cocci	Greppi	Migliori
Buttè	Degli Occhi	Grifone	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Minasi Rocco	Rossi Paolo Mario
Misasi Riccardo	Rubinacci
Misefari	Russo Spena Raffaello
Mogliacci	Sabatini
Monasterio	Sales
Montanari Otello	Salizzoni
Montanari Silvano	Sammartino
Montini	Sanfilippo
Nanni Rino	Santarelli Enzo
Nannuzzi	Santarelli Ezio
Napolitano Giorgio	Santi
Natali Lorenzo	Saragat
Natoli Aldo	Savoldi
Natta	Scarlato
Negroni	Scarongella
Nenni	Scarpa
Nicoletto	Schiano
Nicosia	Schiavetti
Orlandi	Schiavon
Pajetta Gian Carlo	Sciorilli Borrelli
Paolicchi	Sedati
Paolucci	Servello
Passoni	Silvestri
Pellegrino	Sodano
Pennacchini	Soliano
Pertini Alessandro	Sorgi
Pezzino	Spadazzi
Pigni	Speciale
Pinna	Storchi Ferdinando
Pintus	Storti Bruno
Pitzalis	Sullo
Polano	Sulotto
Prearo	Taviani
Preziosi Costantino	Terranova
Principe	Togliatti
Pucci Anselmo	Togni Giuseppe
Pucci Ernesto	Tognoni
Pugliese	Tozzi Condivi
Radi	Trebbi
Raffaelli	Tripodi
Rampa	Trombetta
Rapelli	Turnaturi
Rauci	Vacchetta
Ravagnan	Valiante
Reale Oronzo	Valori
Restivo	Valsecchi
Ricca	Vecchietti
Riccio	Venegoni
Ripamonti	Venturini
Roberti	Vestri
Roffi	Vicentini
Romano Bartolomeo	Vincelli
Romeo	Viviani Arturo
Romualdi	Viviani Luciana
Rossi Maria Madalena	Zaccagnini
Rossi Paolo	Zoboli
	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Anzillotti	Giglia
Bartole	Graziosi
Basile	Limoni
Battistini Giulio	Lucifero
Bianchi Gerardo	Martino Edoardo
Breganze	Origlia
Bucalossi	Pavan
Buffone	Pedini
Chiatante	Repossi
Cotellessa	Roselli
Dal Canton Maria Pia	Sangalli
De Martino Carmine	Secretò
Fabbri	Viale
Ferrarotti	Villa
Gennai Tonietti	Volpe
Erisia	

(concesso nella seduta odierna):

Armani	Miccolis Maria
Audisio Walter	Moscatelli
Bianco	Quintieri
Caiazza	Reale Giuseppe
Cengarle	Sarti
Coggiola	Spadola
Donat-Cattin	Titomanlio Vittoria
Longoni	

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se è vero che sono in corso trattative per l'importazione di tabacco dal Messico; e, in caso affermativo, per conoscere il quantitativo, la varietà ed il prezzo, nonché se ed in quale misura viene importato tabacco da altri paesi, sempre con la specificazione della varietà e del prezzo. (4990) »

« CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che, nel procedersi alle nomine dei membri delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, sono state respinte numerose domande di professori di ruolo aventi diritto alla nomina a commis-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

rio ed accolte, in sostituzione, quelle di professori non di ruolo, ma semplicemente abilitati o anche soltanto abilitati didattici ed, in alcuni casi, persino di semplici laureati.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, se la verificatasi discriminazione sia stata operata in danno di professori iscritti a partiti di sinistra o ritenuti simpatizzanti dei medesimi partiti.

« Si chiede, comunque, di sapere se il ministro, accertati i gravissimi arbitri perpetrati, intenda procedere disciplinarmente a carico dei responsabili e quali garanzie può dare, perché in futuro la legalità sia rispettata e non abbiano, perciò, a ripetersi i denunziati abusi di potere.

(4991)

« MARICONDA, DE GRADA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritengano opportuno — in considerazione del voto espresso nella seduta del 9 luglio 1962 dalla giunta provinciale di Frosinone — invitare la R.A.I. ad istituire una trasmissione radiofonica esclusivamente riservata alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, trasmissione nella quale potranno assumere il necessario rilievo i numerosi problemi interessanti le suddette province.

(24820)

« BOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa all'ampliamento della sede comunale del comune di Guarda Veneta (Rovigo) per l'ammontare della spesa di lire 5.671.790.

(24821)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che ritardano l'approvazione della pratica per ottenere il contributo per l'estensione della rete elettrica nella frazione del comune di Guarda Veneta (Rovigo); l'ammontare della spesa risulta di lire 9.000.000.

(24822)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica del comune di Guarda Veneta (Rovigo), per la costruzione della fogna, la cui domanda è stata presentata

al Ministero, tramite il genio civile di Rovigo in data 31 maggio 1958 ed annualmente riprodotta. L'ammontare della spesa risulta di lire 4.730.000.

(24823)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni del ritardo all'accoglimento della pratica per la bitumatura della strada via 25 aprile nel comune di Guarda Veneta (Rovigo), la cui spesa ammonta a lire 2.301.750.

(24824)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quanto di vero sia nelle voci, confermate anche dalla stampa locale, secondo cui si sarebbe modificato il progetto della strada Cercemaggiore-Lepino Scalo in provincia di Campobasso e si sarebbe così attraversato il verde Pianello, che prima si era deciso di non toccare per non distruggere un patrimonio arboreo, che si era creato con senso di vera venerazione.

(24825)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere quali norme regolano i ricoveri di poliomielitici presso l'istituto « Pro Juventute » di Parma.

« Risulta all'interrogante che la direzione di detto istituto ha negato l'ulteriore ricovero per l'anno scolastico 1959-60 al giovane poliomielitico Zanini Giuliano di Luigi da Creazzo (Vicenza) — lo Zanini era stato ricoverato nei tre anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-1959 — avendo l'interessato raggiunto il 18° anno di età.

« Se, come afferma la direzione dell'istituto, tale è la limitazione di legge, non si comprende allora per quali motivi mantiene il ricovero di altri giovani, coetanei e compagni di classe dello Zanini, usando un trattamento discriminatorio, che ha gravemente compromesso la possibilità di cura e di recupero dello Zanini, nonché la sua carriera scolastica.

(24826)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali interventi intendono effettuare onde consentire la riapertura della miniera di piombo e fluorite di Cerenza (Catanzaro), costretta di recente a cessare la sua attività — a causa del mancato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

aiuto da parte dello Stato — e lasciando, quindi, senza lavoro centinaia di minatori.

« L'interrogante si permette far presente che, secondo quanto accertato dal corpo delle miniere di Napoli, ai margini di quella miniera vi sono circa 3.000 tonnellate di fluorite già estratte ed ammassate per le quali si attende da tempo il permesso di vendita.

« Fa presente inoltre che da quanto realizzato con tale vendita e con un eventuale adeguato contributo da parte dello Stato si potrebbero ricavare i mezzi per la riapertura della miniera, ridando possibilità di lavoro ai disoccupati della zona e contribuendo allo sviluppo economico della Calabria, nel quadro di quella politica di industrializzazione enunciata dal Governo a favore di quella regione.

(24827)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi per i quali non viene disposto il trasferimento dell'ufficio postale di Calatafimi dai vecchi locali, tra l'altro assolutamente non funzionali, ai nuovi locali, di apposita e recente costruzione.

« Si fa presente che i lavori del palazzetto postale di Calatafimi ebbero inizio nel 1959; furono sospesi per tutto il 1961; ripresi a seguito di definizione e approvazione di perizia suppletiva, sono stati ultimati nel mese di aprile 1962 e ne è stato completato l'arredamento.

(24828)

« NICOSIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se sia a conoscenza come nella provincia di Brescia quest'anno il numero degli invalidi di guerra assegnato dall'O.N.I.G. alle cure climaterapiche sia notevolmente inferiore a quello dell'anno precedente; per conoscerne le ragioni e quali provvedimenti intenda prendere affinché il maggior numero di invalidi possa usufruire di dette cure.

(24829)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se sia a conoscenza della grave condizione di disagio in cui sono state poste alcune famiglie residenti a Brescia in alloggi I.N.C.I.S.-Militare alle quali è stato dato lo sfratto; per conoscere quali provvedimenti intenda prendere.

(24830)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, a seguito della presentazione del disegno di legge n. 3569 " liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa ed istituzione di un programma decennale di alloggi per i lavoratori ", ritenga di disporre la sospensione delle revoche di assegnazione di alloggi, deliberate a partire dal 1° gennaio 1962 dal consiglio della gestione I.N.A.-Casa, a seguito di inadempienze alle norme contrattuali, cosicché gli assegnatari interessati, provvedendo a regolarizzare entro un anno la loro posizione, possano avvalersi delle facoltà che saranno attribuite loro dalla nuova legge.

(24831)

« RIPAMONTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, approssimandosi la conclusione del II settennio di attività della gestione I.N.A.-Casa, non ritenga di sollecitare il completamento dei programmi a suo tempo deliberati dal comitato di attuazione e comunicati ai comuni interessati e che dovrebbero, pertanto, essere impegnativi per la gestione I.N.A.-Casa.

(24832)

« RIPAMONTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda includere nel piano delle prossime realizzazioni stradali in Calabria la nazionalizzazione della strada comunale — attualmente, in alcuni punti, appena tracciata — che unisce il comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, al comune di Fabrizia, in provincia di Catanzaro, passando per località Croceferrata e Villaggio Paradiso.

« L'interrogante si permette richiamare l'attenzione sui molteplici aspetti positivi che la realizzazione di tale strada verrebbe ad avere, sia dal punto di vista della valorizzazione turistica della zona, sia per lo sviluppo dell'economia degli altipiani che trovansi a cavaliere del confine tra le due province.

(24833)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvidenze intendano disporre, ciascuno per la propria competenza, ed in assoluta via d'urgenza, per alleviare il disagio in cui vivono gli abitanti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

delle frazioni Strano e Cufò del comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria.

« L'interrogante si permette far presente che trattasi di un nucleo di oltre cinquecento abitanti, che non hanno i più elementari conforti per il vivere quotidiano. Le due frazioni distano dal centro del comune di appartenenza circa due ore e mezzo di cammino, e non vi è altra strada se non una pista mulattiera, che tuttavia gli abitanti di Strano e Cufò debbono continuamente percorrere, per il disbrigo delle loro cose private, per le pratiche di carattere amministrativo con gli uffici del comune, per seguire le pratiche di culto (le due frazioni mancano di una sia pur modesta cappella) ed anche per il seppellimento dei loro cari che vengono a mancare. È cosa contraria all'umana pietà veder trasportare a spalla, nella stagione invernale, le salme dei defunti delle predette frazioni al cimitero comunale, percorrendo con grande difficoltà l'unica pista mulattiera, di cui in inverno si scorge a malapena il tracciato. L'amministrazione comunale, d'altra parte, non è in condizioni di bilancio tali da poter fronteggiare tale situazione.

(24834)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è ammissibile che, a distanza di diciannove mesi dalla consegna degli appartamenti della casa costruita con cantiere n. 13399 ad Ormea (Cuneo) dall'istituto autonomo case popolari, non sia ancora stato provveduto ad effettuare l'allacciamento dell'accesso del casggiato con la statale n. 28, malgrado innumerevoli solleciti indirizzati dagli interessati e dall'interrogante all'ente preposto e malgrado le assicurazioni date ai richiedenti dallo stesso ente;

e se non intende quindi intervenire autorevolmente e sollecitamente, affinché sia posto fine a questo stato di cose, che costringe gli assegnatari ad attraversare terreni acquitrinosi o gelati durante le stagioni invernali, autunnali e primaverili con pregiudizio della incolumità delle persone ed in violazione delle norme igieniche, con particolare riferimento ai bambini ed ai vecchi.

(24835)

« BIANCANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quando intende disporre il pagamento a favore del comune di Anacapri delle spese anticipate per l'eliporto secondo accordi da tempo raggiunti.

(24836)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per chiedere se intenda, in occasione dello studio sul riordinamento dei convitti nazionali, istituire un convitto nazionale femminile presso gli educandi femminili di Napoli, con apposita convenzione con il glorioso ente napoletano, presso il quale funzionano scuole pareggiate di ogni tipo.

(24837)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per chiedere se intende concedere il contributo statale nella spesa occorrente per l'arredamento delle scuole elementari nel comune di Arienzo (Casserta), data l'urgenza assoluta di tale arredamento.

(24838)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se siano insorte difficoltà e di qual genere alla pubblicazione dei risultati ufficiali del 10° censimento generale della popolazione svoltosi il 15 ottobre 1961; e, nell'affermativa, quali misure abbia adottato per la più rapida pubblicazione di dati di tanta importanza.

(24839)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che, per disposizione prefettizia, al comune di Greci (Avellino) dal dicembre 1961 ad oggi si sono alternati i seguenti segretari comunali: Damiano, Scopa, Bosco, Sardella, Schiaffo, De Feo, Gambarota e Musuraco; se non ritiene giustificate le proteste di quell'amministrazione comunale, che, nelle denunciate sequenze cinematografiche di tanti segretari comunali in così breve periodo, lamenta un serio ostacolo al regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria. L'interrogante chiede di sapere se il ministro non ritenga di dover sollecitamente revocare la recente disposizione di sostituzione del segretario Gambarota, nientaffatto giustificata, perché il medesimo svolgeva le sue mansioni di segretario con piena soddisfazione del consiglio comunale e della popolazione.

(24840)

« MARICONDA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando ritiene che il comune di Sepino (Campobasso) possa ottenere il pagamento di quanto ad esso spettante per compartecipazione Ige (nor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

male e come comune montano) per i primi due trimestri del 1962. I necessari adempimenti sono stati effettuati.

(24841)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando sarà consegnato dalla direzione di Campobasso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla coltivatrice diretta Scalzitti Carmelina, da Montenero di Bisaccia (Campobasso), il libretto di pensione, essendo stato da tempo riconosciuto il suo diritto alla stessa.

(24842)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se, al fine di dare inizio alla eliminazione dei gravissimi inconvenienti causati dalla mancanza di personale esecutivo in tutti gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, con particolare riferimento agli uffici del registro, in moltissimi dei quali il lavoro viene espletato dal capufficio e da un solo impiegato e spesso — considerando i periodi di congedo — da un solo funzionario, ed in attesa che vengano, per tali uffici, banditi i concorsi — che non vengono indetti, inspiegabilmente, da ben 15 anni — per la carriera esecutiva (ex gruppo C), non ritenga:

1°) di realizzare la meccanizzazione del servizio delle radioaudizioni per uso privato mercé la creazione di un ufficio unico a somiglianza di quello istituito per la riscossione delle tasse per le concessioni governative o, quanto meno, di disporre, in via immediata, l'accentramento del predetto servizio presso un ufficio del registro dedicato a tale ramo esclusivo con sede in ogni capoluogo di provincia ed avente giurisdizione in tutta la provincia;

2°) di disporre che per ogni ufficio del registro venga assunto un bidello od un impiegato della carriera ausiliaria;

3°) di porre allo studio il problema della soppressione dei tanti piccoli uffici del registro periferici per concentrare il relativo personale in uffici aventi sede nei maggiori centri delle province.

(24843)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e i ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere — anche in riferimento all'altra interrogazione n. 19568 che rivolse il 5 settembre

1961 ai ministri della sanità e dell'interno sulla situazione igienico-sanitaria gravissima del comune di Cerchio (L'Aquila) ed alla risposta datagli il 7 novembre 1961 ed alla successiva interrogazione rivolta al ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al ministro dei lavori pubblici nella seduta del 30 novembre 1961 nonché alla risposta avutane il 13 gennaio 1962 — quali sono i motivi che hanno finora impedito la realizzazione della costruzione, da parte della Cassa per il mezzogiorno e del Ministero dei lavori pubblici, della rete idrica e delle fognature nel comune suddetto, nel quale in ogni estate si verificano numerosi casi di tifo.

« Nella citata risposta del 13 gennaio 1962 gli venne comunicato che i lavori relativi alle opere esterne di tale rete idrica, previsti nel progetto del 10° lotto dell'acquedotto " La Ferriera " già approvato dalla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, erano in corso di appalto e sarebbero stati iniziati non appena le condizioni atmosferiche lo avessero consentito e, quanto alla costruzione della rete idrica interna e delle fognature, che il Ministero dei lavori pubblici aveva promesso, in data 21 dicembre 1959, allo stesso comune un contributo sulla spesa di lire 19 milioni.

« Chiede anche di sapere perché non è stato risolto l'altro, assillante, angoscioso, problema — la cui sopravvivenza, a distanza di ben 47 anni, anche in altri comuni della Marsica, appare inverosimile — delle famiglie dello stesso comune di Cerchio (circa metà della popolazione), costrette a vivere ancora nelle baracche costruite dopo il terremoto del 1915 e che, per essere prive di tutti i requisiti igienici e sanitari, danno un notevole contributo alla ricorrente insorgenza del tifo.

« Fa osservare che nella stessa risposta del 13 gennaio 1962 lo si assicurò che era autorizzata una spesa di 47 milioni di lire per la costruzione di alloggi, che sarebbero stati realizzati dalla U.N.R.R.A.-Casas e che, in occasione della assegnazione dei suindicati alloggi, si sarebbe anche provveduto alla sistemazione delle famiglie costrette ancora a vivere in condizioni estremamente disagiate.

« Richiama, infine, l'attenzione del Governo sul grido di protesta e di dolore lanciato il 21 luglio 1962 dal sindaco del ripetuto comune a nome della intera popolazione ed indirizzato a tutti i ministri ed alle autorità della provincia, grido di protesta e di dolore che non può e non deve lasciare ancora in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

differenti ed inerti quegli organi che hanno la responsabilità del perdurare della gravissima, denunziata situazione, nella quale vivono 2.600 persone.

(24844)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le provvidenze dirette ad ottenere che, in considerazione del numero sempre crescente della popolazione scolastica, nel comune di Castellalto (Teramo) sia ampliato l'attuale insufficiente edificio scolastico, venga costruito l'edificio per la scuola materna e sia altresì istituita una scuola media.

(24845)

« PAOLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per conoscere se e come intendano urgentemente intervenire dinanzi all'inespicabile sconcertante rifiuto da parte del comune di Miglionico (Matera) di permettere che il grande polittico di Giovan Battista Cima da Conegliano esistente in quella chiesa parrocchiale — opera preziosa, ma in grave stato di deperimento — venga restaurato dalla soprintendenza alle belle arti di Bari, a totale carico del comitato per la mostra del Cima, ed esposto successivamente per breve periodo nel Palazzo dei 300 a Treviso, insieme con moltissimi altri tesori del celeberrimo maestro che vanno affluendo in questo periodo da ogni parte d'Italia e del mondo nella storica sede, per la celebrazione inaugurale che ivi avrà luogo il 26 agosto 1962 alla presenza del Presidente della Repubblica.

« La stampa nazionale ha già dovuto porre in rilievo l'ostinato atteggiamento negativo della popolazione di Miglionico contro il parere delle superiori autorità civili ed ecclesiastiche, pienamente favorevoli a consentire che l'opera insigne sia sottratta a sicura rovina e fatta conoscere ed ammirare, con evidente sommo prestigio della cittadina lucana, in un'occasione — come quella della mostra — grandiosa ed assolutamente eccezionale.

« Sarebbe, per vero, quanto mai ineccepibile e indecoroso che un episodio di anacronistica diffidenza locale turbasse il sereno ordinamento della mostra stessa, privandola d'un così importante e significativo capolavoro; e tornasse insieme a tutto discapito dell'onorabilità e dell'interesse del comune detentore, al quale sono già state fornite in me-

rito tutte le possibili e più concrete garanzie circa il restauro, il trasporto e la restituzione del polittico.

(24846) « FRANCESCHINI, DAL CANTON MARIA PIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere se siano a conoscenza dei gravissimi danni arrecati all'agricoltura dell'isola di Pantelleria (Trapani) dal violentissimo fortunale a carattere ciclonico e dai venti caldissimi del sud di questi ultimi giorni del mese di luglio, che, elevando la temperatura media giornaliera ad oltre 45° all'ombra, hanno materialmente bruciato le viti ed in particolare tutto il prodotto pendente: l'uva zibibbo o moscato di Pantelleria, che rappresenta l'unica risorsa dell'isola, sulla quale tanto contavano le laboriose popolazioni che ad esse dedicano energie ed amore.

« L'interrogante chiede cosa si propongono di fare i ministri interrogati per alleviare i disagi della popolazione dell'isola tanto duramente provata.

(24847)

« DEL GIUDICE ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste:

a) sullo stato di gravissimo disagio in cui versa l'istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, al quale a seguito della infestazione di peronospora tabacina che nell'anno 1961 ha decimato la produzione del tabacco, sono venuti meno i mezzi per l'esplicazione delle sue funzioni proprio nel momento in cui la difesa dell'importante settore della produzione agricola maggiormente ne sollecitava l'intervento;

b) sull'opportunità, in occasione dell'emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 6 del piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, dell'adozione delle necessarie misure per l'adeguamento dell'istituto alle attuali esigenze anche con la sua trasformazione in istituto specializzato per i tabacchi.

(1158) « AMENDOLA PIETRO, GOMEZ D'AYALA, GRANATI, GRIFONE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,15.

Ordine del giorno

per la seduta di lunedì 30 luglio 1962.

Alle ore 16:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (*Urgenza*) (3906) — *Relatori:* De' Cocci, *per la maggioranza*; Alpino e Trombetta; De Marzio Ernesto; Covelli, Preziosi Olindo e Casalnuovo, *di minoranza*.

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli Comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

3. — Discussione del disegno di legge:

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

4. — Discussione del disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

5. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*.

6. — Votazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — Discussione delle proposte di legge:

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore:* Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (897);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza*; Venegoni e Bettoli, *di minoranza*.

8. — Discussione dei disegni di legge:

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2871) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1962

dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

9. — *Discussione delle proposte di legge*:

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul-

l'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (32) — *Relatore*: Bisantis.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI